KASTER S.R.L.
Medical Technology

CODICE ETICO

Approvato dall'Amministratore Unico il 18 dicembre 2020

Revisione 01 del 15 luglio 2021 – approvata dall'A.U. il 22 luglio 2021

Revisione 02 del 19 maggio 2022 (aggiornamento al D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 184) – approvata dall'AU il 23 maggio 2022

Sommario

INTRODUZIONE 5

1.1 - FINALITÀ, PRINCIPI ISPIRATORI E FASI ATTUATIVE 5

1.2 - CODICE ETICO 8

1.3 - OGGETTO E SCOPI DELLA KASTER S.R.L. 9

1.4 -RISPETTO DELLE NORME 9

1.5 - UN APPROCCIO COOPERATIVO VERSO GLI INTERLOCUTORI 10

1.6 - COMPORTAMENTI NON CONFORMI AD ETICA 10

1.7 - IL VALORE DELLA REPUTAZIONE E DEI VINCOLI FIDUCIARI 10

2. PRINCIPI GENERALI 11

2.1 - IMPARZIALITÀ 11

2.2 - COMPORTAMENTO NELLA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ 12

2.3 – RISERVATEZZA E UTILIZZO DI INFORMAZIONI 12

2.4 - RAPPORTI CON I SOCI 13

2.5 - VALORE DELLE RISORSE 14

2.6 - EQUITÀ E CORRETTEZZA NELL'ESERCIZIO DELL'AUTORITÀ 14

2.7 - INTEGRITÀ DELLA PERSONA 15

2.8 - TRASPARENZA E COMPLETEZZA DELLE INFORMAZIONI 15

2.9 - BUONA FEDE E CORRETTEZZA NELL'ESECUZIONE DEI COMPITI E DEI CONTRATTI 15

2.10 - QUALITÀ DEI SERVIZI E DEI PRODOTTI 16

2.11 - CONCORRENZA LEALE 16

2.12 - RESPONSABILITÀ VERSO LA COLLETTIVITÀ 16

2.13 - TUTELA AMBIENTALE 16

2.14. – RINVIO 16

3. CRITERI DI CONDOTTA 17

SEZIONE I 17

CRITERI DI CONDOTTA IN GENERALE 17

3.1 - TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI 17

3.2 - REGALI, OMAGGI E BENEFICI 17

3.3 - COMUNICAZIONE ALL'ESTERNO 18

3.3BIS – RINVIO 19

SEZIONE II 19

CRITERI DI CONDOTTA NELLE RELAZIONI CON I DIPENDENTI E I COLLABORATORI 19

3.4 - SELEZIONE DEL PERSONALE 19

3.5 COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO 19

3.6 - GESTIONE DEL PERSONALE 20

3.6.1. VALORIZZAZIONE E FORMAZIONE DELLE RISORSE 21

3.6.2 GESTIONE DEL TEMPO DI LAVORO DEI DIPENDENTI 21

3.6.3 - COINVOLGIMENTO DEI DIPENDENTI E DEI COLLABORATORI 21

3.7 - INTERVENTI SULL'ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO 22

3.8 - SICUREZZA E SALUTE 22

3.9 - TUTELA DELLA PRIVACY 23

3.10 - INTEGRITÀ E TUTELA DELLA PERSONA 23

3.11 - DOVERI DEI DIPENDENTI E DEI COLLABORATORI 24

3.11.1. GESTIONE DELLE INFORMAZIONI 24

3.11.2. CONFLITTO DI INTERESSI 24

3.11.3. UTILIZZO DEI BENI DELLA SOCIETÀ 25

SEZIONE III 26

CRITERI DI CONDOTTA NELLE RELAZIONI CON I CLIENTI/UTENTI 26

3.12 - IMPARZIALITÀ 26

3.13 - I CONTRATTI E LE COMUNICAZIONI AI CLIENTI 26

3.14 - STILE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI E COLLABORATORI 27

3.15 - CONTROLLO DELLA QUALITÀ 27

3.16 - COINVOLGIMENTO DELLA CLIENTELA 27

3.17 - GESTIONE DELLE POSIZIONI CREDITORIE 27

3.17BIS. – RINVIO 28

SEZIONE IV 28

CRITERI DI CONDOTTA NELLE RELAZIONI CON I FORNITORI 28

3.18 - SCELTA DEL FORNITORE 28

3.19 - INTEGRITÀ E INDIPENDENZA NEI RAPPORTI 29

3.19BIS – RINVIO 29

SEZIONE V 30

CRITERI DI CONDOTTA NELLE RELAZIONI CON LA COLLETTIVITÀ 30

3.20 RAPPORTI ECONOMICI CON PARTITI, ORGANIZZAZIONI SINDACALI ED ASSOCIAZIONI 30

3.21 - CONTRIBUTI E SPONSORIZZAZIONI 30

3.22 - RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI 31

3.23 - ANTITRUST E ORGANI REGOLATORI 31

3.24. – RINVIO 32

4. CONTROLLO INTERNO 32

4.1 – IL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO 32

4.2 – L'ORGANO DI CONTROLLO: L'ORGANISMO DI VIGILANZA (C.D. ODV). 33

4.3 - COMPITI DELL'ORGANO DI CONTROLLO IN MATERIA DI ATTUAZIONE E CONTROLLO DEL CODICE ETICO 34

4.4 - FUNZIONI DI INTERNAL AUDITING DELLA KASTER S.R.L. 35

4. 5 - POTERI DELL'ORGANO DI CONTROLLO 35

4.6 - SEGNALAZIONI ALL'ORGANO DI CONTROLLO 36

5. COMUNICAZIONE E FORMAZIONE 39

6. VIOLAZIONI DEL CODICE ETICO 39

7. SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONATORIO 40

7.1 PRINCÌPI GENERALI 40

7.2 SOGGETTI 40

7.3 SANZIONI NEI CONFRONTI DEI LAVORATORI 41

7.4 SANZIONI PER I DIRIGENTI 44

7.5 SANZIONI NEI CONFRONTI DI PARTNER COMMERCIALI, CONSULENTI, COLLABORATORI 44

INTRODUZIONE

1.1 - Finalità, principi ispiratori e fasi attuative

Il Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni, di seguito per brevità denominato anche il "**Decreto**", ha introdotto nell'ordinamento italiano un regime di **responsabilità amministrativa** (riferibile sostanzialmente alla responsabilità penale) a carico degli Enti (da intendersi come Società, associazioni, consorzi, ecc., c.d. "Enti") per alcune fattispecie di reato commesse nell'interesse oppure a vantaggio degli stessi da: a) persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale; b) persone fisiche che esercitino, anche, di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi (Soggetti c.d. "apicali"); c) persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza dei Soggetti apicali (Soggetti c.d. "sottoposti").

Si tratta, per quanto di interesse, dei reati "nei confronti della Pubblica Amministrazione e contro il patrimonio", dei "reati societari", dei "delitti contro la personalità individuale", dell'"abuso di mercato", del "reato d'omicidio colposo e lesioni personali colpose commesse in violazione della normativa sulla sicurezza dei lavoratori", di "ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni ed utilità di provenienza illecita", di "violazione di diritti d'autore", del reato di "induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria", dei "reati in materia ambientale", del "reato d'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare", del "reato di adescamento di minorenni", dei "reati tributari" e di contrabbando, fattispecie di reati introdotte dal Decreto, integrato e modificato con D.L. 25 settembre 2001 n. 350, dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, dalla Legge 14 gennaio 2003 n. 7, dalla Legge 11 agosto 2003 n. 228, dalla Legge 28 dicembre 2005 n. 262, dalla Legge 9 gennaio 2006 n. 7, dalla Legge 6 febbraio 2006 n. 38, dalla Legge 3 agosto 2007 n. 123, dal D.Lgs 21 novembre 2007, n. 231 dalla Legge 18 marzo 2008, n. 48, dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e da ultimo dalla Legge 15 luglio 2009, n. 94, dalla Legge 23 luglio 2009, n. 99, dalla Legge 3 agosto 2009, n. 116, dal D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121, dal D.Lgs. 16 luglio 2012, n. 109, dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190, dal D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 39, dalla L. 22 maggio n. 68, dalla L. 27 maggio 2015, n. 69,

dalla L. 29 ottobre 2016, n. 199, dal D.Lgs. 15 marzo 2017, n. 38, dal D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90; dalla L. 17 ottobre 2017, n. 161, dalla L. 30 novembre 2017, n. 179, dalla L. 9 gennaio 2019, n. 3, dalla L. 3 maggio 2019, n. 39, dal D.L. 21 settembre 2019, n. 105, convertito dalla L. 18 novembre 2019, n. 133, dal D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157; dal D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75 e D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 184; denominati, per brevità, "reati rilevanti".
Tale responsabilità si aggiunge a quella "penale" della persona fisica che ha realizzato materialmente il reato.

L'estensione della responsabilità mira a coinvolgere nella punizione dei ricordati "reati rilevanti" gli Enti che abbiano tratto vantaggio dalla commissione dell'illecito penale.

Le **sanzioni** predisposte dal Decreto si distinguono in **pecuniarie** ed **interdittive**, quali l'interdizione dall'esercizio dell'attività, la sospensione o revoca di licenze o concessioni, il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, l'esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

La responsabilità prevista dal suddetto Decreto si configura anche in relazione a reati commessi all'estero, a condizione che per gli stessi non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato.

L'articolo 6 del Decreto introduce una particolare forma di esonero dalla responsabilità in argomento qualora l'Ente dimostri:

a) di aver adottato ed efficacemente attuato attraverso il suo Organo Dirigente, prima della commissione del fatto costituente reato, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;

b) di aver affidato ad un organismo interno, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello nonché di curarne l'aggiornamento;

c) che le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente il suddetto Modello di organizzazione e di gestione;

d) che non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di cui alla precedente lett. b).

*****

Kaster S.r.l. ha, quindi, deciso di configurare ed adottare un proprio modello di organizzazione e gestione denominato "Modello Organizzativo", volto a prevenire la commissione dei reati contemplati nel Decreto, composto da norme di comportamento (c.d. "Codice Etico"), da procedure e attività di controllo e da un sistema sanzionatorio.

Tale finalità è stata realizzata attraverso la preliminare individuazione dei processi a rischio presenti nelle attività svolte dalla Società.

Con l'individuazione delle attività esposte al rischio e la loro conseguente proceduralizzazione, si è voluto:

- determinare la piena consapevolezza, in tutti coloro che operano in nome o per conto della Kaster S.r.l., di poter incorrere in un illecito passibile di sanzione, la cui commissione è fortemente censurata dalla Società;
- consentire alla Società di prevenire e contrastare la commissione dei reati stessi, mediante il costante monitoraggio delle attività a rischio.

Il Consiglio di Amministrazione, in qualità di Organo Dirigente, ha, quindi, deciso di individuare e nominare l'**Organo di controllo**, i cui compiti e funzioni sono illustrati nel presente documento, dotandolo di **autonomia**:

- ed indipendenza operativa nei confronti dell'Organo Dirigente della Società, dei soggetti "Apicali" e loro "Sottoposti";
- finanziaria, per la definizione e verifica sul corretto funzionamento del Modello;
- di iniziativa nella gestione e amministrazione del Modello organizzativo;
- nella predisposizione, revisione ed aggiornamento del Modello organizzativo, composto dal Codice Etico, dalle Procedure aziendali e dal Sistema sanzionatorio.

*****

1.2 - Codice Etico

Il Codice Etico esprime l'insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità della Kaster S.r.l. nei confronti di tutti i suoi interlocutori; contiene principi e norme di comportamento, mediante le quali si dà attuazione ai principi, che arricchiscono i processi decisionali e orientano i comportamenti della Kaster S.r.l.

Il Codice Etico è adottato volontariamente dalla Società e rappresenta un documento ufficiale approvato dall'Amministratore Unico che impegna lo stesso, il Direttore Generale (General Manager) e i Responsabili delle Aree e/o di funzione, nominati dall'Amministrazione (di seguito l'"*Alta Direzione*"), c.d. "Soggetti apicali" e tutti gli altri dipendenti e collaboratori della Kaster S.r.l., c.d. "Soggetti sottoposti all'altrui direzione" nonché i Consulenti ed altresì qualsivoglia soggetto che, a qualunque titolo, entra a contatto con la Società e/o con la stessa si trova a contrarre.

Sono obbligati all'osservanza del presente Codice Etico i seguenti soggetti:

a) l'Amministratore Unico;

b) i membri del Collegio Sindacale, siano essi effettivi o supplenti;

c) Alta Direzione: General Manager e Responsabili delle Aree e/o Funzioni;

d) dipendenti e/o collaboratori della Kaster S.r.l., siano essi dirigenti, impiegati, agenti, consulenti, operai o lavoratori autonomi;

e) Soci della Kaster S.r.l.

f) i contraenti a qualunque titolo della Kaster S.r.l.

(ciascuno dei soggetti elencati nelle lettere a, b, c, d, e, f) definito come il "*Destinatario*" o, collettivamente, i "*Destinatari*").

Tutti i soggetti elencati nelle lettere a, b, c, d, e, f) sono anche interlocutori della Kaster S.r.l.

Kaster S.r.l. si conforma nella condotta delle proprie attività ai principi di legittimità, lealtà, correttezza, trasparenza.

I Destinatari, come sopra individuati, sono tenuti ad attenersi a tali principi, improntando ad essi i quotidiani comportamenti aziendali.

Tutti coloro che a vario titolo (fornitori, prestatori di servizi, consulenti, ecc.) collaborano con Kaster S.r.l., sono tenuti al rispetto del presente Codice Etico nelle parti loro applicabili.

L'Organo di controllo sovrintende al rispetto del Codice Etico e del Modello organizzativo, in genere, da parte di tutti i Destinatari, come sopra individuati.

1.3 - Oggetto e scopi della Kaster S.r.l.

Kaster S.r.l. opera nel settore della vendita all'ingrosso o al dettaglio, l'importazione, l'esportazione e la rappresentanza di articoli ospedalieri, medici e paramedici ed altresì la fornitura ed il noleggio di prodotti necessari per cliniche, Ospedali ed Enti pubblici e/o provati nonché nella formazione di corsi di specializzazione medica. La Kaster S.r.l. opera, in particolare, nell'ambito delle forniture di dispositivi medici, molte delle quali eseguite a favore di Enti Pubblici (ASL, Enti Ospedalieri, Centrali di Acquisto regionali e/o nazionali) partecipando a numerose selezioni pubbliche (cc.dd. procedure ad evidenza pubblica). Nella maggior parte dei casi è mandataria e/o titolare di contratti di distribuzione sottoscritti con primarie Aziende produttrici multinazionali che la autorizzano alla vendita in determinati territori di dispositivi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nel settore della chirurgia interventistica, della cardiochirurgia, della neurologia, dell'oncologia, della laser terapia, nel settore dei dispositivi di protezione individuale per il comparto medico-infermieristico, della endoscopia, ecc.

1.4 -Rispetto delle norme

Kaster S.r.l., i Destinatari e coloro che, a qualsiasi titolo, rappresentano la Società sono impegnati a rispettare tutte le leggi e le norme vigenti in ciascun Paese o contesto ove essa operi, il Codice Etico, le Procedure aziendali ed i regolamenti interni.

Qualsiasi violazione delle norme di comportamento e regole contenute nel presente Codice Etico e nelle Procedure aziendali, cui possa conseguire, anche solo potenzialmente, il rischio di commissione dei reati rilevanti previsti dal D. Lgs. 231/01 e di eventuale coinvolgimento della Kaster S.r.l., deve essere evita-

ta e, se in corso, sospesa; con contestuale obbligo di tempestiva segnalazione all'Organo di controllo, incaricato di valutarla e di proporre, all'Organo o Funzione competente, l'adozione delle sanzioni previste dal Sistema disciplinare.

1.5 - Un approccio cooperativo verso gli interlocutori

Kaster S.r.l. aspira a mantenere e sviluppare il rapporto di fiducia con i suoi interlocutori, cioè con quelle categorie di individui, gruppi o istituzioni il cui apporto è richiesto per realizzare l'oggetto e scopi della Kaster S.r.l. o che hanno, comunque, un interesse al suo perseguimento.

Sono, altresì, interlocutori coloro che compiono investimenti connessi alle attività della Kaster S.r.l. e, quindi i clienti, i fornitori e i partner d'affari.

Sono, inoltre, considerati interlocutori tutti quei singoli o gruppi, nonché le organizzazioni e istituzioni che li rappresentano, i cui interessi sono influenzati dagli effetti diretti e indiretti delle attività della Kaster S.r.l..

1.6 - Comportamenti non conformi ad etica

Nella condotta degli affari i comportamenti non conformi ad etica compromettono il rapporto di fiducia tra Kaster S.r.l. e i suoi interlocutori (definiti nei precedenti paragrafi 1.2 e 1.5).

Sono antietici, i comportamenti di chiunque, singolo o organizzazione, cerchi di appropriarsi dei benefici della collaborazione altrui, sfruttando posizioni di forza contrattuale.

1.7 - Il valore della reputazione e dei vincoli fiduciari

La buona reputazione è per Kaster S.r.l. una risorsa essenziale, anche perché favorisce il consolidamento e/o l'avvio di nuove collaborazioni con primarie Società produttrici di dispositivi medici di cui la Kaster può assumere la rivendita e/o distribuzione nonché la fidelizzazione dei Clienti che operano in un Settore, quale quello della Sanità, di rilevanza costituzionale ed altresì l'attrazione delle migliori risorse umane, la serenità dei fornitori, l'affidabilità verso i creditori.

All'interno, essa consente di prendere e attuare le decisioni senza contrasti e di organizzare il lavoro senza controlli burocratici ed esercizi eccessivi dell'autorità.

Il Codice Etico contiene, pertanto, l'enunciazione:

- dei principi generali sulle modalità con cui intrattenere relazioni con gli interlocutori (definiti nel precedente paragrafo 1.2 e 1.5), corrispondenti ai valori di riferimento cui Kaster S.r.l. impronta le proprie attività;
- dei criteri di condotta verso ciascun gruppo o tipologia di interlocutori (definiti nel precedente paragrafo 1.2 e 1.5), che forniscono nello specifico le linee guida e le norme alle quali i Destinatari sono tenuti ad attenersi per prevenire ed impedire la commissione di reati rilevanti;
- dei meccanismi necessari ad attuare, monitorare e diffondere il rispetto e la conformità al Codice Etico e a garantirne il continuo miglioramento e aggiornamento.

1.8 Il valore della reciprocità

I rapporti interni alla Kaster S.r.l. nonché con i Destinatari del presente Codice Etico così come quelli con i terzi (clienti, fornitori, collaboratori esterni, partners, competitors, mezzi di comunicazione, il contesto civile ed economico nazionale ed internazionale) dovranno essere improntati a lealtà e correttezza, nella tutela degli interessi aziendali.

Lealtà e correttezza da parte dei terzi dovrà parimenti essere pretesa.

2. PRINCIPI GENERALI

2.1 - Imparzialità

Nelle decisioni che influiscono sulle relazioni con i suoi interlocutori (definiti nel precedente paragrafo 1.2 e 1.5), la scelta di chiunque operi per conto della Kaster S.r.l., la gestione del personale e/o l'organizzazione del lavoro, la selezione e la gestione dei fornitori, i rapporti con la comunità circostante e le istituzioni che la rappresentano, devono tener conto che la Kaster S.r.l. non pone in essere, vieta ed impedisce qualsiasi forma di discriminazione in relazione all'età, al sesso, allo stato di salute, alla razza, alla nazionalità, alle opinioni politiche e al credo religioso dei suoi interlocutori (definiti nel precedente paragrafo 1.2 e 1.5).

Kaster S.r.l. si impegna a creare e sviluppare rapporti di fiducia e di reciproca e duratura soddisfazione con gli interlocutori attuali e potenziali, nel rispetto degli

obblighi definiti dalla normativa vigente, dai contratti e dagli standard di qualità prefissati, adottando comportamenti non discriminatori. L'obiettivo è essere al servizio della Sanità pubblica e/o privata per rispondere ai loro bisogni e preferenze, con comportamenti sempre corretti e trasparenti, con professionalità, cortesia e credibilità.

2.2 - Comportamento nella gestione delle attività

Nella gestione di qualsiasi attività devono sempre evitarsi situazioni ove i soggetti coinvolti nelle transazioni siano, o possano anche solo apparire, in conflitto di interesse. Con ciò si intende sia il caso in cui un Destinatario persegua un interesse diverso dalle direttive della Kaster S.r.l. e dal bilanciamento degli interessi della stessa o si avvantaggi "personalmente" di opportunità d'affari della Kaster S.r.l., sia il caso in cui i rappresentanti dei clienti, dei fornitori o delle istituzioni pubbliche, agiscano in contrasto con i doveri fiduciari derivanti dalla posizione ricoperta.

Il Destinatario che, nell'espletamento della propria attività, sempre attinente all'oggetto e scopi ed in sintonia con le politiche aziendali, venga a trovarsi in situazioni che possano, o ritenga che possano, per ragioni anche di solo potenziale conflitto o concordanza di interessi personali, o essere, o anche solo apparire, influenti sui rapporti, deve informare immediatamente e rispettivamente, per iscritto, l'organo Amministrativo e/o il proprio superiore gerarchico nonché l'Organo di controllo.

2.3 – Riservatezza e Utilizzo di informazioni

Tutte le informazioni che non siano di pubblico dominio relative alla propria o ad altre Entità della Kaster S.r.l. o alla loro attività o affari, di cui un Destinatario sia a conoscenza in ragione delle funzioni svolte o, comunque, del rapporto di amministrazione e/o di lavoro, devono considerarsi riservate ed essere utilizzate solo per lo svolgimento dell'attività di amministrazione e/o lavorativa cui è addetto.

I Destinatari porranno ogni cura per evitare l'indebita diffusione di tali informazioni.

In ragione di ciò Kaster S.r.l. tutela la riservatezza delle informazioni in proprio possesso e si astiene dal ricercare e/o trattare dati riservati, salvo il caso di espressa e consapevole autorizzazione; in tal caso Kaster S.r.l. si atterrà scrupolosamente a quanto previsto dalla vigente normativa di legge.

2.4 - Rapporti con i soci

Il socio non è solo una fonte di finanziamento, ma un soggetto con opinioni e convinzioni di vario genere nonché titolare del perseguimento dello scopo e delle finalità societarie.

Per orientarsi nelle decisioni di investimento e nelle delibere, egli necessita, pertanto, di tutte le informazioni rilevanti disponibili.

Kaster S.r.l. crea le condizioni affinché la partecipazione dei Soci alle decisioni di Loro competenza sia diffusa e consapevole, promuovendo la parità di informazione.

Kaster S.r.l. si adopera affinché le performance economico-finanziarie siano tali da salvaguardare ed accrescere il valore dell'impresa, al fine di remunerare adeguatamente il rischio che il socio ha assunto con l'investimento dei propri capitali.

Kaster S.r.l. è impegnata nella creazione di valore a medio-lungo termine per i Soci, nel rispetto di una gestione socialmente responsabile, dell'efficienza aziendale e della salvaguardia del patrimonio. Il sistema di governo della Società è finalizzato a garantire tutela e rendimento per i capitali di tutti i Soci, conformemente a quanto previsto dalla legge. La Società si propone di operare in modo trasparente e responsabile. In questo senso, predispone apposite procedure per evitare che siano commessi sia reati di tipo societario e si impegna a evitare le asimmetrie informative e a fornire informazioni corrette, accurate e trasparenti ai Soci attraverso i mezzi di comunicazione appropriati, in modo che essi possano compiere scelte informate e consapevoli. Il dovere della Società non si esaurisce nello scrupoloso adempimento degli obblighi d'informazione previsti. La Società, infatti, è tenuta a rendersi concretamente disponibile con fonti d'informazioni supplementari – anche con riferimento ad attività, risultati,

programmi approvati dall'Organo Amministrativo e quant'altro d'interesse dei Soci.

La trasparenza contabile si fonda sulla verità, accuratezza e completezza dell'informazione di base per le relative registrazioni contabili. Ciascun collaboratore è tenuto a operare affinché i fatti di gestione siano rappresentati correttamente e tempestivamente nella contabilità, nel rispetto delle norme di legge e dei regolamenti interni. Per ogni operazione è conservata agli atti un'adeguata documentazione di supporto dell'attività svolta, in modo da consentire: l'agevole registrazione contabile; l'individuazione dei diversi livelli di responsabilità; la ricostruzione accurata dell'operazione, anche per ridurre la probabilità di errori interpretativi. Ciascuna registrazione deve riflettere esattamente ciò che risulta dalla documentazione di supporto. E' compito di ogni collaboratore far sì che la documentazione sia facilmente rintracciabile e ordinata secondo criteri logici. Chiunque tra il personale della Società venisse a conoscenza di omissioni, falsificazioni, trascuratezze della contabilità o della documentazione su cui le registrazioni contabili si fondano, è tenuto a riferire i fatti con le modalità previste nella specifica procedura.

2.5 - Valore delle risorse

Kaster S.r.l. valorizza le proprie risorse, necessarie per il raggiungimento dell'oggetto e scopi.

In funzione di tale scopo, Kaster S.r.l. promuove il valore delle risorse per migliorare ed accrescere il patrimonio e la competitività delle competenze possedute.

2.6 - Equità e correttezza nell'esercizio dell'autorità

Nella formalizzazione e gestione dei rapporti contrattuali che implicano relazioni gerarchiche, in special modo con dipendenti e collaboratori, Kaster S.r.l. è impegnata a fare in modo che l'autorità sia esercitata con equità e correttezza, evitando ogni abuso.

In particolare, Kaster S.r.l. impedisce che l'autorità si trasformi in esercizio del potere, lesivo della dignità e autonomia del dipendente e/o collaboratore e che le scelte di organizzazione del lavoro salvaguardino il valore dei medesimi.

2.7 - Integrità della persona

Kaster S.r.l. ritiene prioritari: l'integrità fisica e morale dei suoi dipendenti e collaboratori, condizioni di lavoro rispettose della dignità individuale ed ambienti di lavoro sicuri e salubri.

Non sono tollerate, pertanto, richieste o minacce volte ad indurre le persone ad agire contro la legge e il Codice Etico o ad adottare comportamenti lesivi delle opinioni e convinzioni personali di ciascuno.

2.8 - Trasparenza e completezza delle informazioni

I Destinatari sono tenuti a dare informazioni complete, trasparenti, comprensibili ed accurate, in modo tale che, nell'impostare i rapporti con l'azienda, gli interlocutori (definiti nel precedente paragrafo 1.2 e 1.5) siano in grado di prendere decisioni autonome e consapevoli degli interessi coinvolti, delle alternative e delle conseguenze rilevanti. Kaster S.r.l. richiede a tutti i soggetti che utilizzino risorse finanziarie della Società di agire secondo criteri improntati a legalità e correttezza, salvo informare, quando necessario, l'Organo di controllo sull'uso di esse.

I Destinatari che venissero a conoscenza di falsificazioni nella contabilità o nella relativa documentazione, hanno l'obbligo di riferire al proprio superiore e agli organi di controllo preposti.

Nella predisposizione di contratti, Kaster S.r.l. ha cura di specificare al contraente i comportamenti da tenere in tutte le circostanze previste, in modo chiaro e comprensibile.

2.9 - Buona fede e correttezza nell'esecuzione dei compiti e dei contratti

I contratti e gli incarichi di lavoro devono essere eseguiti ed espletati secondo buona fede e correttezza e quanto stabilito consapevolmente dalle parti, evitando qualsiasi indebito vantaggio.

Non è, pertanto, consentito avvalersi di lacune contrattuali o di eventi imprevisti, per rinegoziare i contratti e/o gli incarichi al solo scopo di sfruttare la posizione di dipendenza o di debolezza nelle quali l'interlocutore (definito nel precedente paragrafo 1.2 e 1.5.) si trovi e/o sia venuto a trovare.

2.10 - Qualità dei servizi e dei prodotti

Kaster S.r.l. orienta la propria attività alla soddisfazione ed alla tutela tenendo conto delle richieste che possono favorire un miglioramento della qualità dei prodotti e dei servizi.

In ogni caso, Kaster S.r.l. indirizza le proprie attività di ricerca, sviluppo e commercializzazione ad elevati standard di qualità dei propri servizi e delle forniture.

2.11 - Concorrenza leale

Kaster S.r.l. riconosce il valore e la funzione economica e sociale della concorrenza svolta nei limiti stabiliti dalla legge, astenendosi da comportamenti collusivi e/o di abuso di posizione dominante.

Kaster S.r.l. si impegna a denunciare agli organi istituzionalmente competenti, mediante strumenti di “reporting” adeguati, tutte le pratiche volte a ridurre la libera concorrenza nel mercato di cui venisse a conoscenza.

2.12 - Responsabilità verso la collettività

Kaster S.r.l. è consapevole dell'influenza che le proprie attività possono avere sulle condizioni e sul benessere generale della collettività ed opera attraverso un rigoroso programma di autoregolamentazione e controllo interno.

2.13 - Tutela ambientale

Kaster S.r.l. rispetta le leggi e i regolamenti vigenti, in materia ambientale, in ogni Paese ove si svolga la sua attività.

2.14. – Rinvio

Per tutto quanto non espressamente richiamato e previsto nella presente sezione si applicano altresì tutti i principi e le disposizioni contenute nelle sezioni I, II e IV del Codice Etico di Confindustria Dispositivi Medici al quale la Kaster ha formalmente aderito e disponibile al seguente link https://www.confindustriadm.it/codice-etico/

3. CRITERI DI CONDOTTA

Sezione I

Criteri di condotta in generale

3.1 - Trattamento delle informazioni

Le informazioni riguardanti gli interlocutori (definiti nel precedente paragrafo 1.2 e 1.5) sono trattate dalla Società nel pieno rispetto della riservatezza e della privacy degli interessati.

A tal fine sono applicate e costantemente aggiornate politiche e procedure specifiche per la protezione delle informazioni.

In particolare, la Kaster S.r.l.:

- definisce un'organizzazione per il trattamento delle informazioni che assicuri la corretta separazione dei ruoli e delle responsabilità;
- classifica le informazioni per livelli di criticità crescenti e adotta opportune contromisure in ciascuna fase del trattamento;
- impegna i soggetti terzi che intervengono nel trattamento delle informazioni alla sottoscrizione di patti di riservatezza.

3.2 - Regali, omaggi e benefici

Non è ammessa alcuna forma di regalo (offerta o ricevuta) che possa anche solo essere interpretata come eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia o, comunque, rivolta ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività collegabile a Kaster S.r.l.

In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri, o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio, anche di natura non economica.

Tale norma, che non ammette deroghe nemmeno in quei Paesi dove offrire doni di valore a partner commerciali è consuetudine, concerne sia i regali promessi o offerti sia quelli ricevuti; si precisa che per regalo si intende qualsiasi tipo di indebito beneficio.

In ogni caso, Kaster S.r.l. si astiene da pratiche non consentite dalla legge, dagli usi commerciali o dai codici etici - se noti - delle aziende o degli enti con cui ha rapporti.

I regali offerti - salvo quelli di modico valore - devono essere documentati in modo adeguato per consentire verifiche e autorizzati dal responsabile di funzione, il quale provvede a darne comunicazione all'Organo di controllo della Kaster S.r.l..

I Destinatari che ricevono omaggi o benefici non previsti dalle fattispecie consentite sono tenuti, secondo quanto previsto dalle procedure aziendali, a darne comunicazione all'Organo di controllo della Kaster S.r.l. che ne valuta l'entità e il valore e provvede, se lo ritiene necessario, a far notificare al mittente la politica della Kaster S.r.l. in materia.

3.3 - Comunicazione all'esterno

L'informazione verso l'esterno deve essere veritiera, trasparente e coerente con le politiche del Kaster S.r.l..

I rapporti con la stampa e con gli interlocutori (definiti nel precedente paragrafo 1.2 e 1.5) potranno essere tenuti solo dalle funzioni aziendali a ciò deputate o con l'autorizzazione di queste.

I Destinatari, chiamati a fornire verso l'esterno qualsiasi notizia, ove sprovvisti dei relativi poteri, sono tenuti ad ottenere preventiva autorizzazione dalle funzioni aziendali preposte al fine di concordarne i contenuti, coerentemente con le politiche aziendali.

Fermo restando quanto sopra, la comunicazione della Kaster S.r.l. verso i suoi interlocutori (definiti nel precedente paragrafo 1.2 e 1.5):

- è improntata al rispetto del diritto all'informazione; in nessun caso è permesso divulgare notizie o commenti falsi o tendenziosi;
- rispetta le leggi, le regole, le pratiche di condotta professionale;
- è realizzata con chiarezza, trasparenza e tempestività, salvaguardando, tra le altre, le informazioni "price sensitive" ed i segreti industriali.

E' evitata ogni forma di pressione o di acquisizione di atteggiamenti di favore da parte dei mezzi di comunicazione.

3.3bis – Rinvio

Per tutto quanto non espressamente richiamato e previsto nella presente sezione si applicano altresì tutti i principi e le disposizioni contenute nelle sezioni I, II e IV del Codice Etico di Confindustria Dispositivi Medici al quale la Kaster ha formalmente aderito e disponibile al seguente link https://www.confindustriadm.it/codice-etico/

Sezione II

Criteri di condotta nelle relazioni con i dipendenti e i collaboratori

3.4 - Selezione del personale

La valutazione del personale da assumere è effettuata in base alla corrispondenza dei profili dei candidati con quelli attesi in relazione alle esigenze aziendali e nel rispetto delle pari opportunità per tutti i soggetti selezionati ed i principi di corretta selezione.

Le informazioni richieste al candidato sono strettamente collegate alla verifica degli aspetti previsti dal profilo professionale e psico-attitudinale, nel rispetto della sfera privata e delle opinioni del medesimo.

La Kaster S.r.l., nei limiti delle informazioni disponibili, adotta opportune misure per evitare favoritismi, nepotismi, o pratiche clientelari nelle fasi di selezione ed assunzione.

3.5 Costituzione del rapporto di lavoro

Il personale è assunto con regolare contratto di lavoro. E' vietata qualsiasi forma di lavoro irregolare.

All'atto della costituzione del rapporto di lavoro, anche autonomo, ogni dipendente e/o collaboratore riceve accurate informazioni riguardanti:

- le caratteristiche della funzione, delle mansioni e/o dell'incarico da svolgere;

- gli elementi normativi e retributivi, come regolati dal contratto collettivo nazionale di lavoro e/o i criteri di determinazione del compenso;
- le norme e procedure adottate al fine di evitare i possibili rischi per la salute connessi all'attività lavorativa e/o all'incarico da svolgere nonché quelle adottate per prevenire la commissione dei reati c.d. rilevanti;
- i contenuti del Codice Etico della Kaster S.r.l., anche tramite consegna di un suo estratto, quale parte integrante della documentazione afferente il rapporto di lavoro subordinato o autonomo.

Tali informazioni sono presentate al dipendente e/o al collaboratore in modo che l'accettazione del contratto di lavoro e/o dell'incarico sia basata su un'effettiva comprensione da parte del medesimo delle informazioni suddette.

3.6 - Gestione del personale

Kaster S.r.l. evita qualsiasi forma di discriminazione nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori.

Nell'ambito dei processi di gestione e sviluppo del personale, così come in fase di selezione, le decisioni prese sono basate sulla corrispondenza tra profili attesi e profili posseduti dagli interessati e/o su considerazioni di merito.

L' assunzione e/o il conferimento di incarichi sono, anch'essi, stabiliti in considerazione delle competenze e delle capacità; compatibilmente con l'efficienza generale del lavoro, sono favorite quelle flessibilità nell'organizzazione del lavoro che agevolano la gestione dello stato di maternità e, in generale, della cura dei figli.

La valutazione dei dipendenti è effettuata dalla competente funzione aziendale coinvolgendo i responsabili, la Direzione del personale e, per quanto possibile, i soggetti che sono entrati in relazione con il valutato.

Nei limiti delle informazioni disponibili e della tutela della privacy, la Direzione del personale opera per impedire forme di nepotismo.

3.6.1. Valorizzazione e formazione delle risorse

I responsabili utilizzano e valorizzano pienamente tutte le professionalità presenti nella struttura mediante l'attivazione degli strumenti disponibili per favorire lo sviluppo e la crescita dei propri collaboratori.

In quest'ambito, riveste particolare importanza la comunicazione da parte dei responsabili dei punti di forza e di debolezza del dipendente, in modo che quest'ultimo possa tendere al miglioramento delle proprie competenze anche attraverso una formazione mirata.

Kaster S.r.l. mette a disposizione di tutti i dipendenti strumenti informativi e formativi, con l'obiettivo di valorizzare e accrescere le specifiche competenze professionali del personale.

È prevista una formazione periodica impartita in determinati momenti della vita aziendale del dipendente e una formazione ricorrente rivolta al personale operativo.

3.6.2 Gestione del tempo di lavoro dei dipendenti

Ogni responsabile è tenuto a valorizzare il tempo di lavoro dei dipendenti, richiedendo prestazioni coerenti con l'esercizio delle loro mansioni e con i piani di organizzazione del lavoro.

Costituisce abuso della posizione di autorità richiedere, come atto dovuto al superiore gerarchico, prestazioni, favori personali o qualunque comportamento che configuri una violazione del presente Codice Etico.

3.6.3 - Coinvolgimento dei dipendenti e dei collaboratori

E' assicurato il coinvolgimento dei dipendenti e dei collaboratori nello svolgimento del lavoro e/o dell'incarico, anche prevedendo momenti di partecipazione a discussioni e decisioni funzionali alla realizzazione degli obiettivi aziendali.

Il dipendente e/o il collaboratore deve partecipare a tali momenti con spirito di collaborazione ed indipendenza di giudizio.

L'ascolto dei vari punti di vista, compatibilmente con le esigenze aziendali, consente al responsabile di formulare le decisioni finali; il dipendente e/o il collaboratore deve, comunque, concorrere sempre all'attuazione delle attività stabilite.

3.7 - Interventi sull'organizzazione del lavoro

Nel caso di riorganizzazioni del lavoro è salvaguardato il valore delle risorse umane prevedendo, ove possibile, azioni di formazione e/o di riqualificazione professionale.

In tali eventualità, compatibilmente alle esigenze organizzative e produttive, Kaster S.r.l. persegue le seguenti finalità:

- le ricadute occupazionali delle riorganizzazioni del lavoro devono essere distribuite il più uniformemente possibile tra tutti i dipendenti, coerentemente con l'esercizio efficace ed efficiente dell'attività d'impresa;
- in caso di eventi nuovi o imprevisti, oggettivamente verificabili, il dipendente può essere assegnato a mansioni e/o incarichi diversi rispetto a quelli svolti in precedenza, purchè confacenti all'inquadramento e professionalità posseduti.

3.8 - Sicurezza e salute

Kaster S.r.l., anche alla luce del d.lgs. 81 del 2008, rispetta e fa rispettare la normativa vigente in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, diffondendo e consolidando la cultura della sicurezza, sviluppando la consapevolezza dei rischi, promuovendo comportamenti responsabili da parte di tutti i dipendenti e collaboratori e preservando, soprattutto con azioni preventive, la salute e la sicurezza dei lavoratori e l'interesse degli altri interlocutori (definiti nel precedente paragrafo 1.2 e 1.5).

A tal fine, la struttura interna, attenta all'evoluzione degli scenari di riferimento ed al conseguente mutamento delle potenziali situazioni di rischio, realizza interventi di natura tecnica ed organizzativa, attraverso:

- l'introduzione di un sistema di gestione dei rischi e della sicurezza;
- una continua analisi del rischio e della criticità dei processi e delle risorse da proteggere;
- l'adozione delle migliori tecnologie;
- il controllo e l'aggiornamento delle metodologie di lavoro;

- l'apporto di interventi formativi e di comunicazione.

3.9 - Tutela della privacy

La privacy dei dipendenti e dei collaboratori è tutelata adottando standard che specificano le informazioni che Kaster S.r.l. richiede ai medesimi e le relative modalità di trattamento e conservazione.

È vietata qualsiasi indagine sulle idee, le preferenze, i gusti personali e la vita privata dei collaboratori.

Tali standard prevedono inoltre il divieto, fatte salve le ipotesi previste dalla legge, di comunicare/diffondere i dati personali senza previo consenso dell'interessato e stabiliscono le regole per il controllo, da parte di ciascun dipendente e/o collaboratore, delle norme a protezione della privacy.

Nel caso di trattamento di dati sensibili, ai sensi del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e del GDPR 679/2016, Kaster S.r.l. adotta tutte le precauzioni necessarie e gli adempimenti prescritti dalla legge.

3.10 - Integrità e tutela della persona

Kaster S.r.l. si impegna a tutelare l'integrità morale dei dipendenti e collaboratori garantendo il diritto a condizioni di lavoro rispettose della dignità della persona.

Per questo motivo essa salvaguarda i lavoratori da atti di violenza psicologica e contrasta qualsiasi atteggiamento o comportamento discriminatorio o lesivo della persona, delle sue convinzioni e delle sue preferenze.

E' vietata qualsiasi forma, anche verbale, di molestie sessuali e qualsiasi altro comportamento che possa turbare la sensibilità della persona.

Il dipendente e/o il collaboratore della Kaster S.r.l. che ritenga di essere stato oggetto di molestie o di essere stato discriminato per motivi legati all'età, al sesso, alla razza, allo stato di salute, alla nazionalità, alle opinioni politiche e al credo religioso, deve segnalare l'accaduto al suo diretto responsabile, che riferirà all'Organo di controllo per la valutazione dell'effettiva violazione del Codice Etico.

Le disparità non sono, tuttavia, considerate discriminazione se giustificate o giustificabili sulla base di criteri oggettivi.

3.11 - Doveri dei dipendenti e dei collaboratori

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di legge e di contratto il dipendente e/o il collaboratore deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta e dall'interesse della Kaster S.r.l. e comportarsi secondo buona fede e correttezza nell'esecuzione dell'attività a lui affidata.

3.11.1. Gestione delle informazioni

Il dipendente e/o il collaboratore deve conoscere ed attuare quanto previsto dalle politiche aziendali in tema di sicurezza delle informazioni per garantirne l'integrità, la riservatezza e la disponibilità.

Egli è tenuto ad elaborare i propri documenti utilizzando un linguaggio chiaro, oggettivo ed esaustivo, consentendo le eventuali verifiche da parte di colleghi, responsabili o soggetti esterni autorizzati a farne richiesta.

3.11.2. Conflitto di interessi

Tutti i dipendenti e i collaboratori della Kaster S.r.l. sono tenuti ad evitare le situazioni in cui si possono manifestare conflitti di interessi e ad astenersi dall'avvantaggiarsi personalmente di opportunità di affari di cui sono venuti a conoscenza nel corso dello svolgimento delle proprie funzioni e/o incarichi.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, possono determinare conflitto di interessi le seguenti situazioni:

- svolgere una funzione di vertice e avere interessi economici con fornitori, clienti o concorrenti anche attraverso i propri o altrui familiari;
- curare i rapporti con i fornitori e svolgere attività lavorativa, anche per il tramite di un familiare, presso i fornitori;
- accettare denaro o favori da persone o aziende che sono o intendono entrare in rapporti con Kaster S.r.l.

Nel caso in cui si manifesti anche solo l'apparenza di un conflitto di interessi il dipendente e/o il collaboratore è tenuto a darne comunicazione al proprio responsabile e/o referente, il quale, secondo le modalità previste, informa l'Organo di controllo della Kaster S.r.l., che ne valuta, caso per caso, l'effettiva sussistenza e rilevanza.

Il dipendente e/o il collaboratore è tenuto, inoltre, a dare informazioni circa le attività svolte al di fuori del tempo di lavoro, nel caso in cui queste possano concretamente apparire e/o risultare in conflitto di interessi con Kaster S.r.l.

3.11.3. Utilizzo dei beni della Società

Ogni dipendente e/o collaboratore è tenuto ad operare con diligenza per tutelare i beni aziendali, attraverso comportamenti responsabili ed in linea con le procedure operative predisposte per regolamentarne l'utilizzo, documentando con precisione il loro utilizzo.

In particolare, i dipendenti e i collaboratori devono:

- utilizzare con scrupolo e parsimonia i beni loro assegnati, prestando particolare attenzione alla gestione delle risorse finanziarie della Kaster S.r.l. di cui sia in possesso e/o, comunque, disponga;
- evitare utilizzi impropri dei beni aziendali che possano essere causa di danno o di riduzione di efficienza o, comunque, in contrasto con l'interesse dell'azienda.

Ogni dipendente e/o collaboratore è responsabile della protezione delle risorse a lui affidate ed ha il dovere di informare tempestivamente le unità preposte di eventuali minacce o eventi dannosi per Kaster S.r.l.

Kaster S.r.l. si riserva il diritto di impedire utilizzi non consentiti e/o impropri dei propri beni ed infrastrutture attraverso l'impiego di sistemi contabili, di reporting di controllo finanziario e di analisi e prevenzione dei rischi, fermo restando il rispetto di quanto previsto dalle leggi vigenti.

Per quanto riguarda le applicazioni informatiche, ogni dipendente e/o collaboratore è tenuto a:

- adottare scrupolosamente quanto previsto dalle politiche di sicurezza aziendali, al fine di non compromettere la funzionalità e la protezione dei sistemi informatici;
- utilizzare i mezzi informatici della Kaster S.r.l. esclusivamente per ragioni di lavoro di interesse della Società stessa e per migliorare le proprie co-

noscenze tecniche inerenti le mansioni e/o incarichi a lui assegnate o affidati;

- evitare l'uso dei mezzi informatici della Kaster S.r.l. per visitare siti internet estranei all'attività affidata ovvero immorali e/o contrari alla decenza, o usare tali mezzi per diffondere, senza le prescritte autorizzazioni, informazioni personali, riservate e qualsiasi altro materiale della Kaster S.r.l..

Sezione III
Criteri di condotta nelle relazioni con i clienti/utenti

3.12 - Imparzialità

Kaster S.r.l. non discrimina arbitrariamente i propri clienti od utenti.

3.13 - I contratti e le comunicazioni ai clienti

I contratti e le comunicazioni ai clienti ed utenti della Kaster S.r.l., compresi i messaggi pubblicitari ed il contenuto del sito internet aziendale, sono:

- chiari e semplici, formulati con un linguaggio analogo a quello normalmente adoperato dagli interlocutori (definiti nel precedente paragrafo 1.2 e 1.5);
- conformi alle normative vigenti, senza ricorrere a pratiche elusive o, comunque, scorrette;
- completi, così da non trascurare alcun elemento rilevante ai fini della decisione del cliente.

Scopi e destinatari delle comunicazioni determinano, di volta in volta, la scelta dei canali di contatto più idonei alla trasmissione dei contenuti, senza ricorrere a pressioni e/o sollecitazioni e non utilizzando strumenti di comunicazione ingannevoli o non veritieri.

Kaster S.r.l. comunica in maniera tempestiva ogni informazione relativa a:

- eventuali modifiche al contratto;
- eventuali variazioni delle condizioni economiche e tecniche di erogazione del servizio e/o vendita dei prodotti;

- esiti di verifiche compiute nel rispetto degli standard richiesti dalle Autorità di controllo.

3.14 - Stile di comportamento dei dipendenti e collaboratori

Lo stile di comportamento dei dipendenti e collaboratori della Kaster S.r.l. nei confronti della clientela ed utenza è improntato alla disponibilità, al rispetto e alla cortesia, nell'ottica di un rapporto collaborativo e di elevata professionalità.

3.15 - Controllo della qualità

Kaster S.r.l. garantisce adeguati standard di qualità dei servizi/prodotti offerti sulla base di livelli predefiniti e controlla periodicamente la qualità percepita.

3.16 - Coinvolgimento della clientela

Kaster S.r.l. provvede a dare sempre riscontro ai suggerimenti e ai reclami da parte degli utenti e delle associazioni a loro tutela, avvalendosi di sistemi di comunicazione idonei e tempestivi.

E' cura della Kaster S.r.l. informare i clienti od utenti del ricevimento delle loro comunicazioni e dei tempi necessari per le risposte che, comunque, dovranno essere brevi.

Per garantire il rispetto di tali standard di comportamento, è attivato un sistema di controllo sulle procedure che regolano il rapporto con i clienti ed utenti.

3.17 - Gestione delle posizioni creditorie

Kaster S.r.l. non abusa delle proprie posizioni creditorie verso i propri clienti od utenti al fine di trarne vantaggio o qualsiasi altra utilità. Nel recupero del credito Kaster S.r.l. agisce secondo criteri oggettivi e documentabili:

- avviando procedure di recupero a partire dalle posizioni creditorie più risalenti;
- informando preventivamente il debitore sulla posizione e sull'ammontare del credito vantato;
- cercando, in ogni caso, di risolvere tali posizioni in via amichevole.

3.17bis. – Rinvio

Per tutto quanto non espressamente richiamato e previsto nella presente sezione si applicano altresì tutti i principi e le disposizioni contenute nelle sezioni I, II e IV del Codice Etico di Confindustria Dispositivi Medici al quale la Kaster ha formalmente aderito e disponibile al seguente link https://www.confindustriadm.it/codice-etico/

Sezione IV

Criteri di condotta nelle relazioni con i fornitori

3.18 - Scelta del fornitore

I processi di acquisto sono improntati alla ricerca del massimo vantaggio competitivo per Kaster S.r.l., alla concessione delle pari opportunità per ogni fornitore, alla lealtà e all'imparzialità nel rispetto dei principi di efficacia ed efficienza e della par condicio e libera concorrenza.

In particolare, i dipendenti e i collaboratori addetti a tali processi sono tenuti a:

- non precludere ad alcuno, in possesso dei requisiti richiesti, la possibilità di competere all'affidamento di incarichi e/o alla stipula di contratti, adottando nella scelta dei candidati criteri oggettivi e documentabili;
- assicurare una concorrenza sufficiente.

Per alcune categorie merceologiche, Kaster S.r.l. dispone di un albo fornitori i cui criteri di qualificazione non costituiscono barriera di accesso.

Per Kaster S.r.l. sono requisiti di riferimento:

- la disponibilità, opportunamente documentata, di adeguati e idonei mezzi, anche finanziari, strutture organizzative, capacità e risorse progettuali, know-how;
- l'esistenza ed effettiva attuazione, nei casi in cui le specifiche Kaster S.r.l. lo prevedano, di sistemi di qualità aziendali adeguati;

- nel caso in cui la fornitura comprenda know-how o diritti di terzi, l'ottenimento da parte del fornitore di una quota significativa di valore aggiunto.

Kaster S.r.l. si riserva il diritto, senza pregiudizio nei confronti di altri possibili fornitori, di instaurare rapporti privilegiati (mediante la previsione nei rispettivi capitolati) con tutti i soggetti che adottino regole di comportamento analoghe a quelle adottate dalla Società con il presente Codice Etico.

3.19 - Integrità e indipendenza nei rapporti

Le relazioni con i fornitori sono oggetto di un costante monitoraggio da parte della Kaster S.r.l., con l'ausilio dell'Organo di controllo.

Tali relazioni comprendono anche i contratti finanziari e di consulenza.

La stipula di un contratto con un fornitore e/o consulente deve sempre essere preceduta da una selezione e basarsi su rapporti di estrema chiarezza, evitando qualsiasi forma di dipendenza gerarchica e/o assoggettamento al potere disciplinare.

Per garantire la massima trasparenza ed efficienza del processo di acquisto Kaster S.r.l. attua procedure che prevedono:

- una rotazione dei dipendenti e/o collaboratori preposti agli acquisti, con contestuale attribuzione ai medesimi di mansioni e/o di incarichi confacenti quelli svolti;
- la separazione dei ruoli tra l'unità richiedente la fornitura e l'unità stipulante il contratto;
- un'adeguata tracciabilità delle scelte adottate;
- la conservazione delle informazioni nonché dei documenti ufficiali di gara e contrattuali.

3.19bis – Rinvio

Per tutto quanto non espressamente richiamato e previsto nella presente sezione si applicano altresì tutti i principi e le disposizioni contenute nelle sezioni I, II e IV del Codice Etico di Confindustria Dispositivi Medici al quale la Kaster ha

formalmente aderito e disponibile al seguente link https://www.confindustriadm.it/codice-etico/

Sezione V

Criteri di condotta nelle relazioni con la collettività

3.20 Rapporti economici con partiti, organizzazioni sindacali ed associazioni

Kaster S.r.l. non finanzia partiti o associazioni con finalità politiche né in Italia né all'estero, loro rappresentanti o candidati, né effettua sponsorizzazioni di congressi o feste che abbiano un fine esclusivo di propaganda politica. Si astiene da qualsiasi pressione diretta o indiretta ad esponenti politici.

Kaster S.r.l. non eroga contributi ad organizzazioni con le quali può ravvisarsi un conflitto di interessi.

E', tuttavia, consentito cooperare, anche finanziariamente, con tali organizzazioni per specifici progetti in base ai seguenti criteri:

- finalità riconducibile all'oggetto e scopi della Kaster S.r.l.;
- destinazione chiara e documentabile delle risorse;
- espressa autorizzazione da parte delle funzioni preposte alla gestione di tali rapporti nell'ambito della Kaster S.r.l..

3.21 - Contributi e sponsorizzazioni

Kaster S.r.l. può aderire alle richieste di contributi limitatamente alle proposte provenienti da enti e associazioni dichiaratamente senza fini di lucro e con regolari statuti e atti costitutivi o che operano nel settore della ricerca nel campo sanitario, che siano di elevato valore culturale o scientifico o benefico e che abbiano rilevanza nazionale o, in ogni caso, che coinvolgano un notevole numero di cittadini.

Le attività di sponsorizzazione, che possono riguardare i temi del sociale, dell'ambiente, dello sport, dello spettacolo, dell'arte e/o della sanità, sono desti-

nate solo ad eventi che offrano garanzia di qualità o per i quali Kaster S.r.l. può collaborare alla progettazione, in modo da garantirne originalità ed efficacia.

In ogni caso, nella scelta delle proposte cui aderire, Kaster S.r.l. presta particolare attenzione per evitare ogni possibile conflitto di interessi di ordine personale o aziendale.

Per garantire coerenza ai contributi e alle sponsorizzazioni, la gestione è regolata da un'apposita procedura nonché dai principi ispiratori del Codice Medtech Europe per le sponsorizzazioni ed i contributi nei riguardi degli Enti ed operatori sanitari ed altresì dal Codice Etico di Confindustria Dispositivi medici al quale la Kaster S.r.l. ha aderito e disponibile al seguente link https://www.confindustriadm.it/codice-etico/

3.22 - Rapporti con le istituzioni

Ogni rapporto con le istituzioni, anche internazionali, è riconducibile esclusivamente a forme di comunicazione volte a valutare le implicazioni dell'attività legislativa e amministrativa nei confronti della Kaster S.r.l., a rispondere a richieste informali e ad atti di verifica ispettiva o, comunque, a rendere nota la posizione su temi rilevanti per Kaster S.r.l..

A tal fine, Kaster S.r.l. si impegna a:

- instaurare, senza alcun tipo di discriminazione, canali stabili di comunicazione con tutti gli interlocutori istituzionali a livello locale, nazionale internazionale e comunitario;
- rappresentare gli interessi e le posizioni della Società in maniera trasparente, rigorosa e coerente, evitando atteggiamenti di natura collusiva.

Al fine di garantire la massima chiarezza nei rapporti, i contatti con gli interlocutori istituzionali avvengono esclusivamente tramite referenti che abbiano ricevuto esplicito mandato dal vertice della Kaster S.r.l.

3.23 - Antitrust e organi regolatori

Kaster S.r.l. dà piena e scrupolosa osservanza alle regole antitrust ed alle disposizioni emanate dalle Authority regolatrici del mercato; sia essa la AGCM

(Autorità Garante per la concorrenza ed il mercato) che l'ANAC (l'Autorità Nazionale Anti Corruzione).

La Società è tenuta ad evitare tutte le iniziative di rilevanza antitrust.

La funzione competente della Kaster S.r.l. dà le linee guida in materia di politica della concorrenza e fornisce il necessario supporto al management.

Kaster S.r.l. non nega, nasconde o ritarda alcuna informazione richiesta dall'Autorità e agli altri organi di regolazione nelle loro funzioni ispettive, e collabora attivamente nel corso delle procedure istruttorie.

Per garantire la massima trasparenza, Kaster S.r.l. è impegnata a non trovarsi con dipendenti di qualsiasi Authority e loro familiari in situazioni di conflitto di interessi.

3.24. – Rinvio

Per tutto quanto non espressamente richiamato e previsto nella presente sezione si applicano altresì tutti i principi e le disposizioni contenute nelle sezioni I, II e IV del Codice Etico di Confindustria Dispositivi Medici al quale la Kaster ha formalmente aderito e disponibile al seguente link https://www.confindustriadm.it/codice-etico/

4. CONTROLLO INTERNO

4.1 – Il Sistema di controllo interno

La Kaster S.r.l. in fase di prima attuazione si atterrà scrupolosamente ai principi ed alle norme contenute nel presente Codice Etico. Al termine del procedimento di adozione ed implementazione del Modello organizzativo ex d.lgs. 231/2001 si doterà di un Sistema di Controllo Interno per contribuire al costante rispetto delle norme nazionali ed estere, che disciplinano il regolare e legittimo svolgimento delle attività aziendali.
Tale Sistema sarà costruito ed improntato alle seguenti regole e caratteristiche che sin da subito si procedono a definire.
In particolare, tale sistema di controllo consisterà in un insieme di regole di comportamento, procedure e metodologie che consentono di contrastare ade-

guatamente gli errori, le frodi e i fattori di rischio che ostacolano il corretto svolgimento delle attività stesse, con l'obiettivo di fornire adeguata tutela alla società e a tutti i soggetti che interagiscono, a vario titolo, con la Kaster S.r.l..

Uno dei punti fondamentali del Sistema, del quale il presente Codice costituisce termine di riferimento, è la "cultura del controllo", che Kaster S.r.l. è impegnata a diffondere presso tutti i Destinatari, come sopra individuati, ai quali, in funzione e nella consapevolezza dei compiti loro affidati nell'organizzazione aziendale, è demandato, insieme all'Organo di Controllo (OdV) e *l'Internal Auditing*, di assicurarne il funzionamento.

4.2 – L'Organo di controllo: l'Organismo di Vigilanza (c.d. OdV).

L'Organo di controllo (OdV) è composto da un membro esterno scelto sulla base di una selezione, in possesso delle qualità richieste affinché possa effettuare i compiti assicurando la competenza e professionalità richieste dalla carica ricoperta (con particolare riferimento alla materia legale e/o contabile e/o finanziaria).

Il componente dell'Organo di controllo è nominato dall'Amministratore Unico e resta in carica per tre anni, se confermati anche tacitamente allo scadere di ciascun anno.

Il componente possiede requisiti di indipendenza derivanti dal fatto di non intrattenere né di aver, di recente, intrattenuto, neppure indirettamente, con Kaster S.r.l., relazioni tali da condizionarne, in qualsiasi momento, l'autonomia di giudizio.

Non possono ricoprire la posizione di componente dell'Organo di controllo e se, nominati, decadono dalla carica:

- coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 2382 cod. civ., ovvero chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della Società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo.

Il compenso annuale del membro dell'Organo di controllo (OdV) è determinato dall'Amministratore Unico.

L'Organo di controllo (OdV) si riunisce periodicamente, di norma, ogni trimestre, salvo casi d'urgenza e/o diverse disposizioni regolamentari assunte dall'OdV con proprio atto.

Delle riunioni è redatto un verbale, trascritto nell'apposito libro, tenuto a cura dell'Organo di controllo (OdV).

L'Organo di controllo (OdV) può essere convocato in qualsiasi momento dagli organi societari al fine di riferire in ordine a circostanze significative in relazione al rispetto ed all'idoneità preventiva del Modello organizzativo.

L'Organo di controllo (OdV) ha piena autonomia finanziaria per lo svolgimento dei propri compiti; a tal fine annualmente comunica all'Amministratore Unico la dotazione delle risorse finanziarie previste come necessarie, fatte salvi eventuali richieste di integrazione per esigenze sopravvenute.

4.3 - Compiti dell'Organo di controllo in materia di attuazione e controllo del Codice Etico

Sono assegnati all'Organo di controllo (OdV) i seguenti compiti:

- dare piena attuazione al D.Lgs. n. 231 del 2001, vigilando sul corretto funzionamento e sull'osservanza del Modello organizzativo da parte dei Destinatari;
- esprimere pareri in merito alla revisione delle più rilevanti politiche e procedure, allo scopo di garantirne la coerenza con il Codice Etico;
- suggerire la revisione del Codice Etico e delle Procedure aziendali, anche in coerenza con le riforme legislative ed effettuare una costante ricognizione delle attività aziendali al fine di monitorare ed integrare, laddove necessario, le aree a rischio di reato ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2001;
- valutare il piano di lavoro predisposto dal responsabile della funzione Internal Auditing di Kaster S.r.l. e le relazioni periodiche dello stesso;
- valutare la corretta gestione delle risorse finanziarie, nel rispetto del Codice Etico, degli standards e delle procedure del Modello organizzativo idoneo a prevenire reati.

Ai fini dello svolgimento delle sue funzioni, l'Organo di controllo potrà avvalersi della collaborazione della struttura di Internal Auditing di Kaster S.r.l. e dei Referenti, così come di seguito individuati.

4.4 - Funzioni di Internal Auditing della Kaster S.r.l.

L'Amministratore Uncio della Kaster S.r.l. individua il responsabile della funzione di *Internal Auditing* cui sono assegnati i seguenti ulteriori compiti:

- cooperazione con l'Organo di controllo;
- predisposizione di un piano di lavoro annuale delle attività da implementare e redazione delle relative relazioni periodiche;
- segnalazione di eventuali violazioni del Codice Etico all'Organo di controllo;
- espletamento di specifici incarichi, di volta in volta assegnati dall'Organo di controllo, in funzione del piano di lavoro e delle necessità che si manifesteranno.

4. 5 - Poteri dell'Organo di controllo

L'Organo di controllo ha il potere di chiedere all'Organo di Amministrazione nonché ad ogni altro Destinatario della Kaster S.r.l., notizie, informazioni e documenti inerenti l'attività svolta ed ha libero accesso alla documentazione aziendale necessaria per l'adempimento dei propri compiti. L'Organo di controllo ha, altresì, il potere di chiedere al Consiglio di Amministrazione l'irrogazione di sanzioni a carico di chiunque violi il Codice Etico o non adempia ai relativi obblighi di informazione.

Al fine di vigilare sui vertici aziendali, l'Organo di controllo, o un suo componente delegato, può assistere alle sedute dell'Assemblea, sia essa ordinaria o straordinaria, ed alle riunioni dell'Organo di Amministrazione e/o di Direzione nonché del Collegio Sindacale.

L'Organo di controllo, laddove si manifesti la necessità di avvalersi di specializzazioni non presenti al proprio interno, può avvalersi dell'apporto tecnico di consulenti esterni ai quali delegare circoscritti ambiti di indagine. I consulenti

esterni sono tenuti a riferire i risultati del loro operato direttamente all'Organo di controllo.

Al fine di vigilare sul corretto funzionamento e sull'osservanza del Codice Etico e degli standards e delle procedure del Modello organizzativo da parte dei Destinatari, l'Organo di controllo si coordina con le funzioni competenti presenti presso Kaster S.r.l. e nomina, per ogni divisione e funzione della Kaster S.r.l. uno o più referenti (i "*Referenti*"). L'Organo di controllo ha facoltà di invitare i Referenti a partecipare alle proprie riunioni al fine di segnalare potenziali e/o consumate violazioni del Codice Etico e degli standard e delle procedure del Modello organizzativo, ovvero fornire altre notizie ritenute rilevanti in relazione a Kaster S.r.l.

I Referenti scelti dall'Organo di controllo hanno - ciascuno entro la divisione e/o Area e/o funzione di propria competenza - i seguenti compiti:

- verifica del corretto funzionamento e dell'osservanza del Codice Etico e degli standard e delle procedure del Modello organizzativo da parte dei Destinatari;
- segnalazione tempestiva di ogni violazione o comportamento non coerente con il Codice Etico, gli standards e le procedure del Modello organizzativo.

4.6 - Segnalazioni all'Organo di controllo

Ciascun Destinatario ha l'obbligo di riferire all'Organo di controllo (OdV) notizie relative alla commissione di reati all'interno della società, nonché a comportamenti non coerenti con i principi e le procedure previste dal Modello organizzativo.

L'Organo di controllo provvede a stabilire per ogni interlocutore (definito nel precedente paragrafo 1.2 e 1.5) dei canali di comunicazione cui poter rivolgere le proprie segnalazioni.

La Kaster è consapevole che con la L. 179/2017 all' art. 6 del Decreto sono stati introdotti i commi 2bis, 2ter e 2quater disponendo quanto segue: *"2bis. I modelli….prevedono a) uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell'art. 5, comma 1 lettere a e b, di presentare, a tutela dell'integrità dell'Ente, segnala-*

zioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'Ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione; b) almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante; c) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente alla segnalazione; d) nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e, sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

2ter. L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni di cui al comma 2bis può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo.

2quater. Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'art. 2103 c.c., nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. E' onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demensionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalzione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa".

In fase di prima attuazione del Modello, Kaster S.r.l. attiverà i seguenti canali per le segnalazioni all'Organo di Controllo (OdV) di cui sarà data pubblicità sul sito istituzionale, nella sezione relativa alla pubblicazione del Modello:

- mediante posta ordinaria all'indirizzo Via Italo Panattoni, 160 - 00189 Roma, Italia; avendo cura di specificare che trattasi di corrispondenza riservata diretta all'Organismo di Vigilanza;

- mediante mail all'indirizzo che sarà specificatamente approntato;

Entrambi i canali dovranno assicurare il massimo della riservatezza agli interlocutori che avranno segnalato violazioni al Modello; in particolare, l'indirizzo mail attivo per le segnalazioni è consultabile unicamente dall'Organo di Controllo (OdV), unico a detenere le password per l'accesso; mentre l'indirizzo fisico, ove è possibile ricevere via posta le segnalazioni dirette all'Organo di Controllo (OdV), è predisposto (con indicazione fornita al personale di non aprire la corrispondenza diretta all'OdV) al fine di far giungere all'OdV la corrispondenza in busta chiusa.

In alternativa a tali canali di comunicazione, gli interlocutori di Kaster S.r.l. (definiti nel precedente paragrafo 1.2 e 1.5) sono tenuti a segnalare con qualsiasi mezzo, per iscritto, ogni ipotesi di violazione del Codice Etico all'Organo di controllo (OdV), il quale assicurerà la riservatezza dell'identità del segnalante, nonché la tutela della reputazione del segnalato, fatti salvi gli obblighi di legge ed i diritti della società o delle persone coinvolte.

L'Amministratore Unico di Kaster S.r.l. è tenuto a dare piena informazione all'Organo di controllo (OdV) sulle questioni che rientrano nelle competenze dell'Organo medesimo.

Laddove anonime, le segnalazioni devono essere puntuali, non generiche e devono descrivere in maniera circostanziata fatti e persone oggetto della segnalazione stessa.

Le segnalazioni sopra indicate sono obbligatoriamente valutate dall'Organismo di Vigilanza che attiva un processo di accertamento della verità e fondatezza della segnalazione ricevuta.

La Società si impegna ad adottare misure idonee per garantire la riservatezza dell'identità di chi trasmette informazioni all'Organismo di Vigilanza, purché queste ultime siano veritiere e utili per identificare comportamenti difformi da quanto previsto dalle procedure del Modello. Saranno tuttavia opportunamente sanzionati comportamenti volti esclusivamente a rallentare l'attività dell'OdV.

L'Organismo di Vigilanza si impegna comunque a garantire i segnalanti in buona fede contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione e,

in ogni caso, è assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente o in mala fede.

Oltre alle segnalazioni relative a violazioni di carattere generale sopra descritte, devono essere trasmesse all'Organismo di Vigilanza le notizie relative ai procedimenti disciplinari attivati in relazione a "notizia di violazione" del Modello e alle sanzioni erogate (ivi compresi i provvedimenti assunti verso i dipendenti) ovvero ai provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni.

5. COMUNICAZIONE E FORMAZIONE

Il Codice Etico è portato a conoscenza degli interlocutori interni ed esterni (definiti nel precedente paragrafo 1.2 e 1.5) mediante apposite attività di comunicazione, anche mediante la pubblicazione sul sito internet della Società.

Allo scopo di assicurare la corretta comprensione del Codice Etico a tutti i dipendenti e collaboratori della Kaster S.r.l., la Direzione del personale predispone e realizza, anche in base alle indicazioni dell'Organo di controllo, un piano annuale di formazione volto a favorire la conoscenza dei principi e delle norme etiche.

Le iniziative di formazione sono differenziate secondo il ruolo e la responsabilità dei dipendenti e/o collaboratori; per i neoassunti è previsto un apposito programma formativo che illustra i contenuti del Codice Etico di cui è richiesta l'osservanza.

6. Violazioni del Codice Etico

L'osservanza del Codice Etico, da parte dei Destinatari, rientra nel generale obbligo di lealtà, correttezza e buona fede nell'esecuzione dei contratti, siano essi di natura commerciale, di amministrazione o di lavoro.

Conseguentemente qualsiasi violazione delle norme contenute nel presente Codice Etico e/o nelle Procedure aziendali, costituisce inadempimento contrattuale e come tale, in relazione alla sua gravità, oltre al risarcimento degli eventuali danni subiti dalla Società, verrà sanzionata con l'applicazione delle sanzioni e misure di tutela previste dal Sistema disciplinare, che forma parte integrante del Modello organizzativo della Kaster S.r.l..

7. SISTEMA DISCIPLINARE e SANZIONATORIO

7.1 Princìpi generali

Un aspetto essenziale per l'efficace attuazione del Modello è quello di predisporre un adeguato sistema disciplinare e sanzionatorio contro la violazione delle regole di condotta delineate dal Modello.

La violazione delle norme del Codice Etico, nonché dei princìpi contenuti nel Modello e nelle procedure/regole di comportamento ad esso riferibili, comporta, a carico dei Destinatari, l'applicazione di sanzioni.

Tali violazioni, infatti, ledono il rapporto di fiducia instaurato con la Società e possono determinare, quale conseguenza, azioni disciplinari a carico dei soggetti interessati, a prescindere dall'eventuale instaurazione di un giudizio penale nei casi in cui il comportamento integri o meno una fattispecie di illecito. Peraltro, i principi di tempestività ed immediatezza rendono sconsigliabile ritardare l'irrogazione della sanzione disciplinare in attesa dell'esito del giudizio eventualmente instaurato davanti all'Autorità Giudiziaria.

L'applicazione del sistema disciplinare, al quale verrà data ampia diffusione anche mediante divulgazione sulla bacheca aziendale e sul sito internet della Società, presuppone la violazione del Modello e prescinde dallo svolgimento e dall'esito penale eventualmente avviato dall'Autorità Giudiziaria.

7.2 Soggetti

Sono soggetti al sistema sanzionatorio e disciplinare, di cui al presente Modello, tutti i dipendenti, gli amministratori, i collaboratori della SOCIETÀ, nonché tutti coloro che abbiano rapporti contrattuali con la Società, nell'ambito dei rapporti stessi.

Il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni di cui al presente capitolo tiene conto delle particolarità derivanti dallo status giuridico del soggetto nei cui confronti si procede.

L'Organismo di Vigilanza cura che siano state adottate procedure specifiche per l'informazione di tutti i soggetti sopra previsti, sin dal sorgere del loro rapporto

con la Società, circa l'esistenza ed il contenuto del presente apparato sanzionatorio.

7.3 Sanzioni nei confronti dei lavoratori

Con riferimento alle sanzioni irrogabili nei riguardi dei lavoratori, dipendenti e quadri, esse rientrano tra quelle stabilite dal sistema disciplinare previsto dal Regolamento Interno della Società, nel rispetto delle procedure oggetto dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro applicabili.

Per quanto riguarda i *lavoratori dipendenti*, i comportamenti da essi tenuti in violazione delle regole comportamentali previste nel Codice Etico e nel Modello sono considerati inadempimento delle obbligazioni primarie del rapporto di lavoro e, pertanto, hanno rilevanza anche quali illeciti disciplinari, nel rispetto delle norme specialistiche (in particolare, CCNL e Contratti Integrativi Aziendali applicabili) e delle procedure di settore vigenti (art. 7 dello Statuto dei Lavoratori).

Fermi restando gli obblighi in capo alla SOCIETÀ derivanti dallo Statuto dei Lavoratori, i comportamenti che costituiscono violazione del Modello, corredate dalle relative sanzioni, sono i seguenti:

- Incorre nel provvedimento di *"rimprovero verbale"* il lavoratore che violi una delle procedure interne previste dal Modello (ad esempio, non osservi le procedure prescritte, ometta di dare comunicazione all'O.d.V. delle informazioni prescritte, ometta di svolgere i controlli, ecc.), o adotti, nell'espletamento di attività nelle aree sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso.
- Incorre nel provvedimento di *"rimprovero scritto"* il lavoratore che sia recidivo nel violare le procedure previste dal Modello o nell'adottare, nell'espletamento di attività nelle aree sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello.
- Incorre nel provvedimento della *"multa"* (non superiore all'importo di 3 ore della normale retribuzione) il lavoratore che esponga, non osservando le disposizioni impartite dalla Società, l'integrità dei beni aziendali ad una situazione di oggettivo pericolo.

- Incorre nel provvedimento della *"sospensione"* dal servizio e dal trattamento retributivo (periodo non superiore a 5 giorni) il lavoratore che, nel violare le procedure interne previste dal Modello, arrechi danno alla Società compiendo atti contrari all'interesse della stessa, ovvero il lavoratore che sia recidivo, oltre la terza volta nell'anno solare, nelle mancanze di cui ai punti che precedono.

- Incorre nel provvedimento del *"licenziamento con preavviso"* quel lavoratore che adotti, nell'espletamento delle aree sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello e diretto in modo univoco al compimento di uno dei reati presupposto di cui al D.Lgs. 231/2001.

- Incorre nel provvedimento del "*licenziamento senza preavviso ma con trattamento di fine rapporto*", secondo quanto indicato nel CCNL, il lavoratore che, nel violare le procedure interne previste dal Modello, adotti nell'espletamento di attività nelle aree sensibili un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello e diretto in modo univoco al compimento di un reato o di un illecito, dovendosi ravvisare in tale comportamento la determinazione di un danno notevole o di una situazione di notevole pregiudizio, o il lavoratore che nel violare le procedure interne previste dal Modello adotti, nell'espletamento di attività nelle aree sensibili, un comportamento palesemente in violazione alle prescrizioni del Modello e tale da determinare la concreta applicazione a carico della Società di misure previste dal decreto, dovendosi ravvisare in tale comportamento il compimento di "atti tali da far venire meno radicalmente la fiducia della Società nei suoi confronti", ovvero la determinazione di un grave pregiudizio per la Società .

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate saranno applicate tenendo conto:

- ✓ dell'intenzionalità del comportamento o del grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;

- ✓ del comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalla legge;
- ✓ delle mansioni del lavoratore;
- ✓ della posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;
- ✓ delle altre particolari circostanze che accompagnano l'illecito disciplinare.

È fatta salva la prerogativa della Società di chiedere il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione del Modello da parte di un dipendente.

Il risarcimento dei danni eventualmente richiesto sarà commisurato:

- al livello di responsabilità e autonomia del dipendente, autore dell'illecito disciplinare;
- all'eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico dello stesso;
- al grado di intenzionalità del suo comportamento;
- alla gravità degli effetti del medesimo, con ciò intendendosi il livello di rischio cui la Società ragionevolmente ritiene di essere stata esposta ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 231/2001 seguito dalla condotta e censura.

Alla notizia di violazione delle disposizioni e delle regole di comportamento del Modello, l'O.d.V. dovrà tempestivamente informare dell'accaduto il Consiglio di Amministrazione. I soggetti destinatari dell'informativa dell'O.d.V. potranno assumere, secondo quanto previsto dallo Statuto, gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'assemblea dei soci, al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge.

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate saranno applicate tenendo conto

- dell'intenzionalità del comportamento o del grado di negligenza, imprudenza o imperizia, del comportamento complessivo del lavoratore, delle mansioni svolte, delle altre particolari circostanze che accompagnano l'illecito disciplinare.

In ogni caso l'O.d.V. dovrà ricevere tempestiva informazione di ogni atto riguardante il procedimento disciplinare a carico di un lavoratore per violazione del presente Modello, fin dal momento della contestazione disciplinare.

7.4 Sanzioni per i dirigenti

Per quanto riguarda i dipendenti con qualifica di *dirigenti*, vale quanto sopra descritto a proposito dei lavoratori dipendenti.

In tal caso si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili la misura ritenuta più idonea in conformità a quanto previsto dal Codice Civile, dallo Statuto dei Lavoratori e dal Contratto Collettivo dirigenti applicabile, secondo il procedimento suindicato previsto per le altre categorie di dipendenti.

Nel caso di compimento di reato, anche solo ipotizzato dall'Autorità Giudiziaria, o di violazione del Codice Etico, del Modello e/o delle Procedure aziendali da parte di revisori o membri del collegio sindacale, l'O.d.V. informerà sia l'Amministratore Unico che il Collegio Sindacale, i quali provvederanno ad assumere le opportune iniziative e provvedimenti anche ai sensi della vigente normativa societaria.

In caso di violazioni gravi il fatto potrà considerarsi giusta causa per la revoca del soggetto interessato.

Nel caso di inerzia degli organi competenti, sarà compito dell'O.d.V. richiedere l'intervento dell'assemblea dei soci.

7.5 Sanzioni nei confronti di partner commerciali, consulenti, collaboratori

Per quanto riguarda i *collaboratori, i fornitori e/o i soggetti aventi relazioni d'affari* con la Società, quale che sia il rapporto, anche temporaneo, che li lega alla stessa, l'inosservanza delle norme del Codice Etico e delle procedure del Modello potrà, se del caso, costituire inadempimento delle obbligazioni contrattuali assunte, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alla risoluzione del contratto e/o dell'incarico e potrà comportare il risarcimento dei danni subiti dalla Società.

KASTER S.R.L.
Medical Technology

ALLEGATO 1- MAPPA RISCHI:
PARTE GENERALE

INTRODUZIONE

1. Il regime di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche per i reati commessi nel loro interesse ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2001

Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito "Decreto"), emanato in attuazione della delega conferita con Legge 29 settembre 2000, n. 300, ha introdotto nell'ordinamento italiano la responsabilità, in sede penale, delle "persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica" (di seguito "enti") per specifiche condotte di reato, poste in essere nell'interesse o a vantaggio delle stesse. Tale responsabilità si aggiunge a quella della persona fisica che ha materialmente commesso il reato.

Il nuovo modello di responsabilità mira a coinvolgere nella punibilità degli illeciti penali il patrimonio degli enti e, conseguentemente, gli interessi economici dei soci, qualora dall'atto criminoso l'ente abbia tratto un vantaggio economico.

Affinché sorga la responsabilità dell'ente devono ricorrere tre condizioni:

a) Commissione di uno dei reati previsti negli artt. 24, 24 *bis*, 24 *ter*, 25, 25 *bis*, 25 *bis* 1, 25 *ter,* 25 *quater,* 25 *quater 1,* 25 *quinquies,* 25 *sexies,* 25 *septies, 25 octies, 25 octies 1,* 25 *novies,* 25 *decies,* 25 *undecies,* 25 *duodecies*, 25 *terdecies, 25-quaterdecies, 25-quinquiesdecies* e 25-sexiesdecies del Decreto.

b) Il reato deve essere commesso da un soggetto rientrante in una delle seguenti categorie:

- soggetti che occupano una posizione apicale all'interno dell'ente; ossia chi esercita, anche di fatto, le funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione, anche di un'unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria;
- soggetti in posizione "non apicale"; ossia chi è sottoposto alla direzione o

vigilanza di uno dei soggetti "apicali"; laddove la commissione del reato sia stata resa possibile dall'inosservanza, da parte dell'ente, degli obblighi di direzione e vigilanza. Questa seconda categoria di persone si riferisce tutte le volte in cui i sottoposti agiscano per conto dell'ente e nell'ambito dei compiti devoluti.

c) Il reato deve essere commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente.

2. I reati previsti dal D.Lgs. n. 231 del 2001 (dall'art. 24 all'art. 25 *terdecies*)

I reati per cui può sorgere la responsabilità amministrativa da reato degli enti sono tassativamente previsti dal Decreto, integrato e modificato con D.L. 25 settembre 2001 n. 350, dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, dalla Legge 14 gennaio 2003 n. 7, dalla Legge 11 agosto 2003 n. 228, dalla Legge 28 dicembre 2005 n. 262, dalla Legge 9 gennaio 2006 n. 7, dalla Legge 6 febbraio 2006 n. 38, dalla Legge 3 agosto 2007 n. 123, dal D.Lgs 21 novembre 2007, n. 231 dalla Legge 18 marzo 2008, n. 48, dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e da ultimo dalla Legge 15 luglio 2009, n. 94, dalla Legge 23 luglio 2009, n. 99, dalla Legge 3 agosto 2009, n. 116, dal D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121, dal D.Lgs. 16 luglio 2012, n. 109, dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190, dal D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 39, dalla L. 22 maggio n. 68, dalla L. 27 maggio 2015, n. 69, dalla L. 29 ottobre 2016, n. 199, dal D.Lgs. 15 marzo 2017, n. 38, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90; L. 17 ottobre 2017, n. 161 e dalla L. 30 novembre 2017, n. 179 dalla L. 9 gennaio 2019, n. 3, dalla L. 3 maggio 2019, n. 39, dal D.L. 21 settembre 2019, n. 105, convertito dalla L. 18 novembre 2019, n. 133, dal D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157; dal D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75 e D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 184 denominati, per brevità, "reati rilevanti", e sono in particolare:

Art. 24:

- Malversazione ai danni dello Stato (art. 316 *bis* c.p.)
- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (316 *ter* c.p.)
- Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)
- Truffa aggravata (art. 640, comma 2 n. 1, c.p.)
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 *bis* c.p.)
- Frode informatica (art. 640 *ter* c.p.)

Art. 24-bis:

- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telamatico (art. 615-*ter* c.p.);
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quater* c.p.);
- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617- *quinquies* c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-*bis* c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-*ter* c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-*quater* c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 *quinquies* c.p.)
- Falsità delle informazioni, dei dati o degli elementi di fatto, rilevanti per la

predisposizione o l'aggiornamento o per la vigilanza ed il controllo degli elenchi dei servizi informatici delle amministrazioni pubbliche, degli enti e degli operatori pubblici e privati da cui dipende l'esercizio di una funzione essenziale dello Stato o di un servizio essenziale per il mantenimento di attività civili, sociali o economiche (art. 1, comma 11 del D.L. 21 settembre 2019 n. 105)

Art. 24-ter:

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- Associazione di tipo mafioso anche straniere (art. 416-*bis* c.p.);
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-*ter* c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.);
- Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, comma 2, lett. a), n. 5 c.p.p.);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309)

Art. 25:

- Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (artt.317, 318, 319, 319 *ter*, 319 *quater*, 320, 321, 322 e 322 *bis* c.p.)
- Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.)

Art. 25 *bis*:

- Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (artt. 453, 454, 455, 457, 459, 460, 461, 464, 473 e 474 c.p.)

Art. 25 *bis.* 1:

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (artt. 513 c.p.);
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza. (artt. 513 *bis* c.p.);
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 *ter*)*;*
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 *quater*)

Art. 25 *ter*:

- False comunicazioni sociali (artt. 2621, 2621 bis e 2622 c.c.)
- Impedito controllo (art. 2625 c.c.)
- Formazione fittizia di capitale (art. 2632 c.c.)
- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)
- Illegale ripartizione degli utili (art. 2627 c.c.)
- Illecite operazioni su azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)
- Operazioni in pregiudizio di creditori (art. 2629 c.c.)

- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)
- Omessa comunicazione conflitto di interessi (2629 *bis* c.c.)
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità di vigilanza (art. 2638 c.c.)
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)

Art. 25 *quater*:

- Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

Art. 25 *quater* 1:

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

Art. 25 *quinquies*:

- Delitti contro la personalità individuale

Art. 25 *sexies*:

- Abuso di mercato (D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58)
- Art. 25 *septies*:
- Reati di omicidio colposo (artt. 589 c.p.) e lesioni personali colpose gravi o gravissime commesse in violazione delle norme sulla disciplina per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (590, comma 3 c.p.)

Art. 25 *octies*

- Reati a scopo di ricettazione (art. 648 c.p.), riciclaggio (art. 648-bis c.p.) nonché di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)

Art. 25 *octies.1*

- Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (artt. 493 ter-quater/640 ter c.p.)

Art. 25 *novies* (introdotto dalla L. 23 luglio 2009, n. 99)

- Reati in materia di violazione del diritto d'autore, così come disciplinato dalla L. 22 aprile 1941, n. 633.

Art. 25 *decies* (introdotto dalla L. 3 agosto 2009, n. 116 e modificato dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121)

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 *bis* c.p.)

Art. 25 *undecies* (introdotto dall'art. 2, comma 2, D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121).

- Reati in materia ambientale:

Art. 25 *duodecies* (introdotto dall'art. 2, comma 1, del D.Lgs. 16 luglio 2012, n. 109).

- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

Art. 25-*terdecies.*

- Razzismo e xenofobia

Art. 25-*quaterdecies.*

- Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati

Art. 25-*quinquiesdecies.*

- Reati tributari

Art. 25-*sexiesdecies*.

- Contrabbando

3. Le sanzioni a carico degli enti

Le sanzioni a carico degli enti in dipendenza di un accertato illecito amministrativo dipendente da reato sono:

- sanzione pecuniaria;
- sanzioni interdittive;
- confisca;
- pubblicazione della sentenza.

La sanzione base e di necessaria applicazione per l'illecito amministrativo dipendente da reato è quella pecuniaria, che costituisce il perno del sistema sanzionatorio ed è sempre prevista per tutti gli illeciti contemplati nel Decreto. La sanzione pecuniaria viene applicata dal giudice utilizzando una duplice leva: il numero di quote di sanzione, non inferiore a cento e non superiore a mille, e l'importo di ogni singola quota, da un minimo di € 258,00 ad un massimo di € 1.549,00. La sanzione deve poi essere concretamente determinata considerando l'ammontare dei proventi del reato e le condizioni economiche e patrimoniali dell'ente.

Le sanzioni interdittive sono:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività (da applicarsi solamente se le altre sanzioni interdittive risultano inadeguate);
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive si possono applicare alle seguenti contestuali ed imprescindibili condizioni:

- commissione di un reato per il quale è espressamente prevista la sanzione interdittiva (ad es. concussione e corruzione);
- conseguimento di un profitto di rilevante entità, o pericolo di reiterazione dell'illecito.

Le sanzioni interdittive sono applicabili anche congiuntamente e sono orientate a colpire la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito attribuibile all'ente. La durata è in ogni caso temporalmente circoscritta, in un intervallo che va da tre mesi a due anni.

Le sanzioni interdittive possono essere applicate anche in sede cautelare, ove sussistano gravi indizi di colpevolezza dell'ente; in questo caso la durata massima è ridotta alla metà (quindi sino ad un anno).

Nei confronti dell'ente è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato, anche nella forma per equivalente, salva la parte che può essere restituita al danneggiato.

Il Decreto prevede infine l'applicabilità, in via accessoria rispetto ad una pena interdittiva, della sanzione della pubblicazione della sentenza di condanna, che deve essere eseguita a cura della cancelleria del Tribunale, ma a spese dell'ente; la pubblicazione sarà effettuata una sola volta, per estratto o per intero, in uno o più giornali indicati dal giudice, nonché mediante affissione nel Comune ove l'ente ha la sede principale.

4. Azioni esimenti della responsabilità amministrativa degli enti

Il Decreto contempla una forma di esonero da responsabilità che tiene indenne l'ente da qualsivoglia profilo sanzionatorio. Essa consiste nell'adozione e nell'efficace attuazione di un Modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito "Modello") idoneo a prevenire i reati contemplati nel Decreto.

Requisito indispensabile affinché, dall'adozione del Modello, derivi esenzione di responsabilità è che, nel predisporlo, l'ente abbia:

- individuato esattamente le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello ad un organismo indipendente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, che svolga anche il compito di curarne l'aggiornamento;
- adottato un codice di comportamento, contenente specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- predisposto un codice sanzionatorio idoneo a punire il mancato rispetto delle misure previste nel Modello.

L'ente, per essere esentato, dovrà altresì dimostrare che il reato è stato posto in essere eludendo fraudolentemente il proprio Modello e che l'organismo di vigilanza ha svolto diligentemente il proprio compito.

5. L'adozione del Modello e le Linee Guida

Il D.Lgs. n. 231 del 2001 prevede che i modelli di organizzazione e di gestione possano essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, previo controllo del Ministero della Giustizia.

Allo scopo di garantire l'approntamento di un Modello efficace, efficiente ed utile ad ovviare la commissione dei reati di cui al Decreto, la Kaster S.r.l. S.r.l. si è

ispirata, nei limiti delle indicazioni utili per il caso concreto, alle Linee Guida indicate da Confindustria (31 luglio 2014), approvate dal Ministero della Giustizia e successivi aggiornamenti.

6. Motivazione della Kaster S.r.l. nell'adozione del Modello

Il Modello di organizzazione e di gestione previsto dal D.Lgs. n. 231 del 2001 esprime l'insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità della società e dei propri collaboratori. Esso contiene principi e norme di comportamento, mediante i quali si dà attuazione ai principi che arricchiscono i processi decisionali e orientano i comportamenti della Kaster S.r.l.

Il Modello rappresenta il documento ufficiale che impegna il management e tutti i dipendenti e collaboratori della Kaster S.r.l., applicandosi in particolare ai seguenti soggetti, che sono identificati quali "Interlocutori" della società:

a) l'Amministratore Unico;

b) i membri del Collegio Sindacale, siano essi effettivi o supplenti;

c) Alta Direzione: General Manager e Responsabili delle Aree e/o Funzioni;

d) dipendenti e/o collaboratori della Kaster S.r.l., siano essi dirigenti, impiegati, agenti, consulenti, operai o lavoratori autonomi;

e) Soci della Kaster S.r.l.

f) soggetti che esercitano di fatto, anche se privi di poteri o deleghe specifiche, le sopra elencate funzioni nell'interesse della società

g) i contraenti a qualunque titolo della Kaster S.r.l.

La Kaster S.r.l. sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione delle attività, adotta il Modello per esprimere gli impegni e le responsabilità etiche dei propri collaboratori.

Inoltre, la Kaster S.r.l. richiederà a tutti i principali fornitori e collaboratori esterni una condotta in linea con i principi generali del Modello.

Sono altresì considerati interlocutori i soggetti che effettuano investimenti connessi alle attività della Kaster S.r.l.; nonché tutti quei soggetti, le organizzazioni e istituzioni che li rappresentano, i cui interessi sono influenzati dagli effetti diretti e indiretti delle attività della stessa.

La Kaster S.r.l. aspira a mantenere e sviluppare un sano e fattivo rapporto di fiducia con i propri interlocutori, cioè con tutte quelle categorie di individui, gruppi o istituzioni il cui apporto è richiesto per realizzare gli obiettivi aziendali della Kaster S.r.l., o che hanno comunque un interesse al suo perseguimento.

Il Modello terrà espressamente conto della *mission* della Kaster S.r.l., che attualmente consiste nella vendita all'ingrosso o al dettaglio, l'importazione, l'esportazione e la rappresentanza di articoli ospedalieri, medici e paramedici ed altresì la fornitura ed il noleggio di prodotti necessari per cliniche, Ospedali ed Enti pubblici e/o provati nonché nella formazione di corsi di specializzazione medica.

7. Rispetto delle norme

La Kaster S.r.l., i soggetti elencati nel precedente punto 6, nonché coloro che a qualsiasi titolo la rappresentano, si impegnano a rispettare il Decreto, le leggi vigenti ed il Modello.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, i soggetti sopra indicati debbono inoltre rispettare le norme inerenti il sistema amministrativo, contabile, finanziario ed il controllo di gestione della società.

8. Valore della reputazione e dei doveri fiduciari

La buona reputazione è una risorsa immateriale essenziale. Essa, all'esterno,

favorisce gli investimenti e gli apporti dei soci, la fedeltà degli utenti, l'attrazione delle migliori risorse umane, la serenità dei fornitori, l'affidabilità verso i creditori; all'interno, consente di prendere e attuare le decisioni senza frizioni e di organizzare il lavoro senza controlli burocratici ed esercizi eccessivi dell'autorità.

Considerato che il Modello chiarisce i particolari doveri della Kaster S.r.l. nei confronti degli interlocutori, la società propone la sua effettiva osservanza come termine di paragone in base al quale giudicare la reputazione della stessa.

Il Modello è pertanto costituito:

- dai principi generali sulle relazioni con gli interlocutori, che definiscono in modo astratto i valori di riferimento nelle attività di Kaster S.r.l.;
- dai criteri di condotta verso ciascuna classe di interlocutori, che forniscono nello specifico le linee guida e le norme alle quali i collaboratori della Kaster S.r.l. sono tenuti ad attenersi per il rispetto dei principi generali e per prevenire il rischio di comportamenti non etici;
- dai meccanismi necessari ad attuare, monitorare e diffondere il rispetto e la conformità al Modello, ed indispensabili a garantire il suo continuo miglioramento.

9. Funzione del Modello

Finalità del Modello è la costruzione di un sistema strutturato ed organico di procedure, nonché di attività di controllo, da svolgersi anche in via preventiva, volto a prevenire la commissione delle diverse tipologie di reati contemplate dal Decreto.

In particolare, mediante l'individuazione delle "aree di attività a rischio", e la loro conseguente "proceduralizzazione", il Modello si propone come specifiche

finalità quelle di:

- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto della Kaster S.r.l. nelle "aree di attività a rischio", la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale ed amministrativo, non solo nei propri confronti, ma anche nei confronti della società e, sul piano disciplinare, con sanzioni erogate dalla stessa;
- ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate dalla Kaster S.r.l., in quanto (anche nel caso in cui la società fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etico-sociali cui la Kaster S.r.l. intende scrupolosamente attenersi nell'espletamento della propria missione aziendale;
- consentire alla società, grazie a un'azione di monitoraggio sulle "aree di attività a rischio", di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi.

Punti cardine del Modello, oltre ai principi già indicati, sono:

- l'attività di sensibilizzazione e diffusione, a tutti i livelli aziendali, delle regole comportamentali e delle procedure istituite;
- la mappa delle "aree di attività a rischio" della società, ossia delle attività nel cui ambito si ritiene più alta la possibilità che siano commessi i reati;
- l'attribuzione all'organismo di controllo di specifici compiti di vigilanza sull'efficace e corretto funzionamento del Modello;
- la verifica e documentazione delle operazioni a rischio;
- il rispetto del principio della separazione delle funzioni;

- la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
- la verifica dei comportamenti aziendali, nonché del funzionamento del Modello con conseguente aggiornamento periodico.

10. Struttura del Modello: Parte Generale, Allegati.

Il Modello è costituito dalla presente "Parte Generale" e da 8 "Allegati", predisposti per le diverse tipologie di reato contemplate nel D.Lgs. n. 231 del 2001. Tale articolazione è stata prescelta al fine di garantire una più efficace e snella attività di aggiornamento dello stesso.

La Parte Generale si compone oltre che del presente documento altresì del Codice Etico, che esprime i principi di "deontologia aziendale".

Gli "allegati" contengono le "Parti Speciali" del Modello con la descrizione dei reati ritenuti rilevanti ed il rinvio alle Procedure, che inglobano tutta l'attività operativa della Kaster S.r.l., individuando anche le relative responsabilità delle figure aziendali coinvolte.

L'allegato "A" descrive il funzionamento del Modello con riferimento alle aree di rischio, con riguardo le tipologie di reati previste dagli artt. 24 e 25, ovverosia i reati contro la P.A.

L'allegato "B" descrive il funzionamento del Modello con riferimento alle tipologie di reati previste dall'art. 25 *ter* del D.Lgs. n. 231 del 2001, ovverosia per i reati societari.

L'allegato "C" descrive il funzionamento del Modello con riferimento alle tipologie di reati previste dall'art. 25 *septies* per i reati commessi in violazione delle norme sulla disciplina per la presenza degli infortuni sul lavoro.

L'allegato "D" descrive il funzionamento del Modello con riferimento alle tipologie di reati previste dall'art. 24 *ter* del D.Lgs. n. 231 del 2001, ovverosia

per i reati di criminalità organizzata.

L'allegato "E" descrive il funzionamento del Modello con riferimento alla fattispecie prevista dall'art. 25 *duodecies* del D.Lgs. n. 231 del 2001, con particolare riguardo ai soli reati che in qualche modo intercettano gli obblighi e gli oneri a cui è tenuta la Kaster S.r.l. nell'assunzione e conduzione del personale.

L'allegato "F" descrive il funzionamento del Modello con riferimento alle fattispecie previste dall'art. 25 *octies* del D.Lgs. n. 231 del 2001, ovverosia ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, previsti dagli artt. 648, 648 *bis* e 648 *ter* del codice penale.

L'allegato "G" descrive il funzionamento del Modello con riferimento alle fattispecie previste dall'art. 25 *quinquiesdecies* del D.Lgs. n. 231 del 2001, ovverosia ai reati tributari di cui al d.lgs 74/2000 e alla Direttiva UE n. 2017/1371, del 5 luglio 2017 (c.d. Direttiva PIF).

11. ANALISI DEL RISCHIO

Sulla base dell'analisi dei rischi svolta da Kaster S.r.l. attraverso la metodologia descritta al paragrafo seguente, sono stati considerati rilevanti i reati disciplinati dai citati artt. 24, 24 *ter*, 25, 25 *ter*, 25 *septies,* 25 *octies*, 25 *duodecies* e 25 *quinquiesdecies* del Decreto; mentre si è per il momento ritenuto di non considerare come fattispecie rilevanti all'interno del Modello i reati disciplinati dagli artt. 24 *bis* (reati informatici "cybercrime"), 25 *bis* (falsità in monete, in carta di pubblico credito e in valori di bollo), 25 *bis.* 1 (delitti contro l'industria e il commercio), 25 *quater* (delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico), 25 *quater 1* (pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili), 25 *quinquies* (delitti contro la personalità individuale) 25 *sexies* (abusi di mercato), *25-octies.1.* (Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti)*,* 25 *novies* (delitti in materia di violazione del diritto d'autore)

25 *decies* (induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria), 25 *undecies* (reati ambientali), 25-*terdecies* (razzismo e xenofobia), 25-*quaterdecies* (frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati), art. 25-*sexiesdecies* (contrabbando); giudicando non concretamente ipotizzabili tali fattispecie di reato nell'ambito dell'attività svolta da Kaster S.r.l..

12. METODOLOGIA E ANALISI DEI RISCHI

Kaster S.r.l. ha proceduto ad effettuare l'analisi dei reati previsti dal Decreto effettuando una mappatura delle attività sensibili con la relativa indicazione dell'esposizione al rischio di violazioni del Modello. Il livello del rischio è stato determinato attraverso la formula:
ESPOSIZIONE = PROBABILITA' x DANNO

TABELLA MATRICE DI STIMA DELLA MAGNITUDO DEL RISCHIO								
PROBABILITA'								
DANNO		Bassa	1	Medio Bassa	2	Medio Alta	3	Alta	4
Basso	1	1 Basso		2 Basso		3 Basso		4 Medio Basso	
Medio Basso	2	2 Basso		4 Medio Basso		6 Medio Basso		8 Medio Alto	
Medio Alto	3	3 Basso		6 Medio Basso		9 Medio Alto		12 Alto	
Alto	4	4 Medio Basso		8 Medio Alto		12 Alto		16 Alto	

ALLEGATO 1- MAPPA RISCHI:
PARTE GENERALE

P = PROBABILITA' D = DANNO

Rosso: esposizione alta

Arancio: esposizione medio alta

Giallo: esposizione medio bassa

Verde: esposizione inesistente o bassa

La probabilità (P) di violazione del modello viene determinata:

- dal numero di violazioni già registrate;
- dal numero delle operazioni sensibili effettuate
- dall'entità delle operazioni sensibili effettuate.

Il danno (D) viene determinato:

- dall'entità delle sanzioni irrogate dal decreto nel caso di trasgressioni accertate
- dall'impatto che le sanzioni determinerebbero sullo stato attuale della società;
- dal danno di immagine che la società potrebbe avere nei futuri rapporti economici.

In relazione al livello di esposizione al rischio la Kaster S.r.l. ha predisposto le misure indicate nella tabella sottostante, ferma restando la facoltà dell'Organismo di Vigilanza di proporre, a seconda dei casi e del proprio libero giudizio, misure più articolate per ognuna delle esposizioni considerate.

ALLEGATO 1- MAPPA RISCHI:
PARTE GENERALE

Esposizione inesistente o bassa		**Esposizione Medio Bassa**	**Esposizione Medio Alta**	**Esposizione Alta**
Misure adottate	• Diffusione del Codice Etico • Sottoscrizione dell'informativa 231 • Sessione informativa	• Diffusione del Codice Etico • Sottoscrizione dell'informativa 231 • Sessione informativa • Protocolli o linee guida • Audit periodici Pianificati	• Diffusione del Codice Etico • Sottoscrizione dell'informativa 231 • Sessione informativa • Protocolli o linee guida • Audit periodici Pianificati • Sanzioni	• Diffusione del Codice Etico • Sottoscrizione dell'informativa 231 • Sessione informativa • Protocolli o linee guida • Audit periodici Pianificati • Sanzioni

13. Modifiche ed integrazioni del Modello

Il presente Modello è stato adottato dal Consiglio di Amministrazione, pertanto le successive modifiche ed integrazioni di carattere sostanziale sono rimesse alla competenza dell'organo amministrativo.

14. Comunicazione e formazione

Il Modello è portato a conoscenza di tutti gli Interlocutori interni (dipendenti e collaboratori, anche di fatto) ed esterni (partners commerciali e finanziari, consulenti, collaboratori a vario titolo, clienti e fornitori) mediante comunicazione diretta e tramite la pubblicazione di un estratto sul sito internet aziendale.

Allo scopo di assicurare la corretta comprensione del Modello a tutti i collaboratori della Kaster S.r.l., la funzione apicale dell'area del personale, anche in base alle indicazioni dell'organismo di vigilanza, predispone un piano di formazione volto a favorire la conoscenza dei principi e delle norme etiche.

Le iniziative di formazione sono differenziate a seconda del ruolo e della responsabilità dei collaboratori; per i neoassunti è prevista un'informativa in sede di assunzione che illustri i contenuti del Modello, di cui è richiesta la rigorosa osservanza.

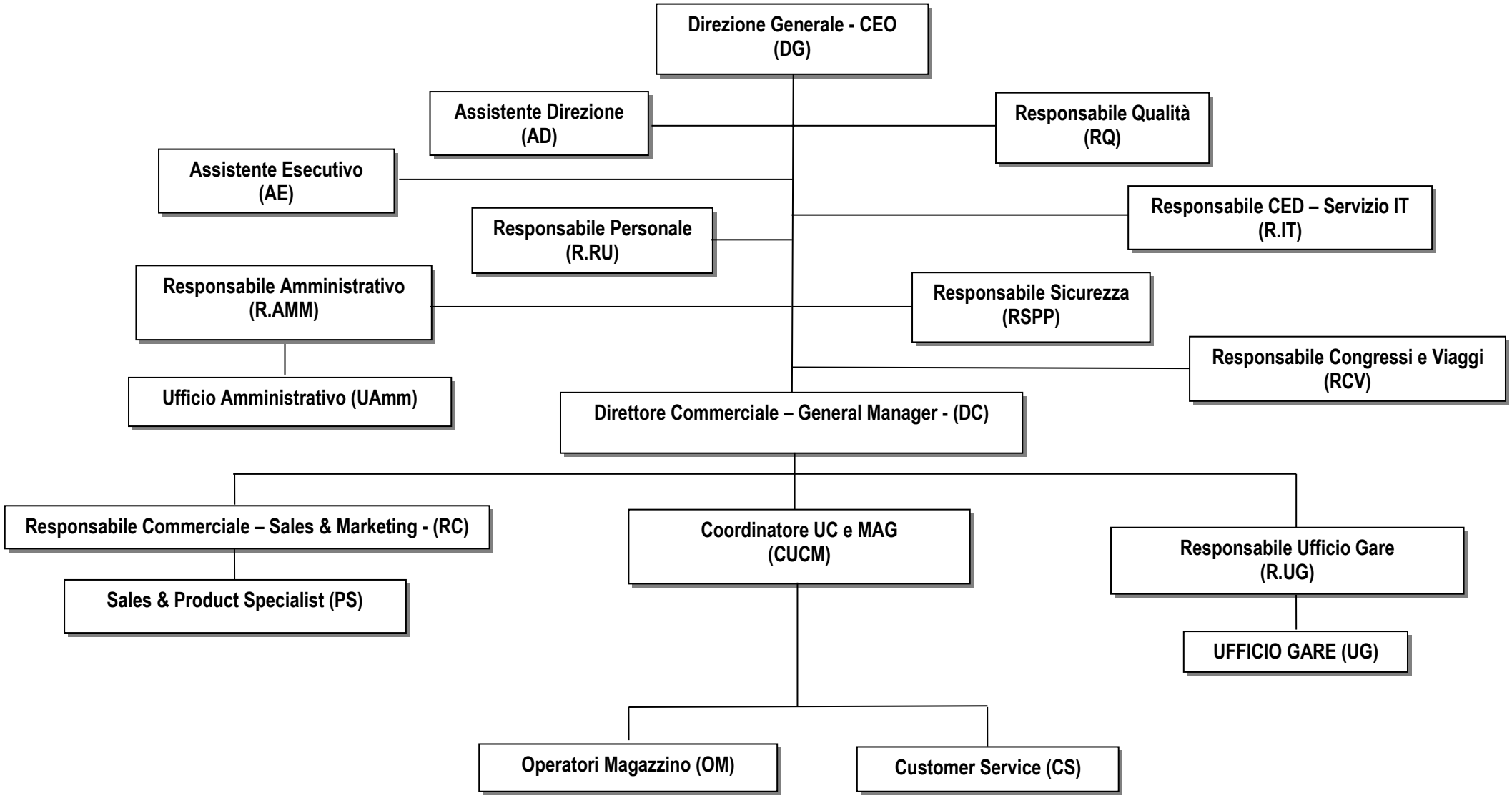
Direzione Generale - CEO (DG)
Assistente Direzione (AD)
Responsabile Qualità (RQ)
Assistente Esecutivo (AE)
Responsabile CED – Servizio IT (R.IT)
Responsabile Personale (R.RU)
Responsabile Amministrativo (R.AMM)
Responsabile Sicurezza (RSPP)
Responsabile Congressi e Viaggi (RCV)
Ufficio Amministrativo (UAmm)
Direttore Commerciale – General Manager - (DC)
Responsabile Commerciale – Sales & Marketing - (RC)
Coordinatore UC e MAG (CUCM)
Responsabile Ufficio Gare (R.UG)
Sales & Product Specialist (PS)
UFFICIO GARE (UG)
Operatori Magazzino (OM)
Customer Service (CS)

ALLEGATO A - CORRELAZIONE AREE A RISCHIO-PROCEDURE, APPLICAZIONE DEL MODELLO CON RIGUARDO AI REATI IN DANNO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

1. Tipologia dei reati nei rapporti con la pubblica amministrazione (artt. 24 e 25 del D.Lgs. n. 231 del 2001)

Si riporta di seguito una breve descrizione dei reati contemplati negli artt. 24 e 25 del Decreto.

Truffa aggravata in danno dello Stato, di altro ente pubblico o della Unione Europea. (art. 640, comma 2 n. 1, c.p.)

Il reato si configura allorquando, utilizzando artifici o raggiri e in tal modo inducendo taluno in errore, si consegua un ingiusto profitto, in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea.

Si tratta di tipologie di reato realizzabili in tutti gli ambiti aziendali. È opportuno ricordare che la truffa si caratterizza per la mutazione del vero in ordine a situazioni la cui esistenza, nei termini falsamente rappresentati, è essenziale per l'atto di disposizione patrimoniale da parte della Pubblica Amministrazione.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 *bis* c.p.)

Il reato si configura allorquando la condotta di truffa sopra descritta abbia ad oggetto finanziamenti pubblici, comunque denominati, erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea.

Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.

L'elemento qualificante rispetto al reato di cui al paragrafo precedente è costituito dall'oggetto materiale della frode, in quanto per "erogazione pubblica" si intende ogni attribuzione economica agevolata, erogata da parte dello Stato, di enti pubblici o delle Comunità Europee.

Malversazione a danno dello Stato (art. 316 *bis* c.p.)

Il reato punisce il fatto di chi, avendo ottenuto dallo Stato, da altro ente pubblico o dall'Unione Europea, finanziamenti comunque denominati destinati a favorire la realizzazione di opere o attività di pubblico interesse, non li destina agli scopi previsti.

Poiché il fatto punito consiste nella mancata destinazione del finanziamento erogato allo scopo previsto, il reato può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti ottenuti in passato e che non vengano ora destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui, a seguito della percezione di un finanziamento pubblico erogato alla Società per determinati fini connessi allo svolgimento della propria attività, un Soggetto Apicale e/o un Soggetto Subordinato omettesse poi di destinare le somme percepite alle predette finalità.

Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 *ter* c.p.)

Il reato si configura nei casi in cui - mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute - si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre

erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altre pubbliche amministrazioni o dall'Unione Europea.

In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al reato precedente (art. 316 *bis* c.p.), non assume alcun rilievo la destinazione dei finanziamenti pubblici erogati, poiché il reato si consuma al momento del loro indebito ottenimento.

Deve essere infine evidenziato che tale reato, avendo natura residuale, si configura solo qualora la condotta non integri gli estremi del più grave reato di truffa aggravata ai danni dello Stato (art. 640 *bis* c.p.).

Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 *ter*, comma 1, c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno allo Stato o ad altro ente pubblico.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui i Soggetti Apicali e/o i Soggetti Subordinati, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico, manipolando o duplicando i dati in esso contenuti, ottengano un ingiusto profitto per la Società arrecando danno allo Stato o ad altro ente pubblico.

Concussione (art. 317 c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o del suo potere, costringa taluno a dare o promettere indebitamente, a sé o ad altri, denaro o altra utilità.

La concussione è un reato proprio che può essere commesso unicamente dal pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio e la condotta di quest'ultimo può consistere esclusivamente nella "costrizione". Pertanto, poiché la

Società svolge attività a contatto con soggetti incaricati di pubblico servizio, pertanto, possono essere ampiamente esposti al rischio di subire il reato in questione. Infatti, non necessariamente la vittima deve essere in questi casi priva di qualsiasi poter di autodeterminazione (coazione assoluta), ma si può anche ravvisare una coazione relativa, ovvero può prospettarsi per la vittima una libertà di scelta tra il male minacciato e le conseguenze negative che subirebbe nel caso di un suo rifiuto. L'evento del delitto è rappresentato dalla dazione o promessa indebita di denaro o altre utilità, le quali devono essere entrambe condizionate dalla costrizione del soggetto passivo o di un terzo, anche ignaro di tale coazione, e indebite, ovvero non dovute in tutto o in parte per legge o per consuetudine.

Corruzione per l'esercizio della funzione o per atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318, 319 e 321 c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale si faccia dare o promettere, per sé o per altri, denaro o altra utilità per compiere, omettere o ritardare l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, ovvero per compiere atti contrari ai suoi doveri di ufficio.

Il reato si configura anche nel caso in cui l'indebita offerta o promessa sia formulata con riferimento ad atti – conformi o contrari ai doveri d'ufficio – già compiuti dal pubblico agente.

Il reato sussiste sia nel caso in cui il pubblico ufficiale, dietro corrispettivo, compia un atto dovuto (ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia nel caso in cui compia un atto contrario ai suoi doveri (come garantire l'illegittima aggiudicazione di una gara).

Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione, in quanto **tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio**

reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

A norma dell'art. 321 c.p., **le pene previste per i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio si applicano anche ai privati che danno o promettono a questi ultimi denaro o altra utilità**.

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

La pena prevista per tale reato si applica a chiunque offra o prometta denaro ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per indurlo a esercitare le sue funzioni e/o poteri ovvero ad omettere o ritardare un atto del suo ufficio, qualora la promessa o l'offerta non vengano accettate.

Parimenti, si sanziona la condotta del pubblico ufficiale e/o dell'incaricato del pubblico servizio che solleciti una promessa o un'offerta da parte di un privato.

Corruzione in atti giudiziari (art. 319 *ter* c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui taluno offra o prometta ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio denaro o altra utilità al fine di favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

Potrà, dunque, essere chiamata a rispondere del reato la società che, essendo parte in un procedimento giudiziario, corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario) al fine di ottenerne la positiva definizione.

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 *quater* c.p.)

Il reato, la cui rilevanza all'interno del D.Lgs. 231 del 2001 è stata introdotta dalla Legge nazionale anticorruzione (L. 190 del 2012), si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, abusando della propria posizione (in ordine alla propria qualità e ai propri poteri), induce qualcuno a dargli

e/o promettere indebitamente a sé o a terzi denaro e/o altre utilità. È parimenti punito il soggetto che promette o dà al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio denaro e/o altra utilità.

Pertanto, poiché la Società svolge attività a contatto con soggetti incaricati di pubblico servizio, pertanto, possono essere ampiamente esposti al rischio di subire il reato in questione**. Con la riforma del 2012 viene introdotta la punibilità del soggetto privato che è indotto alla dazione o alla promessa di denaro o altra utilità. In precedenza infatti, al pari del "concusso mediante costrizione", il "concusso mediante induzione" non era punibile, mentre ora invece è considerato concorrente necessario del reato.**

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 346 *bis* c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319 ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322 bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. **È altresì punito chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.**

*** * ***

A completamento dell'esame dei reati previsti dall'art. 24 e 25 del Decreto (concussione, corruzione, istigazione alla corruzione e corruzione in atti giudiziari), si evidenzia che, a norma dell'art. 322 *bis* c.p., i suddetti reati sussistono anche nell'ipotesi in cui essi riguardino pubblici ufficiali stranieri, ossia coloro che svolgano funzioni analoghe a quelle dei pubblici ufficiali italiani nell'ambito di

organismi comunitari, di altri Stati membri dell'Unione Europea, di Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

2. Aree a rischio

I reati sopra considerati trovano come presupposto l'instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione.

Ai fini della presente trattazione con l'espressione "Pubblica Amministrazione" si intende quel complesso di autorità, organi e di soggetti cui l'ordinamento affida la cura degli interessi pubblici che vengono individuati:

- nelle istituzioni pubbliche nazionali, comunitarie e internazionali, intese come strutture organizzative aventi il compito di perseguire con strumenti giuridici gli interessi della collettività; tale funzione pubblica qualifica l'attività svolta anche dai componenti della Commissione europea, del Parlamento europeo e della Corte di Giustizia;
- nei pubblici ufficiali che, a prescindere da un rapporto di dipendenza dallo Stato o da altro ente pubblico, esercitano una funzione pubblica legislativa, giudiziaria o amministrativa;
- negli incaricati di pubbliche funzioni o servizi che svolgono un'attività riconosciuta come funzionale ad uno specifico interesse pubblico, caratterizzata quanto al contenuto, dalla mancanza dei poteri autoritativi e certificativi propri della pubblica funzione, con la quale è solo in rapporto di accessorietà o complementarità.

Qualora, nello svolgimento dell'attività, dovessero sorgere dubbi interpretativi sulla qualifica (pubblica o privata) dell'interlocutore, ciascuno dei destinatari dovrà rivolgersi all'Organo di Vigilanza per i chiarimenti opportuni.

Vengono definite “Aree a rischio” tutti quegli ambiti aziendali in cui i soggetti ivi incardinati, per lo svolgimento della propria attività, intrattengono rapporti con la Pubblica Amministrazione o svolgono attività di pubblico di servizio, ovvero che, pur non intrattenendo rapporti diretti con la stessa o in qualità della stessa, possono supportare la commissione di reati di cui alla presente parte speciale.

Tenuto conto dei rapporti che la Kaster S.r.l. intrattiene con le Amministrazioni Pubbliche, sono state individuate le seguenti macroaree e sottoaree con relativi uffici, attività e funzioni ritenute più specificamente a rischio:

AREA	FUNZIONI A RISCHIO	REATI	ESPOSIZIONE AL RISCHIO
Amministratore Unico Procuratori Speciali Assistente di Direzione Assistente Esecutivo *General Manager* Collegio Sindacale Responsabile Amministrativo Responsabile delle Risorse Umane	Relazioni con i Soci; Relazioni P.A; Reperimento di finanziamenti, contributi e sovvenzioni; Elargizioni di finanziamenti, contributi e sovvenzioni; Operazioni di finanziamento; Ricerca e sviluppo	Truffa ai danni dello Stato o di altro Ente Pubblico (640, comma 2, n. 1 c.p.); Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.); Malversazione a danno dello Stato (art. 316 *bis* c.p.) Indebita percezione di	**ALTA**

	finanziamenti pubblici agevolazioni e contributi; Reperimento e gestione di erogazioni pubbliche; Investimenti; Procedure per Acquisto di beni e servizi Procedure per la Vendita di beni e servizi Gestione amministrativa contratti attivi; Gestione amministrativa contratti passivi; *Budgetting* e *reporting*; *Reporting* con Società di revisione – con il Collegio Sindacale; *Reporting* ad Autorità di vigilanza;	erogazioni a danno dello Stato (art. 316 *ter* c.p.) Concussione (art. 317 c.p.) Corruzione per l'esercizio della funzione o per atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318, 319 e 321 c.p.) Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) Corruzione in atti giudiziari (art. 319 *ter* c.p.) Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 *quater* c.p.) Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 346 *bis* c.p.)	

	Relazioni enti di credito; Gestione risorse Finanziarie Gestione risorse umane Scelta di collaboratori esterni /Consulenti Rapporti con collaboratori esterni/consulenti		

KASTER S.R.L.
Medical Technology

AREA	FUNZIONI A RISCHIO	REATI	ESPOSIZIONE AL RISCHIO
Responsabile Ufficio Gare Responsabile Commerciale SALES & MARKETING Responsabile Organizzazione CONGRESSI E VIAGGI Responsabile dell'INFORMATION TECHNOLOGY Soggetti sottoposti al controllo dei responsabili di cui sopra	Relazioni con la PA Relazioni con clienti pubblici Organizzazione Eventi, congressi Sponsorizzazioni Relazioni con i fornitori; Procedure per Acquisto di beni e servizi Procedure per la vendita di beni e servizi presso clienti pubblici Gestione contratti attivi; Gestione contratti passivi; Gestione/rendicontazione Relazioni con Le Autorità Pubbliche di Controllo;	Concussione (art. 317 c.p.) Corruzione per l'esercizio della funzione o per atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318, 319 e 321 c.p.) Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) Corruzione in atti giudiziari (art. 319 *ter* c.p.) Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 *quater* c.p.) Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 346 *bis* c.p.) Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 *ter*, comma 1, c.p.)	**ALTA**

In relazione a quanto sopra, vengono considerate, ai fini del presente allegato, come aree di attività particolarmente a rischio:

- La partecipazione a procedure di gara o la negoziazione diretta od altre operazioni similari, caratterizzate, comunque, dal fatto di essere svolte in un contesto potenzialmente competitivo, intendendosi tale anche un contesto in cui, pur essendoci un solo concorrente in una particolare procedura, l'ente appaltante avrebbe avuto la possibilità di scegliere anche altre imprese presenti sul mercato.
- L'assegnazione di uno specifico incarico di consulenza o di rappresentanza a un soggetto terzo.
- La gestione di contratti con le società private o con Enti pubblici.
- La negoziazione, stipulazione e/o esecuzione di contratti conclusi dalla società con una o più stazioni appaltanti.
- La richiesta di erogazioni, contributi o finanziamenti ad organismi pubblici italiani o comunitari ed il loro concreto impiego e gestione.
- La elargizione di contributi e/o sovvenzioni ad Enti pubblici o privati.
- I rapporti con gli Enti del servizio sanitario: vendita di dispositivi medici.
- L'organizzazione di Eventi, Congressi e attività di sponsorizzazione e/o ricerca
- La gestione e controllo delle risorse finanziarie.
- La gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale (ad esempio in sede di conciliazione).
- La gestione dei beni legati all'attività aziendale.
- La gestione degli adempimenti amministrativi e dei rapporti con gli enti previdenziali e le autorità fiscali, ovvero Autorità di controllo e/o di vigilanza.

- La ricerca, selezione ed assunzione del personale. La ricerca, selezione ed i rapporti con collaboratori/consulenti esterni.

- Altre tipologie di rapporti intrattenuti con la Pubblica Amministrazione, quali ad esempio richieste/rilascio di permessi, ispezioni, avvio di indagini, verifiche fiscali, ecc.

Eventuali integrazioni delle suddette aree di attività a rischio potranno essere previste dall'organo amministrativo della Kaster S.r.l., al quale viene dato mandato di individuare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi.

Le aree a rischio reato così identificate hanno costituito il punto di riferimento nella definizione delle procedure di controllo da implementare ai fini dell'adeguamento dell'attuale sistema di controlli interno.

La tipologia e la periodicità delle procedure di controllo implementate sulle diverse aree a rischio reato sono state definite tenendo in considerazione la rilevanza dei singoli punti di contatto con la Pubblica Amministrazione e/o tra la Kaster con qualsivoglia pubblico ufficiale e/o incaricato di pubblico servizi e i soggetti privati, persone fisiche e/o giuridiche, clienti, utenti e/o fornitori, ecc.

3. Destinatari dell'allegato "A" – principi generali di comportamento e di attuazione del processo decisionale nelle aree di attività a rischio

L'allegato "A" si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori, dirigenti e dipendenti ("esponenti aziendali"), operanti, anche di fatto, nelle aree di attività a rischio; nonché da collaboratori esterni e partner, come già definiti nella Parte Generale del Modello al paragrafo 1.2 e 1.5 (qui di seguito, tutti definiti i "destinatari").

A carico degli esponenti aziendali, in via diretta, ed a carico dei collaboratori esterni e partner, tramite apposite clausole contrattuali, si prevede l'espresso divieto di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione dei comportamenti tali da integrare, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato sopra considerate (artt. 24 e 25 del Decreto);
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarle in quanto idonei e diretti in modo univoco alla loro commissione;
- porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione, in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato;
- violare i principi e le procedure aziendali previste nella presente parte speciale.

Nell'ambito delle suddette aree a rischio, per i reati di cui alla presente Parte Speciale, così come sancito anche nella Parte Generale del Modello, ai detti soggetti è fatto divieto in particolare di:

- effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari o ricevere elargizioni in denaro in qualità di pubblici funzionari;
- distribuire o ricevere omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale (vale a dire ogni forma di regalo offerto o ricevuto, eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale). In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici, o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda o ricevere qualsiasi forma di regalo che possa influenzare l'indipendenza di giudizio anche volto a premiare o avvantaggiare un terzo. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore o perché volti a promuovere iniziative di carattere

benefico, scientifico, artistico o culturale. I regali offerti - salvo quelli di modico valore - devono essere documentati in modo adeguato per consentire le prescritte verifiche;

- accordare o ricevere altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc.) in favore di privati o rappresentanti della Pubblica Amministrazione che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto;
- effettuare o ricevere prestazioni di favore dei partner o consulenti che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto associativo costituito con i partner stessi;
- riconoscere e/o ricevere compensi in favore di e/o da collaboratori esterni, consulenti o partners che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;
- presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari, al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati.

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra, la funzione aziendale che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o mandato, interagisce con la Pubblica Amministrazione o assume un ruolo di pubblico interesse è tenuta a quanto segue:

- i rapporti nei confronti della Pubblica Amministrazione e/o nei confronti di Enti pubblici e/o privati, per le suddette aree di attività a rischio, devono essere gestiti in modo unitario, procedendo alla nomina di un responsabile per ogni

operazione o pluralità di operazioni (in caso di particolare ripetitività delle stesse) svolte nelle aree di attività a rischio;

- deve essere sempre individuato, all'interno della Pubblica Amministrazione e/o dell'Ente privato con cui si interagisce, il funzionario che, in ragione del proprio incarico specifico, è il soggetto referente dell'operazione; e deve essere documentato in forma scritta, quanto più possibile, ogni rapporto con il soggetto così individuato;
- è fatto divieto di utilizzare eventuali percorsi, ancorché leciti, privilegiati o conoscenze specifiche acquisite, anche al di fuori della propria realtà professionale;
- gli accordi di associazione con partner devono essere definiti per iscritto con l'evidenziazione di tutte le condizioni particolari dell'accordo stesso, in particolare per quanto concerne le condizioni economiche concordate;
- gli incarichi conferiti ai collaboratori esterni devono essere redatti per iscritto, con l'indicazione del compenso pattuito ed essere sottoscritti conformemente alle deleghe ricevute dalla Kaster S.r.l.;
- nessun tipo di pagamento può esser effettuato in contanti o in natura fuori dai casi espressamente previsti dalla contabilità e purché ricevano sempre puntuale contabilizzazione;
- le dichiarazioni rese ad organismi pubblici ai fini dell'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti, devono contenere solo elementi assolutamente veritieri e, in caso di ottenimento degli stessi, deve essere rilasciato apposito rendiconto;
- coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti dallo Stato o da organismi comunitari, ecc.) devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti

stessi e riferire immediatamente all'Organo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità.

Ove il rapporto con la Pubblica Amministrazione e/o con soggetti privati che svolgono funzioni Pubblico Servizio sia intrattenuto da un soggetto privo di poteri o deleghe specifiche, è fatto obbligo a quest'ultimo di relazionare per iscritto con tempestività e compiutezza il proprio responsabile sui singoli avanzamenti del procedimento; nonché di comunicare, senza ritardo, al proprio responsabile eventuali comportamenti della controparte pubblica o privata rivolti ad ottenere favori, elargizioni illecite di danaro od altre utilità, anche nei confronti di terzi.

4. Procedure per le aree a rischio

4.1. Individuazione dei responsabili delle aree a rischio reato

Occorre dare debita evidenza delle operazioni svolte nelle aree a rischio di cui al precedente paragrafo. A tal fine l'amministratore, il General Manager, ed i responsabili dei servizi e/o Aree e/o Dipartimenti e/o Uffici, all'interno delle quali vengano svolte operazioni a rischio, divengono responsabili di ogni singola operazione da loro direttamente svolta o attuata nell'ambito della funzione a loro facente capo.

Detti responsabili divengono i soggetti referenti dell'operazione a rischio e sono responsabili in particolare dei rapporti con la Pubblica Amministrazione e/o con i privati in qualità di esercente un pubblico servizio per le attività con loro svolte e per tutte le norme sulla sicurezza.

Le attività a rischio devono essere portate a conoscenza dell'Organo di Vigilanza dai suddetti responsabili e referenti, tramite idonee comunicazioni da cui risultino:

- le Pubbliche Amministrazioni che hanno competenza sulle procedure oggetto dell'operazione e/o i soggetti privati e/o loro referenti titolati ad intrattenere rapporti con le società private in generale e con la Kaster in particolare;
- la dichiarazione rilasciata dal responsabile dell'area a rischio reato - per sé e per i sub-responsabili delle aree a rischio reato delegati a svolgere attività che comportano rapporti con la Pubblica Amministrazione e/o con i soggetti privati e/o loro referenti - da cui risulti che lo stesso è pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento delle operazioni e che non è incorso in reati considerati rilevanti dal Decreto;
- l'indicazione delle principali iniziative e dei principali adempimenti svolti nell'espletamento delle operazioni.

Sulle operazioni in questione, l'Organo di Vigilanza potrà predisporre ulteriori controlli dei quali verrà data evidenza scritta.

4.2. Individuazione dei processi per le aree a rischio reato

Con riferimento alle aree e funzioni a rischio di cui alla presente Parte Speciale, i controlli interni si articolano nei seguenti processi:

PR.COMM.01	Gare d'appalto
PR.COMM.02	Sales & Marketing
PR.PRO.01	Gestione e vendita dei prodotti
PR.PERS.01	Gestione delle Risorse Umane
PR.INFR.01	Gestione delle Infrastrutture
PR.AMM.01	Gestione adempimenti amministrativi, contabili e fiscali
PR.AMM.02	Gestione supporto ricerca ed erogazione fondi

PR.DOC.01	Gestione della Documentazione
PR.SGQ.01	Riesame, analisi e miglioramento

La procedura e le specifiche attività che fanno parte di ciascuno di tali processi sono esposte in Allegato – “Processi” al Modello e ne costituiscono parte integrante unitamente a tutti i richiami normativi, procedurali e/o i rinvii esterni a moduli, manuali, circolari, prontuari, ecc.

ALLEGATO B CORRELAZIONE AREE A RISCHIO-PROCEDURE, APPLICAZIONE DEL MODELLO CON RIGUARDO AI REATI SOCIETARI

1. La tipologia dei reati societari (art. 25 *ter* del D.Lgs. n. 231 del 2001)

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati societari. Si descrivono brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate all'art. 25 *ter* del Decreto.

False comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2621 bis c.c. – art. 2622 c.c False comunicazioni sociali delle società quotate)

Si tratta di reato la cui condotta tipica si realizza tramite l'esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, di fatti materiali non rispondenti al vero ovvero tramite l'omissione di fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge, idonei concretamente ad indurre in errore i destinatari della situazione economica patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene con l'intenzione di ingannare i soci, i creditori o il pubblico.

Occorre precisare che:

- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
- con l'introduzione dell'art. 2621 bis c.c. ad opera della L. 27 maggio 2015, n. 69, la responsabilità (più attenuata, da cento a duecento quote) si ha anche nel caso in cui i fatti (informazioni false o omissione di fatti) che alterano la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, sono di

lieve entità tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta;

- la responsabilità si ravvisa anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.
- soggetti attivi del reato possono essere soltanto gli amministratori, i direttori generali, i sindaci ed i liquidatori; trattasi, pertanto, di fattispecie di reato "proprio".

Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

Il reato consiste nell'ostacolare o impedire lo svolgimento delle attività di controllo e/o di revisione - legalmente attribuite ai soci, ad organi sociali o a società di revisione - attraverso l'occultamento di documenti od altri idonei artifici.

Il reato, imputabile esclusivamente agli amministratori, è punito più gravemente se la condotta ha causato un danno.

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

Tale reato è commesso se, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, si prevede una restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli. I soggetti attivi del reato possono essere soltanto gli amministratori; trattasi, pertanto, di fattispecie di reato "proprio".

Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)

La condotta penalmente rilevante è quella che consiste nel ripartire utili o acconti sugli stessi non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Si noti che la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del

termine previsto per l'approvazione del bilancio rappresentano ipotesi legali di estinzione del reato.

Illecite operazioni su azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

Questo reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione di azioni o quote sociali ovvero appartenenti alla società controllante, che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

I soggetti attivi del reato possono essere soltanto gli amministratori; trattasi, pertanto, di fattispecie di reato "proprio".

Operazioni in pregiudizio di creditori (art. 2629 c.c.)

Il reato si realizza attraverso riduzioni di capitale sociale, fusioni con altre società o scissioni attuate in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori e che cagionino un danno patrimoniale a questi (cd. "reato di evento").

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori

Formazione fittizia di capitale (art. 2632 c.c.)

La condotta di reato si realizza attraverso la formazione/aumento del capitale sociale mediante l'attribuzione di azioni e/o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale ovvero mediante la reciproca sottoscrizione di azioni e/o quote o con la

sopravvalutazone dei conferimenti costituiti da beni in natura o crediti ovvero del patrimonio della società in caso di fusione.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori ed i soci conferenti.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

Il reato si perfeziona con la ripartizione di beni sociali tra i soci da parte dei liquidatori prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, e sempre che sia effettivamente scaturito un danno patrimoniale ai creditori.

Anche in questo caso, il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato. Soggetti attivi sono i liquidatori.

Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)

L'art. 2635, comma 1, c.c. – nella formulazione introdotta dal d.lgs. 15 marzo 2017, n. 38 ed in vigore dal 14 aprile 2017 – punisce (con la reclusione da uno a tre anni) gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori (sia di società che di enti privati) che, anche per interposta persona, a seguito della dazione o della promessa di denaro o di altre utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà.

A differenza della precedente formulazione la norma punisce ora non solo il caso in cui sia avvenuto in concreto lo scambio e/o la ricezione di danaro o di altre utilità, ma anche il caso in cui vi sia stata anche solo la "sollecitazione" dello scambio. La norma, nella sua nuova formulazione, punisce altresì il reo anche nel caso in cui la società non abbia subìto dalla sua condotta alcun danno, divenendo a tutti gli effetti un reato di pericolo e non più di danno.

La norma punisce - nella nuova formulazione – anche chiunque, nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato, esercita funzioni direttive

diverse da quelle proprie dei soggetti in precedenza citati (ovverosia anche soggetti diversi da amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori).

Ai sensi del successivo comma 2, il medesimo fatto è punito – anche se in maniera meno grave (e cioè con la reclusione fino a un anno e sei mesi) –se a commettere il fatto siano coloro che sono sottoposti alla direzione o alla vigilanza di soggetti qualificati di cui al primo comma.

Il comma 3 stabilisce che le medesime sanzioni sono previste a carico del soggetto che offre, promette o dà (anche per interposta persona) denaro o altre utilità alle persone sopra indicate (dunque, ad essere punito è non solo il corrotto, ma anche il corruttore).

Le pene stabilite dall'art. 2635 c.c. sono raddoppiate nel caso in cui la società "danneggiata" sia quotata in Italia o in altri Stati dell'Unione europea ovvero i cui titoli siano diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del d.lgs. n. 58 del 1998.

L'illecito è procedibile a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nell'acquisizione di beni o servizi.

La norma prevede, altresì, una clausola di riserva in forza della quale rimane esclusa la punibilità ex art. 2635 c.c. qualora il fatto integri un più grave reato.

In virtù del richiamo al terzo comma dell'art. 2635 c.c. operato dall'art. 25-ter del Decreto, la corruzione tra privati costituisce fonte di responsabilità per l'ente al quale appartiene il corruttore.

Potrà dunque configurarsi la responsabilità dell'ente nell'ipotesi in cui il corruttore (soggetto apicale o "sottoposto") dia o prometta denaro o altra utilità, nell'interesse o a vantaggio del proprio ente di appartenenza, alle persone indicate nel primo e nel secondo comma dell'articolo 2635 c.c. appartenenti a un'altra società.

A titolo esemplificativo, il reato potrebbe essere realizzato nel caso in cui un esponente della società dia, offra e/o prometta denaro o altra utilità:

(i) a un amministratore di una società al fine di concludere accordi commerciali con tale società a condizioni svantaggiose per quest'ultima;

(ii) nell'ambito di un contenzioso, a un amministratore della società controparte per ottenere un accordo transattivo sfavorevole per quest'ultima;

(iii) con riferimento alla cessione di beni/asset e dismissioni in genere, a un amministratore della società controparte affinché acquisti un bene/asset dalla società a condizioni sfavorevoli per l'acquirente.

2 L'utilità data, promessa od offerta all'amministratore corrotto, potrebbe anche consistere a titolo esemplificativo:

(i) nell'assunzione di persone legate all'amministratore corrotto da vincoli di parentela o simili;

(ii) in regali o omaggi che non siano di modico valore e non direttamente ascrivibili a normali relazioni di cortesia (anche in connessione a ricorrenze socialmente riconosciute);

(iii) nella conclusione di contratti per la fornitura di beni e servizi con controparti segnalate dall'amministratore corrotto;

(iv) nella conclusione di contratti di consulenza con controparti segnalate dall'amministratore corrotto;

(v) nella conclusione di contratti di sponsorizzazione con controparti segnalate dall'amministratore corrotto.

Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.)

L'art. 2635 bis c.c. – introdotto dal d.lgs. 15 marzo 2017, n. 38 ed in vigore dal 14 aprile 2017 – punisce chiunque offra agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari,

ai sindaci e ai liquidatori (sia di società che di enti privati) nonché a chi svolge un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, denaro o altre utilità non dovute, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà. La pena si applica anche qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

Al secondo comma, la norma punisce anche i casi di sollecitazione per interposta persona qualora la sollecitazione non sia accettata. Anche in questi casi il reato è procedibile a querela della persona offesa.

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

Il reato consiste nel determinare, con atti simulati o con frode, una maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

Trattasi di reato "comune" in quanto può essere commesso da chiunque, quindi anche da soggetti esterni alla società.

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

La realizzazione del reato avviene attraverso la diffusione di notizie false o attraverso operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, quotati o meno, ovvero idonei ad accrescere la fiducia del pubblico o di istituti finanziari nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

Si precisa che:

- per notizia deve intendersi un'indicazione sufficientemente precisa di circostanze di fatto. Non sono considerate tali né le semplici voci, né le previsioni di tipo soggettivo;
- la notizia deve essere considerata falsa quando, creando una falsa rappresentazione della realtà, sia tale da trarre in inganno gli operatori determinando un rialzo o ribasso dei prezzi non regolare;

- per altri artifici si deve intendere qualsiasi comportamento che, mediante inganno, sia idoneo ad alterare il corso normale dei prezzi.

Per l'esistenza del reato è sufficiente una situazione di pericolo, indipendentemente dal verificarsi in concreto di una variazione artificiosa dei prezzi.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità di vigilanza (art. 2638 c.c.)

La condotta criminosa può realizzarsi attraverso due distinte modalità, entrambe finalizzate ad ostacolare l'attività di vigilanza delle autorità pubbliche preposte (come la CONSOB, la Banca d'Italia, l'ISVAP):

- attraverso l'esposizione nelle comunicazioni alle autorità di vigilanza di fatti, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria, non corrispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, ovvero con l'occultamento, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima;
- attraverso il semplice ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza, attuato consapevolmente, in qualsiasi modo.

In entrambe le tipologie i soggetti attivi nella realizzazione del reato sono gli amministratori, i direttori generali, i sindaci ed i liquidatori.

2. Aree a rischio

2.1 Individuazione delle aree a rischio

Nell'ambito della presente sezione vengono definite "Aree a rischio" tutte quelle aree aziendali in cui i soggetti ad esse afferenti, per lo svolgimento della propria attività, possono supportare la commissione di reati di cui alla presente parte speciale.

Tenuto conto del modello societario e adottato dalla Kaster S.r.l. sono state individuate le seguenti macroaree ritenute più specificamente a rischio per aree e funzioni:

AREA	FUNZIONI A RISCHIO	REATI	ESPOSIZIONE AL RISCHIO
Amministratore Unico Procuratori Speciali Assistente di Direzione Assistente Esecutivo *General Manager*	Politiche di bilancio Strategie aziendali Acquisto partecipazioni in altre società Formazione e tenuta della Contabilità; Incassi e tenuta DI cassa; Redazione del bilancio, della relazione sulla gestione, e di altre comunicazioni sociali Budgetting e reporting Reporting con il revisore/Collegio Sindacale Reporting con le Autorità di controllo Operazioni societarie che possano incidere	False comunicazioni sociali (art. 2621-2621 bis c.c.); Impedito controllo (art. 2625 c.c.); Indebita restituzione conferimenti (art. 2626 c.c.); Illegale ripartizione utili (art. 2627c.c.) Illecite operazioni su azioni (art. 2628 c.c.); Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c. c.); Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.); Illecita influenza	**MEDIO ALTA**

	sulla integrità del capitale sociale	sull'assemblea (art. 2636 c.c.); Aggiotaggio (art. 2637 c.c.); Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità di vigilanza (art. 2638 c.c.); Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.); Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis) Reati inerenti la funzione delegata	

AREA	FUNZIONI A RISCHIO	REATI	ESPOSIZIONE AL RISCHIO
Collegio Sindacale	Controllo e verifica sul rispetto della legge e dello statuto; Controllo e verifica sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; Controllo e verifica sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile; Controllo e verifica sul corretto funzionamento dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile; Controllo contabile; Reporting con le Autorità di controllo Verifica dei dati e dei documenti contabili; Verifica comunicazioni sociali ai soci ovvero al pubblico, in generale inerenti alla	False comunicazioni sociali (art. 2621-2621 bis c.c.); Impedito controllo (art. 2625 c.c.); Indebita restituzione conferimenti (art. 2626 c.c.); Illegale ripartizione utili (art. 2627c.c.) Illecite operazioni su azioni (art. 2628 c.c.); Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c. c.); Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.); Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.); Aggiotaggio (art. 2637 c.c.); Ostacolo	**MEDIO ALTA**

	situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società; Verifica degli appostamenti contabili derivanti da valutazioni discrezionali; Verifica sulla creazioni di fondi e riserve ed il loro eventuale utilizzo; Verifica sulla distribuzione di utili o di riserve; Controllo e verifica sull'attività di fatturazione, sia attiva che passiva (con particolare riferimento all'effettività dei costi e delle prestazioni); L'attività di controllo sull'operato dell'amministratore in genere e sulle deliberazioni assunte;	all'esercizio delle funzioni delle autorità di vigilanza (art. 2638 c.c.); Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.); Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis) Reati inerenti la funzione delegata	

AREA	FUNZIONI A RISCHIO	REATI	ESPOSIZIONE AL RISCHIO
Responsabile Amministrativo	Formazione Contabilità Reporting con le Autorità di controllo; Formazione dei documenti contabili; Fatturazione, sia attiva che passiva; Comunicazioni all'A.U. e all'organo di controllo e revisione; Gestione delle attività di tesoreria; Gestione amministrativa contratti attivi; Gestione amministrativa contratti passivi;	False comunicazioni sociali (art. 2621-2621 bis c.c.); Impedito controllo (art. 2625 c.c.); Indebita restituzione conferimenti (art. 2626 c.c.); Illegale ripartizione utili (art. 2627c.c.) Illecite operazioni su azioni (art. 2628 c.c.); Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c. c.); Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.); Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.); Aggiotaggio (art. 2637 c.c.); Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità di vigilanza	**MEDIO ALTA**

		(art. 2638 c.c.); Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.); Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis) Reati inerenti la funzione delegata	

Le funzioni considerate più specificatamente a rischio in relazione ai reati societari sono ritenute le seguenti:

- redazione del bilancio, della relazione sulla gestione e di altre comunicazioni ai soci relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Kaster S.r.l. (bilancio d'esercizio e bilancio consolidato, corredati dalla relazione sulla gestione, relazioni trimestrali e semestrale, ecc.);
- operazioni societarie che possano incidere sull'integrità del capitale sociale;
- predisposizione dei prospetti informativi e rapporti con gli organi di informazione e stampa;
- predisposizione delle comunicazioni alle Autorità di vigilanza e gestione dei rapporti con le stesse;

- la gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale/revisore in ordine all'attività di comunicazione da parte di quest'ultimo a terzi relativamente alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Kaster S.r.l..

Eventuali integrazioni delle suddette aree o funzioni a rischio potranno essere previste dall'amministratore unico, anche dietro suggerimento del Sindaco unico e del revisore di Kaster S.r.l.., soggetti ai quali viene dato mandato di analizzare il vigente sistema di controllo e di definire gli opportuni provvedimenti operativi.

2.2 Aree a rischio - Principi generali del sistema organizzativo

Il presente allegato, oltre agli specifici principi di comportamento relativi alle aree di rischio sopra indicate, richiama i principi generali di comportamento previsti dal presente Modello adottato dalla Kaster S.r.l. alla cui osservanza tutti gli amministratori e dipendenti della società sono tenuti.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale devono essere adottate e rispettate:

- le procedure aziendali, la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura organizzativa gerarchico-funzionale;
- le norme inerenti il sistema amministrativo, contabile, finanziario e di controllo di gestione della Kaster S.r.l.;
- il Modello.

Il Modello, prevede l'espresso divieto di:

- porre in essere, collaborare o dare causa all'adozione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25 *ter* del Decreto);
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate,

possano potenzialmente diventarlo in quanto idonei e diretti in modo univoco alla loro commissione;

- violare i principi e le procedure aziendali previste nella parte generale.

3. Destinatari dell'allegato – principi generali di comportamento nelle aree di attività a rischio

Destinatari della presente parte speciale "B" sono l'Amministratore Unico, il Direttore Generale, il Sindaco Unico, i dirigenti e/o responsabili delle Aree ed i dipendenti in linea gerarchica, che operino nelle aree di attività a rischio (di seguito i "destinatari").

Obiettivo del presente allegato è che tutti i destinatari, come sopra individuati, e nella misura in cui gli stessi possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire ed impedire il commettersi di reati societari.

Ai destinatari è fatto espresso obbligo di:

a) tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari vigenti, nonché delle procedure interne o prassi aziendali, nello svolgimento di tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio, delle situazioni contabili periodiche e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire al socio e al pubblico in generale una informazione veritiera e appropriata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria.

   In ordine a tale punto, è fatto specifico divieto di:

   - predisporre o comunicare dati falsi, lacunosi o comunque suscettibili di fornire una descrizione non corretta della realtà riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria;

- omettere di comunicare dati e informazioni prescritti dalla normativa e dalle procedure in vigore riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria;
- non attenersi alle procedure amministrative e contabili vigenti;

b) osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale e di agire sempre nel rispetto delle procedure interne o prassi aziendali che su tali norme si fondano, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;

c) assicurare il regolare funzionamento della Kaster S.r.l.. garantendo e agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare.

   In ordine a tale punto, è fatto divieto di tenere comportamenti che impediscano materialmente, o che comunque ostacolino, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione della gestione sociale da parte del collegio sindacale o della società di revisione;

d) effettuare con tempestività, correttezza e completezza tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità pubbliche di vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni da queste esercitate.

   In ordine a tale punto, è fatto divieto di:

   - omettere di effettuare, con la dovuta chiarezza, completezza e tempestività, nei confronti delle Autorità in questione la trasmissione dei dati e documenti previsti dalle norme in vigore e/o specificamente richiesti dalle predette Autorità;

- esporre in tali comunicazioni e nella documentazione trasmessa fatti non rispondenti al vero, oppure occultare fatti concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria;
- porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni da parte delle Autorità pubbliche di vigilanza, anche in sede di ispezione (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti);

e) tenere un comportamento corretto e veritiero con gli organi di stampa e di informazione.

4. Procedure per le aree a rischio

4.1 Individuazione dei responsabili delle aree a rischio reato

Occorre dare debita evidenza delle operazioni svolte nelle aree a rischio di cui al precedente paragrafo. A tal fine l'amministratore, i dirigenti ed i responsabili delle funzioni, all'interno delle quali vengano svolte operazioni a rischio, divengono responsabili di ogni singola operazione da loro direttamente svolta o attuata nell'ambito della funzione a loro facente capo. Detti responsabili divengono i soggetti referenti dell'operazione a rischio.

Sulle operazioni in questione l'Organo di Vigilanza potrà predisporre ulteriori controlli dei quali verrà data evidenza scritta.

4.2 Individuazione dei processi per le aree a rischio reato

Con riferimento alle aree e funzioni a rischio di cui alla presente Parte Speciale, i controlli interni si articolano nei seguenti processi:

PR.COMM.01	Gare d'appalto
PR.COMM.02	Sales & Marketing
PR.PRO.01	Gestione e vendita dei prodotti
PR.AMM.01	Gestione adempimenti amministrativi, contabili e fiscali

La procedura e le specifiche attività che fanno parte di ciascuno di tali processi sono esposte in Allegato – “Processi” al Modello e ne costituiscono parte integrante unitamente a tutti i richiami normativi, procedurali e/o i rinvii esterni a moduli, manuali, circolari, prontuari, ecc.

ALLEGATO C CORRELAZIONE AREE A RISCHIO-PROCEDURE, APPLICAZIONE DEL MODELLO CON RIGUARDO AI REATI COMMESSI IN VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO.

1. La tipologia dei reati commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25 *septies* del D.Lgs. n. 231 del 2001)

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Si descrivono brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate all'art. 25 *septies* del Decreto.

Omicidio colposo (art. 589 c.p.) commesso in violazione dell'art. 55, comma 2, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81

Le due norme devono essere necessariamente lette in parallelo.

Il reato di omicidio colposo, la cui condotta tipica si realizza quando un soggetto, violando i doveri imposti dalla legge, da regolamenti, ordini o discipline ovvero contravvenendo al generale dovere di comportarsi secondo diligenza, perizia o prudenza, cagiona la morte di una persona deve essere letto, ai fini dell'applicabilità dell'art. 25 *septies*, 1° comma, D.Lgs 231 del 2001, in relazione all'art. 55, comma 2 del D.Lgs. 81 del 2008.

L'art. 55, comma 2, prevede una serie di condotte penalmente rilevanti, che rilevano solo se associate ad alcune tipologie di aziende.

In relazione alle condotte, rilevano: 1) la mancata valutazione dei rischi da parte del datore di lavoro; 2) la mancata adozione del documento di

valutazione dei rischi o la sua incompleta adozione; 3) la mancata adozione di appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio; 4) il mancato aggiornamento delle misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione.

Tali condotte hanno rilevanza solo se poste in essere 1) nelle aziende industriali nei cui stabilimenti vi è un elevata concentrazione di sostanze pericolose; 2) nelle centrali termoelettriche; 3) negli impianti ed installazioni che trattano sostanze nucleari e radioattive; 4) nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni; 5) nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori; 6) nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori; 7) in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici; 8) aziende edili con cantieri mobili e tempora-nei.

Soggetti attivi del reato possono essere gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti con deleghe di funzione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Omicidio colposo (art. 589 c.p.) commesso in violazione delle norme sulla tutela e sicurezza sul lavoro.

Il reato di omicidio colposo, la cui condotta tipica si realizza quando un soggetto, violando i doveri imposti dalla legge, da regolamenti, ordini o discipline ovvero contravvenendo al generale dovere di comportarsi secondo diligenza, perizia o prudenza, cagiona la morte di una persona deve essere letto in relazione a tutti gli obblighi incombenti sul datore di

lavoro in virtù della normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, D.Lgs. n. 81 del 2008.

Soggetti attivi del reato possono essere gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti con deleghe di funzione.

Lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590 c.p., 3° comma) commesse in violazione delle norme sulla tutela e sicurezza sul lavoro.

Il reato di lesioni colpose, la cui condotta tipica si realizza quando un soggetto, violando i doveri imposti dalla legge, da regolamenti, ordini o discipline ovvero contravvenendo al generale dovere di comportarsi secondo diligenza, perizia o prudenza, cagiona ad altri una lesione personale grave o gravissima deve essere letto in relazione a tutti gli obblighi incombenti sul datore di lavoro in virtù della normativa in vigore in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. n. 81 del 2008. La lesione deve considerarsi **grave** (art. 583 c.p., comma 1) nei casi in cui: 1) dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della per-sona offesa, ovvero una malattia o una invalidità momentanea per un tempo superiore ai quaranta giorni; 2) dal fatto deriva l'indebolimento permanente di un senso o di un organo. La lesione è considerata invece **gravissima** se dal fatto deriva (art. 583 c.p., co. 2): 1) una malattia insanabile; 2) la perdita di un senso; 3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella; 4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

2. Aree a rischio

2.1 Individuazione delle aree a rischio

Nell'ambito della presente sezione vengono definite "Aree a rischio" tutte quelle aree aziendali in cui i soggetti ad esse afferenti, per lo svolgimento della propria attività, possono supportare la commissione di reati di cui alla presente parte speciale.

Tenuto conto del modello societario e di *Governance* adottato da Kaster S.r.l. sono state individuate le seguenti macroaree ritenute più specificamente a rischio per aree e funzioni:

AREA	FUNZIONI A RISCHIO	REATI	ESPOSIZIONE AL RISCHIO
Amministratore Unico	Attuazione della normativa, delle disposizioni, delle circolari ed adempimenti in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro che fanno capo al datore di lavoro; Controllo sulle deleghe funzione;	Omicidio colposo (art. 589 c.p.) commesso in violazione delle norme sulla tutela e sicurezza sul lavoro; Lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590 c.p., 3° comma) commesse in violazione delle norme sulla tutela e sicurezza sul lavoro.	**MEDIO ALTA**

AREA	FUNZIONI A RISCHIO	REATI	ESPOSIZIONE AL RISCHIO
Delegati di funzione (ove nominati); Responsabile del servizio di protezione e prevenzione dei rischi (RSPP); Medico competente; Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS – ove presente)	Attuazione dei processi e della normativa vigente in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro	Omicidio colposo (art. 589 c.p.) commesso in violazione delle norme sulla tutela e sicurezza sul lavoro; Lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590 c.p., 3° comma) commesse in violazione delle norme sulla tutela e sicurezza sul lavoro.	**MEDIO ALTA**

Le funzioni considerate più specificatamente a rischio in relazione ai reati inerenti la sicurezza nei luoghi di lavoro sono ritenute le seguenti:

- Valutazione dei rischi;
- Programmazione della prevenzione;

- Eliminazione e/o riduzione dei rischi;
- Definizione di adeguate misure di protezione collettive ed individuali;
- Controllo sanitario dei lavoratori in relazione ai rischi;
- Formazione ed addestramento dei lavoratori;

Eventuali integrazioni delle suddette aree o funzioni a rischio potranno essere previste dall'Amministratore Unico e/o dal Direttore Generale, anche dietro suggerimento del Responsabile del servizio di protezione e prevenzione dei rischi.

2.2 Aree a rischio - Principi generali del sistema organizzativo

La presente Parte Speciale, oltre agli specifici principi di comportamento relativi alle aree di rischio sopra indicate, richiama i principi generali di comportamento previsti dal presente Modello adottato da Kaster S.r.l., nonché dal D.Lgs. n. 81 del 2008, alla cui osservanza tutti gli amministratori, direttori, dirigenti e dipendenti della società sono tenuti.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione della prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro devono essere adottate e rispettate:

- le procedure aziendali;
- il documento di valutazione dei rischi (DVR) adottato da KASTER S.r.l.;
- le norme inerenti la prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- il Modello.

Il Modello, prevede l'espresso divieto di:

- porre in essere, collaborare o dare causa all'adozione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente -

integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25 *septies* del Decreto);

- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo in quanto idonei e diretti in modo univoco alla loro commissione;
- violare i principi e le procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale e nel documento di valutazione dei rischi

3. Destinatari della parte speciale – principi generali di comportamento nelle aree di attività a rischio

Destinatari della presente Parte Speciale "C" sono l'Amministratore Unico, il direttore generale, i dirigenti e/o responsabili delle Aree ed i dipendenti in linea gerarchica, che operino nelle aree di attività a rischio; i responsabili alla sicurezza (di seguito i "destinatari").

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i destinatari, come sopra individuati, e nella misura in cui gli stessi possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire ed impedire il commettersi dei reati previsti dall'art. 25 *septies*.

Ai destinatari è fatto espresso obbligo di:

a) assicurare il pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari vigenti, nonché delle procedure aziendali interne, nello svolgimento di tutte le attività finalizzate alla prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro

In ordine a tale punto, è fatto specifico obbligo di:

- effettuare la valutazione di tutti i rischi, con conseguente adozione del DVR in conformità alla normativa vigente;
- designare il RSPP;

b) vigilare sull'osservanza rigorosa di tutte le norme poste dalla legge a tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro

In ordine a tale punto, è fatto specifico obbligo di provvedere affinché:

- i luoghi di lavoro siano conformi alle prescrizioni normative vigenti;
- i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare manutenzione tecnica e vengano eliminati, quanto più rapidamente possibile, i difetti rilevati che possano pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare pulitura, onde assicurare condizioni igieniche adeguate;
- i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi di sicurezza, destinati alla prevenzione od eliminazione dei pericoli, vengano sottoposti a regolare manutenzione ed al controllo del loro funzionamento;
- in genere, le misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione adottate da Kaster S.r.l. siano adeguate rispetto ai fattori di rischio esistenti. Tale attività di monitoraggio deve essere programmata, con la definizione dei compiti e delle responsabilità esecutive, nonché delle metodologie da seguire, e formalizzata mediante la redazione di appositi piani di monitoraggio

c) garantire, nell'ambito della propria attività, il rispetto della normativa vigente in materia di:

- scelta, installazione, controllo e manutenzione delle attrezzature, nonché di loro utilizzazione da parte dei lavoratori;
- uso dei dispositivi di protezione individuale;
- impianti ed apparecchiature elettriche;
- movimentazione manuale dei carichi;

- utilizzo di videoterminali;

4. Procedure per le aree a rischio

4.1 Individuazione dei responsabili delle aree a rischio reato

Occorre dare debita evidenza delle operazioni svolte nelle aree a rischio di cui al precedente paragrafo. A tal fine l'amministratore unico, il direttore generale ed i responsabili delle funzioni (il RLS, RSPP, il medico competente ed ogni altro delegato di funzione per la tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro), all'interno delle quali vengano svolte operazioni a rischio, divengono responsabili di ogni singola operazione da loro direttamente svolta o attuata nell'ambito della funzione a loro facente capo. Detti responsabili divengono i soggetti referenti dell'operazione a rischio.

Sulle operazioni in questione l'Organo di Vigilanza potrà predisporre ulteriori controlli dei quali verrà data evidenza scritta.

4.2 Individuazione dei processi per le aree a rischio reato

Con riferimento alle aree e funzioni a rischio di cui alla presente Parte Speciale, i controlli interni si articolano secondo le disposizioni contente nell'apposito Manuale per la Sicurezza che allegato al Modello ne costituisce parte integrante

PR.PERS.01	Gestione delle Risorse Umane
PR.INFR.01	Gestione delle Infrastrutture
DVR	Documento di Valutazione del Rischio
DVR	Procedure di Sicurezza adottate a seguito della Valutazione del rischio e annesse al DVR

La procedura e le specifiche attività che fanno parte di ciascuno di tali processi sono esposte in Allegato – "Processi" al Modello e ne

costituiscono parte integrante unitamente a tutti i richiami normativi, procedurali e/o i rinvii esterni a moduli, manuali, circolari, prontuari, ecc.

ALLEGATO D CORRELAZIONE AREE A RISCHIO-PROCEDURE, APPLICAZIONE DEL MODELLO CON RIGUARDO AI REATI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

1. La tipologia dei reati di criminalità organizzata (art. 24 *ter* del D.Lgs. n. 231 del 2001)

La presente Parte Speciale si riferisce ad alcuni dei delitti di "criminalità organizzata" previsti dall'art. 24 *ter*, avendo riguardo, specificamente, alle fattispecie ivi descritte e riferibili agli art. 416 e 416 bis c.p., all'art. 74 del D.P.R. n. 309 del 1990 e all'art. 377 *bis* c.p. (relativo alla fattispecie contemplata all'art. 25 *decies* del Decreto) per il reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, in quanto individuate da KASTER S.r.l., nell'ambito dell'attività svolta, come quelle di più facile commissione. Si descrivono brevemente qui di seguito le predette fattispecie contemplate all'art. 24 ter e all'art. 25 decies del Decreto.

Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)

Il reato è costituito dalla condotta di chi si associa con tre o più persone allo scopo di commettere più delitti. La punizione è prevista per il solo fatto di partecipare all'associazione, a prescindere dal compimento delle attività oggetto della stessa.

Perché possa configurarsi un'ipotesi di associazione per delinquere è necessario che sussista un minimo di organizzazione a carattere stabile. La stabilità postula la presenza di un'unione permanente, che risulti idonea allo svolgimento di un programma delinquenziale.

L'interesse tutelato dalla norma è l'ordine pubblico (messo in pericolo anche dalla semplice esistenza di stabili organizzazioni dedite alla realizzazione di programmi criminosi).

Sotto il profilo oggettivo, il legislatore ha distinto la condotta del promotore o del capo dell'associazione da quella del semplice associato, prevedendo per tali soggetti una diversa risposta sanzionatoria, che appare più grave per i primi rispetto alla pena prevista per i secondi.

Quanto all'ipotesi criminosa prevista a carico dei promotori, costitutori e capi dell'associazione, è bene ricordare che la costituzione di un'associazione per delinquere non si verifica nel momento e nel luogo in cui interviene il semplice accordo tra i compartecipi, ma in quello della costituzione di una organizzazione permanente, frutto del concerto di intenti e di azione tra gli associati. In particolare, promotore di una associazione per delinquere non è soltanto chi della stessa si sia fatto iniziatore, ma anche colui che contribuisce alla potenzialità pericolosa del gruppo associativo già costruito, provocando l'adesione di terzi all'associazione.

Quanto alla diversa ipotesi relativa ai semplici soci, si precisa che la condotta di partecipazione consiste nel contributo, apprezzabile e concreto sul piano causale, all'esistenza e al rafforzamento dell'associazione e alla realizzazione dell'offesa degli interessi tutelati dalla norma incriminatrice, qualunque sia il ruolo o il compito che il partecipe svolga nell'ambito dell'associazione.

L'elemento soggettivo previsto è il dolo specifico (la volontà di entrare a far parte di un'associazione con lo scopo di contribuire alla realizzazione del piano criminoso in modo stabile e permanente).

Il delitto si consuma con la costituzione dell'associazione, indipendentemente dalla commissione dei c.d. "reati-fine" del programma illecito.

I reati delitti di associazione per delinquere (generica o di stampo mafioso) si consumano con la sola costituzione dell'associazione, indipendentemente dalla commissione dei c.d. "reati-fine" del programma illecito, che al limite

potranno concorrere con i reati associativi concorrono con i c.d. “reati-scopo” dell’associazione stessa quali, ad esempio, l’associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti.
A titolo esemplificativo ma non esaustivo, il reato di criminalità organizzata potrebbe configurarsi nel caso in cui un Soggetto Apicale e/o un Soggetto Subordinato si associasse/ro, nell’interesse o a vantaggio per la Società, con tre o più persone allo scopo di commettere più delitti.

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)

Tale disposizione prevede la punibilità di chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere.
La fattispecie in esame mira a tutelare la genuinità processuale di quanti sono chiamati a riferire fatti di causa davanti all’Autorità Giudiziaria.
Si tratta di un reato comune a forma vincolata (violenza, minaccia, offerta o promessa di utilità), che punisce l’induzione a non rendere dichiarazioni o a dichiarare il falso nell’ambito di un procedimento penale.
Soggetto passivo del reato è soltanto chi, chiamato davanti all’Autorità Giudiziaria (giudice o pubblico ministero) a rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, ha la facoltà di non rispondere ai sensi della normativa processuale (ossia l’indagato o l’imputato, anche in un procedimento connesso).
Ai fini dell’integrazione del reato non è sufficiente la potenziale idoneità della condotta del soggetto agente, ma è necessario che si verifichi l’evento previsto (il comportamento del soggetto chiamato a rendere le dichiarazioni).

Trattasi di reato a carattere sussidiario, essendo inserita la clausola di riserva a favore di reati più gravi (i.e. qualora ne ricorrano tutti i presupposti, la corruzione in atti giudiziari prevista dall'art. 319-ter c.p.).
A titolo esemplificativo ma non esaustivo, il reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria potrebbe configurarsi nel caso in cui un Soggetto Apicale e/o un Soggetto Subordinato, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o altra utilità inducesse un soggetto, imputato in un procedimento penale, ad avvalersi della facoltà di non rispondere o a dichiarare il falso nell'interesse o a vantaggio della Società a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere innanzi ad un'Autorità Giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale. In particolare, nel caso in cui tale reato fosse commesso in un contesto transnazionale, lo stesso integrerebbe la fattispecie di reato transnazionale.

Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 *bis* c.p.)

Il reato si configura allorquando tre o più persone commettano delitti al fine di acquisire, direttamente o indirettamente, la gestione o il controllo di attività economiche, di concessioni, autorizzazioni, appalti e servizi pubblici, ovvero per conseguire profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero per impedire o ostacolare il libero esercizio del voto o procurare voti per sé o altri, avvalendosi della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento ed omertà che ne deriva per indurre i soggetti estranei all'associazione ad assumere comportamenti e atteggiamenti conformi alle pretese ed alle finalità dell'associazione mafiosa.

Gli elementi necessari ed essenziali per la configurazione del reato sono: a) il vincolo associativo; b) la forza di intimidazione ed il conseguente assoggettamento alla stessa; c) le condizioni di omertà.

Delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 *bis*

c.p.

Rientrano in questa categoria tutti quei delitti commessi avvalendosi della forza intimidatrice derivante dal vincolo associativo e dalla condizione di assoggettamento o di omertà che caratterizza le associazioni criminali di stampo mafioso.

Delitti commessi al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dall'art. 416 *bis* c.p.

In relazione al reato di cui all'art. 416 *bis* c.p. è configurabile anche il cd. "concorso esterno in associazione mafiosa" in capo alla persona che, pur non essendo inserita nella struttura organizzativa del sodalizio, fornisce un contributo concreto, specifico, consapevole e volontario, sia a carattere continuativo che occasionale, purché detto contributo abbia una rilevanza sostanziale ai fini della conservazione o del rafforzamento dell'associazione e l'agente se ne rappresenti l'utilità per la realizzazione, anche parziale, del programma criminoso.

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope (art. 74 del D.P.R. 309 del 1990)

Il reato si configura allorquando tre o più persone si associano allo scopo di coltivare, produrre, fabbricare, estrarre, raffinare, vendere, distribuire, trasportare o procurare ad altri le sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla tabella I del D.P.R. 309 del 1990. Il delitto di associazione, in partico-lare, si configura quando ricorre un vincolo associativo di tipo permanente tra i partecipanti, strutturato in un'organizzazione di carattere stabile volta al compimento di una serie di delitti previsti dalla legge sugli stupefacenti.
Questa particolare fattispecie di reato potrebbe trovare realizzazione nell'ambito dell'attività svolta dalla Kaster S.r.l. nella gestione delle farmacie

comunale, stante il contatto e la commercializzazione con sostanze anche di tipo psicotrope.

2. Aree a rischio

2.1 Individuazione delle aree a rischio

Nell'ambito della presente sezione vengono definite "Aree a rischio" tutte quelle aree aziendali in cui i soggetti ad esse afferenti, per lo svolgimento della propria attività, possono supportare la commissione di reati di cui alla presente parte speciale.

Sono state, pertanto, individuate le seguenti macroaree ritenute più specificamente a rischio per aree e funzioni:

AREA	FUNZIONI A RISCHIO	REATI	ESPOSIZIONE AL RISCHIO
Amministratore unico Procuratori Speciali Assistente di Direzione Assistente Esecutivo *General Manager*	Politiche e strategie commerciali e concorrenziali; Approvvigionamento; Redazione e tenuta elenco fornitori; Rapporti con fornitori; Contabilità Incassi e tenuta cassa Gestione amministrativa e contabile contratti attivi	Associazione per delinquere, nazionale o transnazionale (art. 416, comma 6, c.p.) ; Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria nazionale o transnazionale (art. 377-bis c.p.) Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis c.p.); Delitti commessi	**MEDIO BASSA**

	Gestione amministrativa e contabile contratti passivi Selezione e gestione delle risorse Gestione beni societari Gestione risorse finanziarie Gestione flussi in entrata ed in uscita Approvvigionamento di materiali, strumenti e macchinari e farmaci Redazione e tenuta elenco fornitori qualificati Rapporti con fornitori Selezione e rapporti con i partners Outsourcing e incarichi professionali esterni Valutazione delle richieste da parte di privati Definizione tecnica delle proposte contrattuali	avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p.; Delitti commessi al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dall'art. 416 bis c.p.; Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope (art. 74 del D.P.R. 309 del 1990)	

	Relazioni P.A. Processi cliente Gestione commerciale Relazioni con clienti privati		

AREA	FUNZIONI A RISCHIO	REATI	ESPOSIZIONE AL RISCHIO
Responsabile Amministrativo Responsabile delle Risorse Umane *General Manager* Responsabile Commerciale SALES & MARKETING Responsabile ufficio gare	Approvvigionamento; Redazione e tenuta elenco fornitori; Vigilanza nei apporti con fornitori; Contabilità Incassi e tenuta cassa Gestione amministrativa e contabile contratti attivi Gestione amministrativa e contabile contratti passivi Selezione e gestione delle risorse Gestione beni societari Gestione risorse finanziarie Gestione flussi in entrata ed in uscita Approvvigionamento di materiali, strumenti e macchinari e	Associazione per delinquere, nazionale o transnazionale (art. 416, comma 6, c.p.); Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria nazionale o transnazionale (art. 377-bis c.p.) Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis c.p.); Delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p.; Delitti commessi al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dall'art. 416 bis c.p.; Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze	**MEDIO BASSA**

	farmaci Redazione e tenuta elenco fornitori qualificati Rapporti con fornitori Selezione e rapporti con i partners Outsourcing e incarichi professionali esterni Valutazione delle richieste da parte di privati Definizione tecnica delle proposte contrattuali Processi cliente Relazioni con clienti privati	stupefacenti e psicotrope (art. 74 del D.P.R. 309 del 1990)	

KASTER S.R.L.
Medical Technology

AREA	FUNZIONI A RISCHIO	REATI	ESPOSIZIONE AL RISCHIO
General Manager Responsabile Ufficio Gare Responsabile Commerciale SALES & MARKETING Coordinatore UC e MAG Soggetti sottoposti al controllo dai Responsabili di cui sopra	Gestione beni societari Gestione flussi in entrata ed in uscita Approvvigionamento di materiali, strumenti e macchinari Outsourcing e incarichi professionali esterni Valutazione delle richieste da parte di privati Relazioni P.A. Processi cliente Relazioni con clienti pubblici e privati	Associazione per delinquere, nazionale o transnazionale (art. 416, comma 6, c.p.); Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria nazionale o transnazionale (art. 377-bis c.p.) Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis c.p.); Delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p.; Delitti commessi al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dall'art. 416	**MEDIO ALTA**

		bis c.p.;	

Le funzioni considerate più specificatamente a rischio in relazione ai reati di criminalità organizzata sono ritenute le seguenti:

- Rapporti con aziende operanti nel settore;
- Definizione delle politiche concorrenziali;
- Scelta dei fornitori;
- Controllo sulla qualità e professionalità dei fornitori;

- Formazione ed addestramento dei lavoratori;
- La partecipazione a procedure di gara o la negoziazione diretta od altre operazioni similari con soggetti pubblici nelle quali le procedure stesse non risultino garantite da adeguate condizioni di trasparenza.
- L'assegnazione di uno specifico incarico di consulenza o di rappresentanza a un soggetto terzo.
- La negoziazione, stipulazione e/o esecuzione di contratti conclusi dalla società con Enti pubblici o privati.
- La gestione di contratti con le società private o con Enti pubblici.
- La gestione e controllo delle risorse finanziarie.
- La gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale.
- La gestione dei beni legati all'attività aziendale.
- La ricerca, selezione ed assunzione del personale.
- L'approvvigionamento, registrazione in entrate ed in uscita, lo smaltimento dei dispositivi medici

Eventuali integrazioni delle suddette aree di attività a rischio potranno essere previste dall'organo amministrativo della Kaster S.r.l.., al quale viene dato mandato di individuare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi.

3. Aree a rischio - Principi generali del sistema organizzativo

La presente Parte Speciale, oltre agli specifici principi di comportamento relativi alle aree di rischio sopra indicate, richiama i principi generali di comportamento previsti dal presente Modello adottato da Kaster S.r.l., alla cui osservanza tutti gli amministratori, direttori, dirigenti e dipen-denti della società sono tenuti.

Il Modello, prevede l'espresso divieto di:

- porre in essere, collaborare o dare causa all'adozione di comporta-menti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integri-no, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate e previste dall'art. 24 *ter* del Decreto;
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarle in quanto idonei e diretti in modo univoco alla loro commissione.

4. Procedure per le aree a rischio

4.1 Individuazione dei responsabili delle aree a rischio reato

Occorre dare debita evidenza delle operazioni svolte nelle aree a rischio di cui al precedente paragrafo. A tal fine l'amministratore, i dirigenti ed i responsabili delle funzioni, all'interno delle quali vengano svolte operazioni a rischio, divengono responsabili di ogni singola operazione da loro direttamente svolta o attuata nell'ambito della funzione a loro facente capo. Detti responsabili divengono i soggetti referenti dell'operazione a rischio.
Sulle operazioni in questione l'Organo di Vigilanza potrà predisporre ulteriori controlli dei quali verrà data evidenza scritta.

4.2 Individuazione dei processi per le aree a rischio reato

Con riferimento alle aree e funzioni a rischio di cui alla presente Parte Speciale, i controlli interni si articolano nei seguenti processi:

PR.COMM.01	Gare d'appalto
PR.COMM.02	Sales & Marketing
PR.PRO.01	Gestione e vendita dei prodotti
PR.PERS.01	Gestione delle Risorse Umane

PR.INFR.01	Gestione delle Infrastrutture
PR.AMM.01	Gestione adempimenti amministrativi, contabili e fiscali
PR.AMM.02	Gestione supporto ricerca ed erogazione fondi

PR.DOC.01	Gestione della Documentazione
PR.SGQ.01	Riesame, analisi e miglioramento

La procedura e le specifiche attività che fanno parte di ciascuno di tali processi sono esposte in Allegato – “Processi” al Modello e ne costituiscono parte integrante unitamente a tutti i richiami normativi, procedurali e/o i rinvii esterni a moduli, manuali, circolari, prontuari, ecc.

ALLEGATO E CORRELAZIONE AREE A RISCHIO-PROCEDURE, APPLICAZIONE DEL MODELLO CON RIGUARDO ALL'IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE

1. La tipologia del reato previsto dal T.U. sull'immigrazione (art. 25 *duodecies* del D.Lgs. n. 231 del 2001)

La presente Parte Speciale si riferisce al reato punito dal T.U. sull'immigrazione (d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, segnatamente dall'art. 22, comma 12 *bis)*, previsto dall'art. 25 *duodecies*, in quanto individuato da Kaster S.r.l., nell'ambito dell'attività svolta, come reato di possibile commissione. Si descrive brevemente qui di seguito la predetta fattispecie contemplata dall'art. 25 *duodecies* del Decreto.

Impiego di lavoratori privi di permesso di soggiorno o dal permesso di soggiorno irregolare (art. 22, comma 12 *bis,* del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286)

La fattispecie sanzionata dall'art. 25 *duodecie*s del d.lgs. 231 del 2001 coincide con la fattispecie sanzionata dall'art. 22, comma 12 *bis,* del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, che punisce l'impiego di lavoratori stranieri (provenienti da Stati non appartenenti all'Unione Europea) - con particolare aggravio delle pene nel caso in cui tali lavoratori corrispondano ad un numero superiore a tre, ovvero siano in età non lavorativa, ovvero sottoposti a condizioni di sfruttamento – privi di regolare permesso di soggiorno.

2. Aree a rischio

2.1 Individuazione delle aree a rischio

Nell'ambito della presente sezione vengono definite "Aree a rischio" tutte quelle aree aziendali in cui i soggetti ad esse afferenti, per lo svolgimento della propria attività, possono supportare la commissione di reati di cui alla presente parte speciale.

Sono state, pertanto, individuate le seguenti macroaree ritenute più specificamente a rischio per aree e funzioni:

AREA	FUNZIONI A RISCHIO	REATI	ESPOSIZIONE AL RISCHIO
Amministratore unico Procuratori Speciali Assistente di Direzione Assistente Esecutivo *General Manager* Responsabile delle Risorse Umane	Ogni funzione relativa e connessa a quella di datore di lavoro; Ogni funzione delegata in materia di lavoro; Selezione e scelta del personale; Gestione dei contratti di lavori; Funzione di controllo del personale	Impiego di lavoratori privi di permesso di soggiorno o dal permesso irregolare	**BASSA**

Le funzioni considerate più specificatamente a rischio in relazione ai reati di cui alla presente sezione sono ritenute le seguenti:

- Reperimento, selezione, gestione e controllo del personale.

Eventuali integrazioni delle suddette aree di attività a rischio potranno essere previste dall'organo amministrativo della Kaster S.r.l., al quale viene dato mandato di individuare le relative ipotesi e di definire gli oppor-tuni provvedimenti operativi.

2.2 Aree a rischio - Principi generali del sistema organizzativo

La presente Parte Speciale, oltre agli specifici principi di comportamento relativi alle aree di rischio sopra indicate, richiama i principi generali di comportamento previsti dal presente Modello adottato da Kaster S.r.l., alla cui osservanza tutti gli amministratori, direttori, dirigenti e dipendenti della società sono tenuti.

Il Modello, prevede l'espresso divieto di:

- porre in essere, collaborare o dare causa all'adozione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, tutte le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate e previste dall'art. 25 *duodecies* del Decreto;
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo in quanto idonei e diretti in modo univoco alla loro commissione.

3. Procedure per le aree a rischio

3.1 Individuazione dei responsabili delle aree a rischio reato

Occorre dare debita evidenza delle operazioni svolte nelle aree a rischio di cui al precedente paragrafo. A tal fine gli amministratori, i dirigenti ed i

responsabili delle funzioni, all'interno delle quali vengano svolte operazioni a rischio, divengono responsabili di ogni singola operazione da loro diretta-mente svolta o attuata nell'ambito della funzione a loro facente capo. Detti responsabili divengono i soggetti referenti dell'operazione a rischio.

Sulle operazioni in questione l'Organo di Vigilanza potrà predisporre ulteriori controlli dei quali verrà data evidenza scritta.

Ai destinatari è fatto espresso obbligo di:

a) tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari vigenti, nonché delle procedure interne o prassi aziendali, nello svolgimento di tutte le attività finalizzate alla selezione, controllo e gestione del personale a qualsiasi titolo impiegato nelle attività svolte da Kaster S.r.l..

   In ordine a tale punto, è fatto specifico divieto di:

   - impiegare, a qualsiasi titolo, in qualsivoglia attività facente capo alla Kaster S.r.l., anche se di natura occasionale e/o transitoria e/o temporanea, lavoratori stranieri appartenenti a Paesi terzi dell'Unione Europea non muniti di regolare permesso di soggiorno;

   - predisporre o comunicare alle autorità dati falsi, lacunosi o comunque suscettibili di fornire una descrizione non corretta della situa-zione giuridica del lavoratore straniero;

   - omettere di controllare, sin dal momento della selezione, ed ancor più al momento dell'assunzione, nonché anche durante tutta la fase d'impiego e durata del contratto, il possesso, da parte del lavorato-re extracomunitario, di un regolare permesso di soggiorno;

- omettere di comunicare dati e informazioni relative al lavoratore extracomunitario alle autorità competenti, qualora richiesti dalla normativa vigente in materia di soggiorno;
- non attenersi alle procedure amministrative vigenti;

b) osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità, salute e benessere del lavoratore extracomunitario;

c) non offrire pari condizioni di lavoro al lavoratore proveniente da Paesi extracomunitari;

d) assicurare il regolare funzionamento della Kaster S.r.l. garantendo e agevolando ogni forma di controllo interno ed esterno da parte delle Autorità sull'impiego e la gestione di tutto il personale ivi incluso quello proveniente da Paesi extra UE.

   In ordine a tale punto, è fatto divieto di tenere comportamenti che impediscano materialmente, o che comunque ostacolino, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione della gestione del personale;

e) effettuare con tempestività, correttezza e completezza tutte le comunicazioni e gli adempimenti previsti dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità pubbliche, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni da queste esercitate.

   In ordine a tale punto, è fatto divieto di:

   - omettere di effettuare, con la dovuta chiarezza, completezza e tempestività, nei confronti delle Autorità in questione la trasmissione dei dati e documenti previsti dalle norme in vigore e/o specificamente richiesti dalle predette Autorità;

- esporre in tali comunicazioni e nella documentazione trasmessa fatti non rispondenti al vero, oppure occultare fatti;
- porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni da parte delle Autorità pubbliche di vigilanza, anche in sede di ispezione (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti).

4. Procedure per le aree a rischio

4.1 Individuazione dei responsabili delle aree a rischio reato

Occorre dare debita evidenza delle operazioni svolte nelle aree a rischio di cui al precedente paragrafo. A tal fine l'amministratore, i dirigenti ed i responsabili delle funzioni, all'interno delle quali vengano svolte operazioni a rischio, divengono responsabili di ogni singola operazione da loro direttamente svolta o attuata nell'ambito della funzione a loro facente capo. Detti responsabili divengono i soggetti referenti dell'operazione a rischio.

Sulle operazioni in questione l'Organo di Vigilanza potrà predisporre ulteriori controlli dei quali verrà data evidenza scritta.

4.2 Individuazione dei processi per le aree a rischio reato

Con riferimento alle aree e funzioni a rischio di cui alla presente Parte Speciale, i controlli interni si articolano nei seguenti processi:

PR.PERS.01	Gestione delle Risorse Umane

La procedura e le specifiche attività che fanno parte di ciascuno di tali processi sono esposte in Allegato – “Processi” al Modello e ne costituiscono parte integrante unitamente a tutti i richiami normativi, procedurali e/o i rinvii esterni a moduli, manuali, circolari, prontuari, ecc.

ALLEGATO F CORRELAZIONE AREE A RISCHIO-PROCEDURE, APPLICAZIONE DEL MODELLO CON RIGUARDO AI REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA (ARTT. 648, 648 *BIS* E 648 TER DEL CODICE PENALE)

1. La tipologia dei reati previsti dagli artt. 648, 648 *bis* e 648 *ter* del codice penale (art. 25 *octies* del D.Lgs. n. 231 del 2001)

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, puniti dal codice penale agli artt. 648, 648 *bis* e 648 *ter*, previsti dall'art. 25 *octies* del Decreto, in quanto individuati da KASTER S.r.l., nell'ambito dell'attività svolta, come reati di possibile commissione. Si descrivono brevemente qui di seguito le predette fattispecie contemplate dall'art. 25 *octies* del Decreto.

Ricettazione (art. 648 del codice penale)

Una delle fattispecie sanzionate dall'art. 25 *octies* del D.Lgs. 231 del 2001 coincide con la fattispecie sanzionata dall'art. 648 del codice penale, che punisce il reato di ricettazione, ovverosia l'attività posta in essere da chiunque acquista, riceve o occulta denaro o cose che provengono da un delitto commesso da altri, o da chiunque faccia da tramite per farle acquisire, ricevere o occultare, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto. La ricettazione ha come necessario presupposto la commissione di un delitto da parte di altri al quale il ricettatore non ha partecipato; la norma ha lo specifico scopo di impedire che persone diverse da quelle che hanno posto in essere il delitto ne traggano un vantaggio. È richiesto altresì che il

ricettatore sia consapevole che la cosa acquistata/ricevuta e/o occultata provenga da un precedente reato.

Riciclaggio (art. 648 *bis* del codice penale)

L'art. 25 *octies* del D.Lgs. 231 del 2001 contempla la fattispecie sanzionata dall'art. 648 *bis* del codice penale, che punisce il reato di riciclaggio, ovverosia le operazioni di sostituzione o trasferimento di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitti non colposi, in modo da occultare la loro provenienza delittuosa. Il reato ha come presupposto il compimento di un delitto doloso al quale il riciclatore non ha partecipato. Scopo della norma è evitare che attraverso la "ripulitura" di capitali, beni o altre utilità provenienti da altro delitto si possa "inquinare" il mercato economico-finanziario, trarre un vantaggio, aiutare gli autori dello stesso a procurarsi un profitto o comunque ostacolare le autorità nelle indagini.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 *ter* del codice penale)

Altra fattispecie sanzionata dall'art. 25 *octies* del D.Lgs. 231 del 2001 coincide con la fattispecie sanzionata dall'art. 648 *ter* del codice penale, che punisce il reato di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita in attività economiche e finanziarie. Scopo della norma è ancora una volta quello di salvaguardare la "genuinità" del libero mercato da qualunque forma di "inquinamento" proveniente dalla immissione di somme o cose di provenienza illecita nel circuito economico-finanziario.

2. Aree a rischio

2.1 Individuazione delle aree a rischio

KASTER S.R.L.
Medical Technology

Nell'ambito della presente sezione vengono definite "Aree a rischio" tutte quelle aree aziendali in cui i soggetti ad esse afferenti, per lo svolgimento della propria attività, possono supportare la commissione di reati di cui alla presente parte speciale.

Sono state, pertanto, individuate le seguenti macroaree ritenute più specificamente a rischio per aree e funzioni:

AREA	FUNZIONI A RISCHIO	REATI	ESPOSIZIONE AL RISCHIO
Amministratore Unico Procuratori Speciali Assistente di Direzione Assistente Esecutivo *General Manager* Responsabile Amministrativo	Relazioni P.A; Reperimento di finanziamenti, contributi e sovvenzioni; Elargizioni di finanziamenti, contributi e sovvenzioni; Operazioni di finanziamento; Ricerca e sviluppo finanziamenti pubblici agevolazioni e contributi;	Ricettazione (art. 648 c.p.), Riciclaggio (asrt. 648 bis c.p.), Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter)	**ALTA**

	Reperimento e gestione di erogazioni pubbliche; Investimenti; Procedure per Acquisto di beni e servizi Procedure per la Vendita di beni e servizi Gestione amministrativa contratti attivi; Gestione amministrativa contratti passivi; *Budgetting* e *reporting*; *Reporting* con Società di revisione – con il Collegio Sindacale; *Reporting* ad Autorità di vigilanza;		

KASTER S.R.L.
Medical Technology

	Relazioni enti di credito; Gestione risorse Finanziarie Gestione risorse umane Scelta di collaboratori esterni /Consulenti Rapporti con collaboratori esterni/consulenti		

KASTER S.R.L.
Medical Technology

AREA	FUNZIONI A RISCHIO	REATI	ESPOSIZIONE AL RISCHIO
Responsabile Ufficio Gare Responsabile Commerciale SALES & MARKETING Coordinatore UC e MAG Soggetti sottoposti al controllo dei responsabili di cui sopra	Relazioni con la PA Relazioni con clienti pubblici Relazioni con i fornitori; Procedure per Acquisto di beni e servizi Procedure per la vendita di beni e servizi presso clienti pubblici Gestione contratti attivi; Gestione contratti passivi; Gestione/rendicontazione Relazioni con Le Autorità Pubbliche di Controllo;	Ricettazione (art. 648 c.p.), Riciclaggio (asrt. 648 bis c.p.), Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter)	**ALTA**

Le funzioni considerate più specificatamente a rischio in relazione ai reati di cui alla presente sezione sono ritenute le seguenti:

- Relazioni con clienti pubblici e privati
- Relazioni con i fornitori
- Relazioni enti di credito
- Incassi e tenuta cassa
- Gestione flussi in entrata ed in uscita
- Operazioni di finanziamento

Eventuali integrazioni delle suddette aree di attività a rischio potranno essere previste dall'organo amministrativo della KASTER S.r.l., al quale viene dato mandato di individuare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi.

2.2 Aree a rischio - Principi generali del sistema organizzativo

La presente Parte Speciale, oltre agli specifici principi di comportamento relativi alle aree di rischio sopra indicate, richiama i principi generali di comportamento previsti dal presente Modello adottato da KASTER S.r.l., alla cui osservanza tutti gli amministratori, direttori, dirigenti e dipendenti della società sono tenuti.

Il Modello, prevede l'espresso divieto di:

- porre in essere, collaborare o dare causa all'adozione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, tutte le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate e previste dall'art. 25 *octies* del Decreto;

- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo in quanto idonei e diretti in modo univoco alla loro commissione.

3. Procedure per le aree a rischio

3.1 Individuazione dei responsabili delle aree a rischio reato

Occorre dare debita evidenza delle operazioni svolte nelle aree a rischio di cui al precedente paragrafo. A tal fine gli amministratori, i dirigenti ed i responsabili delle funzioni, all'interno delle quali vengano svolte operazioni a rischio, divengono responsabili di ogni singola operazione da loro direttamente svolta o attuata nell'ambito della funzione a loro facente capo. Detti responsabili divengono i soggetti referenti dell'operazione a rischio.

Sulle operazioni in questione l'Organo di Vigilanza potrà predisporre ulteriori controlli dei quali verrà data evidenza scritta.

Ai destinatari è fatto espresso obbligo di:

a) tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari vigenti, per evitare il configurarsi in capo a ciascuno di essi degli estremi dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

   In ordine a tale punto, è fatto specifico divieto di:

   - compiere, nello svolgimento delle proprie mansioni, qualunque esse siano, atti di acquisizione, ricezione, occultamento di denaro o cose di cui si conosce la provenienza illecita.

- compiere operazioni, quali trasferimento o sostituzione, che abbiano ad oggetto denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché impiegare gli stessi in attività economiche o finanziarie.

- omettere di controllare i settori direttivi relativi all'amministrazione, la finanza, gli acquisti e la gestione dei flussi in entrata e in uscita, prestando particolare attenzione alle relazioni, con i clienti privati, i fornitori e con gli enti di credito.

- omettere di comunicare tempestivamente ogni riscontrata ambiguità tanto dei dipendenti quanto dei soggetti esercenti funzioni di direzione nello svolgimento delle proprie mansioni.

b) osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela della genuinità del mercato, del denaro e dei beni in esso circolanti;

c) assicurare il regolare funzionamento della KASTER S.r.l. garantendo e agevolando ogni forma di controllo interno ed esterno da parte delle Autorità sul rispetto delle norme di legge e regolamenti in materia di antiriciclaggio e tutela delle dinamiche economico-finanziarie del mercato.

   In ordine a tale punto, è fatto divieto di tenere comportamenti che impediscano materialmente, o che comunque ostacolino, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento delle attività di controllo;

d) effettuare con tempestività, correttezza e completezza tutte le comunicazioni e gli adempimenti previsti dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità pubbliche, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni da queste esercitate.

In ordine a tale punto, è fatto divieto di:

- omettere di effettuare, con la dovuta chiarezza, completezza e tempestività, nei confronti delle Autorità in questione la trasmissione dei dati e documenti previsti dalle norme in vigore e/o specificamente richiesti dalle predette Autorità;
- esporre in tali comunicazioni e nella documentazione trasmessa fatti non rispondenti al vero, oppure occultare fatti;
- porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni da parte delle Autorità pubbliche di vigilanza, anche in sede di ispezione (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti).

3.2 Individuazione dei processi per le aree a rischio reato

La Società definisce i seguenti protocolli di prevenzione rilevanti in relazione alle operazioni effettuate dalla Società con riferimento alle Attività Sensibili identificate al precedente paragrafo. Tali protocolli sono contenuti nelle procedure aziendali adottate dalla Società al fine di prevenire il rischio di commissione dei Reati di Ricettazione, Riciclaggio e Impiego di denaro, nello svolgimento delle operazioni relative a tali attività.

(a) Per quanto concerne le operazioni relative alla gestione del rapporto con i partners:

- l'iter di collaborazione operativa con i partners considerati avviene nel rispetto di quanto previsto dalle procedure aziendali;

- la Società definisce con una procedura specifica la regolamentazione del rapporto con i partner che prevede, tra l'altro: (i) i ruoli e le responsabilità dei soggetti coinvolti; (ii) la formalizzazione dei criteri che hanno portato alla scelta di un partner; (iii) le modalità di determinazione del compenso; (iv) le modalità di monitoraggio delle attività svolte; (v) le verifiche sul compenso corrisposto rispetto a quanto accordato; (vi) gli specifici controlli sui conti correnti dei partners volti a verificare che le sedi degli istituti bancari utilizzati siano nel Paese del partner stesso (ovvero in altro Paese, previa autorizzazione di almeno due distinti esponenti della Direzione) ed il conto corrente sia intestato al partner; (vii) gli specifici controlli sulla corrispondenza dei nominativi dei partners in anagrafica con i nominativi di individui elencati in apposite black list di settore;

(b) Per quanto concerne le operazioni relative alla gestione anagrafica dei fornitori, dei consulenti e dei partners:

- La Società prevede, nell'ambito delle procedure dalla medesima adottate, uno specifico controllo, sia in occasione dell'inserimento anagrafico sia in fasi successive di monitoraggio, nonché in fase di richiesta di offerta, nonché di rinnovo dell'omologazione, in merito alla corrispondenza dei nominativi dei fornitori, dei consulenti e dei partners in anagrafica con i nominativi di individui direttamente o indirettamente collegabili ad organizzazioni criminali. Tale verifica è effettuata anche per gli intermediari commerciali di cui si avvale la Società;

- la Società prevede, nell'ambito di una procedura dalla medesima adottata l'implementazione di un controllo periodico effettuato sull'anagrafica interna dei fornitori, consulenti e partners volto a verificare che le variazioni apportate siano complete, giustificate da documentazione di supporto e

accurate. Tale controllo è effettuato da parte di un soggetto diverso da chi si occupa della gestione dell'anagrafica, prevedendo l'estrazione periodica del report delle variazioni all'anagrafica ed effettuando un controllo volto a verificare che: (i) tutte le variazioni apportate siano giustificate dalla presenza della documentazione di supporto; (ii) le variazioni siano apportate in maniera completa e accurata;

- in relazione alla gestione anagrafica dei fornitori, consulenti e partners, ad integrazione di quanto previsto ai capoversi che precedono: (i) è mantenuta una lista completa ed aggiornata dei soggetti preferenziali di Kaster S.r:l:; (ii) per ogni fornitore/consulente/partner viene tenuta aggiornata una scheda anagrafica, che comprende i principali elementi di valutazione e la conseguente omologazione o non omologazione del soggetto; (iii) l'inserimento/modifica di un fornitore, consulente e/o partner a sistema è specificamente autorizzato dalla funzione aziendale competente, la quale verifica l'accuratezza dei dati inseriti; (iv) almeno una volta l'anno, anche sulla base degli input ricevuti dai Settori competenti, la funzione aziendale competente riesamina l'intera lista per la valutazione dei soggetti esistenti.

(c) Per quanto concerne le operazioni relative alla creazione/modifica anagrafica clienti:

- in relazione alla creazione/modifica dell’anagrafica clienti, la Società si è dotata di una procedura prevedendo tra l’altro: (i) la creazione anagrafica clienti con relativa assegnazione dei parametri; (ii) che la modifica di una posizione anagrafica già esistente deve essere autorizzata ed avvenire a cura delle funzioni competenti specificamente individuate dalla procedura, al fine di garantire la segregazione dei compiti.

(d) Per quanto concerne le operazioni relative alla ricerca e selezione dei fornitori/consulenti/partners; gestione del processo di qualifica e valutazione del fornitore/consulente/parteners; gestione ed emissione degli ordini di acquisto/contratti e formalizzazione dei rapporti con i consulenti / fornitori di servizi:

- La selezione è effettuata dalla funzione competente nel rispetto del processo di acquisto/selezione e dell'iter autorizzativo previsto dalla procedura adottata dalla Società;

- la Società definisce quali fornitori/consulenti e partners devono sottostare all'iter di omologazione, il quale prevede tra l'altro che: (i) esso inizia formalmente attraverso la compilazione di una domanda scritta da parte della funzione richiedente; (ii) l'effettuazione di diversi livelli di verifiche e quantomeno una valutazione preliminare del fornitore/consulente/partner e un successivo audit sul campo; (iii) l'obbligo di restituzione da parte del Fornitore/consulente/partner dei documenti necessari debitamente compilati, sottoscritti e timbrati per accettazione entro il termine stabilito dalla Società; (iv) la comunicazione dell'esito; (v) l'aggiornamento del Data Base Fornitori/consulenti/partner da parte della funzione aziendale competente. Il processo di omologazione si conclude solo al completamento delle azioni correttive (eventualmente riscontrate) vincolanti all'ottenimento dell'omologazione stessa. Tutti i documenti previsti dal processo di omologazione devono essere archiviati, come da procedura adottata dalla Società. Il Fornitore/Consulente/partner è oggetto di verifica periodica per la conferma di omologazione;

- la Società regola per iscritto le condizioni contrattuali da utilizzare con i fornitori/consulenti/partners che hanno superato il processo di omologa-

zione, riportanti tra l'altro i riferimenti all'accettazione del Codice Etico della Società;

- La Società adotta una specifica procedura relativa alla gestione dei rapporti con i Fornitori/consulenti/partners prevedendo tra l'altro: (i) la coerenza tra le richieste della Società e i servizi resi dai Fornitori/consulenti/partners; (ii) la segregazione delle funzioni tra chi richiede, chi dispone e chi autorizza un acquisto, una fornitura o la partnership comunque una spesa; (iii) le informazioni di carattere generale e specifico che consentano di individuare in modo esauriente e non ambiguo l'acquisto, la fornitura o la spesa e le modalità di erogazione della stessa; (iv) il contenuto minimo di qualsiasi richiesta; riferimenti all'Accordo Quadro, Contratto e/o Condizioni generali; condizioni di pagamento; modalità di fatturazione; modalità di esecuzione; termini di consegna; nome del richiedente o del responsabile di progetto/servizio, penali ecc.;

- la Società adotta procedure che prevedano i compiti e le responsabilità del "Richiedente" di verificare l'avvenuta evasione della richiesta di acquisto effettuata prevedendo tra l'altro: (i) la verifica della conformità della fornitura, della prestazione e/o del servizio e la richiesta di chiarimenti per eventuali non conformità riscontrate; (iii) la verifica che nulla osta per l'emissione della fattura. Nel caso in cui non vi siano documenti che attestino l'avvenuta esecuzione, sarà cura del servizio richiedente notificare eventuali anomalie alla funzione competente e alla contabilità in modo da procedere tempestivamente al blocco a sistema del pagamento della prestazione. Più in dettaglio, per la fornitura di prodotti e servizi, la Società adotta una procedura, prevedendo tra l'altro: (i) le verifiche che devono essere effettuate sulla completezza e sui tempi di fornitura con richiesta ai

fornitori della documentazione attestante i controlli di conformità eseguiti; (ii) le funzioni competenti ad effettuare dette verifiche;

- nel caso in cui emerga la necessità di affidare la gestione dei contenziosi a legali esterni, la funzione aziendale competente procede ad identificare lo studio a cui affidare l'incarico sulla base della: (i) tipologia di contenzioso; (ii) rapporto di qualità / prezzo; (iii) storicità di rapporti;

- la Società adotta una procedura per descrivere operativamente e regolamentare i processi tramite i quali la Società assicura l'attivazione, il monitoraggio e il controllo delle attività che eroga attraverso la sua rete di service partner e fornitori, nonché le modalità di controllo dei fornitori attivati per soddisfare le esigenze interne alla Società;

- i consulenti esterni utilizzati dalla Società ai fini formativi possono essere scelti anche attraverso specifica indicazione del Responsabile dell'Ufficio che effettua la richiesta. In quest'ultimo caso occorre comunque attenersi alla procedura acquisti attualmente in vigore comprensiva ai fini della valutazione e delle autorizzazioni.

(e) Per quanto concerne le operazioni relative alla verifica e monitoraggio delle prestazioni rispetto al contratto / ordine:

- la Società adotta procedure che prevedano i compiti e le responsabilità del "Richiedente" di verificare l'avvenuta evasione della richiesta di acquisto effettuata prevedendo tra l'altro: (i) la verifica della conformità della prestazione e la richiesta di chiarimenti al Prestatore per eventuali non conformità riscontrate; (ii) la registrazione dell'avvenuta prestazione; (iii) la verifica che nulla osta al Prestatore per l'emissione della fattura. Nel caso in cui non vi siano documenti che attestino l'avvenuta prestazione, sarà

cura del servizio richiedente notificare eventuali anomalie alla funzione competente e alla contabilità in modo da procedere tempestivamente al blocco a sistema del pagamento della prestazione. Più in dettaglio, per la fornitura di prodotti e servizi, la Società adotta una procedura, prevedendo tra l'altro: (i) le verifiche che devono essere effettuate sulla completezza e sui tempi di fornitura con richiesta ai fornitori della documentazione attestante i controlli di conformità eseguiti; (ii) le funzioni competenti ad effettuare dette verifiche;

(f) Per quanto concerne le operazioni relative al monitoraggio e registrazione degli incassi:

- la Società definisce una procedura, che prevede, tra l'altro: (i) le funzioni aziendali coinvolte; (ii) le modalità di predisposizione delle disposizioni di pagamento; (iii) l'obbligo di rifiutare incassi in contante; (iv) le modalità di registrazione dei pagamenti e degli incassi; (v) la regola per cui tutti gli assegni incassati/emessi devono contenere la dicitura "NON TRASFERIBILE".

(g) Per quanto concerne le operazioni relative alla predisposizione e registrazione dei pagamenti:

- la Società adotta una procedura prevedendo tra l'altro: (i) il pagamento dei propri fornitori esclusivamente tramite bonifico bancario; (ii) la segregazione delle funzioni tra chi richiede l'effettuazione di un pagamento, chi controlla e verifica tale richiesta (anche con riferimento alla relativa liquidità finanziaria) e chi autorizza il pagamento; (iii) la verifica di congruità tra la richiesta di pagamento e la relativa disposizione di pagamento prima dell'effettuazione della stessa; (iv) specifiche modalità di gestione dei pagamenti non collegati a documenti fiscali (es. multe, ecc.) ed al pagamen-

to di salari e stipendi, la Società, ivi incluse le modalità di archiviazione della relativa documentazione.

(h) Per quanto concerne le operazioni relative alla gestione della piccola cassa:

- la Società definisce una procedura per la gestione della piccola cassa definendo, tra l'altro: (i) le tipologie di spese autorizzabili; (ii) i soggetti che possono rilasciare l'autorizzazione; (iii) la giacenza minima/massima della cassa; (iv) le regole per il reintegro e lo svolgimento di riconciliazioni di cassa;

- l'Ufficio competente provvede a rimborsare tramite cassa le spese sostenute dal personale della Società dietro autorizzazione scritta del responsabile della funzione di appartenenza e in seguito alla presentazione dei giustificativi di spesa;

- periodicamente, il personale incaricato di gestire la cassa aziendale svolge le relative riconciliazioni tra dato fisico e dato contabile, che vengono verificate dal responsabile incaricato.

(i) Per quanto concerne le operazioni relative alla gestione delle attività di sponsorizzazione e concessione di omaggi ed erogazioni liberali:

- la Società dispone di una specifica procedura e di una specifica istruzione a regolamentazione degli omaggi, delle regalie aziendali e delle erogazioni liberali. La cessione di prodotti in omaggio deve essere previamente autorizzata da parte della funzione aziendale competente, come individuata dalla predetta procedura. In nessun caso sono previsti omaggi/regalie nei confronti di rappresentanti della P.A.;

- le decisioni di effettuare erogazioni liberali avvengono nel rispetto del budget e sono preventivamente approvate;

- gli omaggi sono selezionati da un elenco gestito dall'Ufficio competente e, comunque, da soggetto diverso da quello che intrattiene rapporti con la clientela;

- è prevista la predisposizione di report periodici sulle spese per la concessione di utilità, con indicazione specifica di nominativi/beneficiari e di motivazioni di attestazione di inerenza e di congruità; tale documentazione deve essere approvata dal superiore gerarchico;

- la Società si dota di una procedura che contiene specifiche previsioni relative alla gestione dell'organizzazione / sponsorizzazione di eventi, congressi e workshop, prevedendo tra l'altro: (i) la definizione dei ruoli, compiti e responsabilità dei soggetti aziendali coinvolti nella gestione di eventi / congressi e workshop; (ii) i controlli da porre in essere; (iii) le autorizzazioni richieste; (iv) i flussi informativi previsti; (v) l'archiviazione della documentazione a supporto. Inoltre, la Società prevede un controllo relativo alla gestione delle sponsorizzazioni verso ONLUS/ONG volto a verificare l'onorabilità e le reali finalità della ONLUS/ONG.

4. Procedure per le aree a rischio

4.1 Individuazione dei responsabili delle aree a rischio reato

Occorre dare debita evidenza delle operazioni svolte nelle aree a rischio di cui al precedente paragrafo. A tal fine l'amministratore, i dirigenti ed i responsabili delle funzioni, all'interno delle quali vengano svolte operazioni a rischio, divengono responsabili di ogni singola operazione da loro diretta-

mente svolta o attuata nell'ambito della funzione a loro facente capo. Detti responsabili divengono i soggetti referenti dell'operazione a rischio.

Sulle operazioni in questione l'Organo di Vigilanza potrà predisporre ulteriori controlli dei quali verrà data evidenza scritta.

4.2 Individuazione dei processi per le aree a rischio reato

Con riferimento alle aree e funzioni a rischio di cui alla presente Parte Speciale, i controlli interni si articolano nei seguenti processi:

PR.COMM.01	Gare d'appalto
PR.COMM.02	Sales & Marketing
PR.PRO.01	Gestione e vendita dei prodotti
PR.PERS.01	Gestione delle Risorse Umane
PR.INFR.01	Gestione delle Infrastrutture
PR.AMM.01	Gestione adempimenti amministrativi, contabili e fiscali
PR.AMM.02	Gestione supporto ricerca ed erogazione fondi

PR.DOC.01	Gestione della Documentazione
PR.SGQ.01	Riesame, analisi e miglioramento

La procedura e le specifiche attività che fanno parte di ciascuno di tali processi sono esposte in Allegato – "Processi" al Modello e ne costituiscono parte integrante unitamente a tutti i richiami normativi, procedurali e/o i rinvii esterni a moduli, manuali, circolari, prontuari, ecc.

PARTE SPECIALE G- MAPPA RISCHI:
***REATI TRIBUTARI*.**

ALLEGATO G CORRELAZIONE AREE A RISCHIO-PROCEDURE, APPLICAZIONE DEL MODELLO CON RIGUARDO AI REATI TRIBUTARI PREVISTI DAL DECRETO LEGISLATIVO 10 MARZO 2000, N. 74 E DALLA DIRETTIVA UE N. 2017/1371, DEL 5 LUGLIO 2017 (C.D. DIRETTIVA PIF)

1. La tipologia dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 e dalla Direttiva UE n. 2017/1371, del 5 luglio 2017 (c.d. Direttiva PIF)

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati previsti dall'art. 25 *quinquiesdecies* del Decreto, in quanto individuati da Kaster, nell'ambito dell'attività svolta, come reati di possibile commissione. Si descrivono brevemente qui di seguito le predette fattispecie contemplate dall'art. 25 *quinquiesdecies* del Decreto nonché quelle nella Direttiva UE n. 2017/1371, del 5 luglio 2017 (c.d. Direttiva PIF).

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti che determinano un passivo fattizio uguale o superiore a 100 mila euro (art 2, comma 1 d.lgs. 74/2000)

Il reato si compie allorché taluno, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti che determinano un passivo inferiore a 100 mila euro (art 2, comma 2 bis d.lgs. 74/2000)

Analogamente è punito il medesimo comportamento di cui sopra anche se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila; in tali casi la pena della reclusione è inferiore a quella prevista per il reato precedente.

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 d.lgs. 74/2000).

Il reato richiede, come nella maggior parte dei delitti tributari, il fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto. La modalità attuativa consiste nel compiere operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero nell'avvalersi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e a indurre in errore l'amministrazione finanziaria.

La vera e propria condotta è invece l'indicazione in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi. La norma fissa poi delle soglie di punibilità penale che devono coesistere:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro 30.000;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al 5% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione,

o comunque, è superiore a euro 1.500.000, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al 5% dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro 30.000.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. Non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti per importi uguali o superiori a 100 mila euro (art. 8, comma 1, d.lgs. 74/2000).

Il reato si compie con l'emissione o il rilascio di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. A differenza di altri reati tributari, il fine è quello di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto. Ai fini dell'applicazione della norma, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato. Condizione indispensabile è il superamento della prevista soglia penale.

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti per importi inferiori a 100 mila euro (art. 8, comma 2 bis, d.lgs. 74/2000).

Analogamente è punito il medesimo comportamento di cui sopra anche se

l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila; in tali casi la pena della reclusione è inferiore a quella prevista per il reato precedente.

Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 d.lgs. 74/2000).

L'occultamento o distruzione (anche solo parziale) delle scritture contabili obbligatorie, penalmente rilevante, non è realizzato attraverso la loro mancata tenuta e presuppone così l'istituzione della documentazione contabile.

L'occultamento si realizza con il rendere indisponibile la documentazione agli organi verificatori, temporaneamente o definitivamente. Occorre che la distruzione o l'occultamento della documentazione contabile dell'impresa non consentano o rendano difficoltosa la ricostruzione delle operazioni.

Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 d.lgs. 74/2000).

Il reato si compie attraverso la simulazione di atti di alienazione o di altri atti fraudolenti sui propri o altrui beni idonei ad impedire il soddisfacimento totale o parziale del credito tributario vantato dall'Erario.

Lo scopo è quello di rendere inefficace, per sé o per altri, in tutto o in parte, la procedura di riscossione coattiva ovvero di ottenere un pagamento inferiore delle somme complessivamente dovute, al fine di pregiudicare la

pretesa erariale attraverso l'impoverimento reale o fittizio del patrimonio del debitore d'imposta.

PARTE SPECIALE G- MAPPA RISCHI:
***REATI TRIBUTARI*.**

Dichiarazione infedele (art. 4 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74)

In relazione alla commissione del delitto di dichiarazione infedele, se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a trecento quote.

In particolare, la fattispecie di reato si configura quando qualcuno, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.

Omessa dichiarazione (art. 5 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74)

In relazione alla commissione del delitto di omessa dichiarazione, se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non in-

feriore a dieci milioni di euro, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

In particolare, la fattispecie di reato si configura quando qualcuno, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

È altresì punito chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

Indebita compensazione (art. 10-quater del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74)

In relazione alla commissione del delitto di indebita compensazione, se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

In particolare, la fattispecie di reato si configura quando qualcuno non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

La norma punisce, inoltre, chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9

luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.

2. Aree a rischio

2.1 Individuazione delle aree a rischio

Nell'ambito della presente sezione vengono definite "Aree a rischio" tutte quelle aree aziendali in cui i soggetti ad esse afferenti, per lo svolgimento della propria attività, possono supportare la commissione di reati di cui alla presente parte speciale.

Sono state, pertanto, individuate le seguenti macroaree ritenute più specificamente a rischio per aree e funzioni:

AREA	FUNZIONI A RISCHIO	REATI	ESPOSIZIONE AL RISCHIO
Amministratore Unico Procuratori Speciali Assistente di Direzione Assistente Esecutivo General Manager Collegio Sindacale	Gestione contabilità Gestione fatturazione attiva e passiva Emissione e contabilizzazione di fatture/note di credito Approvvigionamenti di beni e servizi Ricerca, selezione e qualifica dei fornitori	Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti che determinano un passivo fattizio uguale o superiore a 100 mila euro (art 2, comma 1 d.lgs. 74/2000);	**MEDIO ALTA**

Responsabile Amministrativo Responsabile delle Risorse Umane Responsabile Ufficio Gare Responsabile Commerciale SALES & MARKETING Responsabile Organizzazione CONGRESSI E VIAGGI Coordinatore UC e MAG Responsabile dell'INFORMATION TECHNOLOGY Soggetti sottoposti al controllo dei responsabili di cui so-	esterni Gestione anagrafica fornitore Gestione rimborsi spesa ai dipendenti Adempimenti fiscali – tributari Predisposizione di dichiarazioni dei redditi o dei sostituti di imposta o di altre dichiarazioni funzionali alla liquidazione di tributi in genere Calcolo obbligazioni tributarie Gestione adempimenti dichiarativi e contributivi Tenuta e custodia delle scritture contabili e fiscali Gestione delle operazioni straordinarie Cessione e dismis-	Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti che determinano un passivo inferiore a 100 mila euro (art 2, comma 2 bis d.lgs. 74/2000); Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 d.lgs. 74/2000); Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti per importi uguali o superiori a 100 mila euro (art. 8, comma 1, d.lgs. 74/2000); Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti per importi inferiori a 100 mila	

pra	sione di asset aziendali *Budgetting* e *reporting*; Reporting con Società di revisione – con il Collegio Sindacale; Reporting ad Autorità di vigilanza; Relazioni enti di credito; Gestione risorse Finanziarie Gestione risorse umane	euro (art. 8, comma 2 bis, d.lgs. 74/2000); Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 d.lgs. 74/2000). Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 d.lgs. 74/2000); Dichiarazione infedele (art. 4 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74); Omessa dichiarazione (art. 5 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74); Indebita compensazione (art. 10-quater del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74)	

PARTE SPECIALE G- MAPPA RISCHI:
***REATI TRIBUTARI*.**

Le funzioni considerate più specificatamente a rischio in relazione ai reati di cui alla presente sezione sono ritenute le seguenti:

- Relazioni con clienti privati
- Relazioni con i fornitori
- Relazioni enti di credito
- Incassi e tenuta cassa
- Gestione flussi in entrata ed in uscita
- Operazioni di finanziamento
- Gestione contabilità
- Gestione fatturazione attiva e passiva
- Emissione e contabilizzazione di fatture/note di credito
- Approvvigionamenti di beni e servizi
- Ricerca, selezione e qualifica dei fornitori esterni
- Gestione anagrafica fornitore
- Gestione rimborsi spesa ai dipendenti
- Adempimenti fiscali – tributari
- Predisposizione di dichiarazioni dei redditi o dei sostituti di imposta o di altre dichiarazioni funzionali alla liquidazione di tributi in genere
- Calcolo obbligazioni tributarie

- Gestione adempimenti dichiarativi e contributivi
- Tenuta e custodia delle scritture contabili e fiscali
- Gestione delle operazioni straordinarie
- Cessione e dismissione di asset aziendali

Eventuali integrazioni delle suddette aree di attività a rischio potranno essere previste dall'organo amministrativo della Kaster, al quale viene dato mandato di individuare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi.

2.2 Aree a rischio - Principi generali del sistema organizzativo

La presente Parte Speciale, oltre agli specifici principi di comportamento relativi alle aree di rischio sopra indicate, richiama i principi generali di comportamento previsti dal presente Modello adottato da Kaster, alla cui osservanza tutti gli amministratori, direttori, dirigenti e dipendenti della società sono tenuti.

Il Modello, prevede l'espresso divieto di:

- porre in essere, collaborare o dare causa all'adozione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, tutte le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate e previste dall'art. 25 *quinquiesdecies* del Decreto;
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate,

possano potenzialmente diventarlo in quanto idonei e diretti in modo univoco alla loro commissione.

3. Procedure per le aree a rischio

3.1 Individuazione dei responsabili delle aree a rischio reato

Occorre dare debita evidenza delle operazioni svolte nelle aree a rischio di cui al precedente paragrafo. A tal fine gli amministratori, i dirigenti ed i responsabili delle funzioni, all'interno delle quali vengano svolte operazioni a rischio, divengono responsabili di ogni singola operazione da loro direttamente svolta o attuata nell'ambito della funzione a loro facente capo. Detti responsabili divengono i soggetti referenti dell'operazione a rischio.

Sulle operazioni in questione l'Organo di Vigilanza potrà predisporre ulteriori controlli dei quali verrà data evidenza scritta.

Ai destinatari è fatto espresso obbligo di:

a) tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari vigenti, per evitare il configurarsi in capo a ciascuno di essi degli estremi dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

   In ordine a tale punto, è fatto specifico divieto di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra indicate;

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato sopra indicate, possano potenzialmente diventarlo;

È inoltre sancito l'espresso obbligo di:

- tenere comportamenti in linea con i principi espressi nel Codice Etico e nel presente Modello Organizzativo;

- rispettare le procedure adottate con particolare riferimento a quelle relative alla gestione delle attività sensibili sopra indicate;

- assicurare il regolare funzionamento dei flussi finanziari e della contabilità;

- garantire la trasparenza e la correttezza dei documenti contabili e dei relativi flussi finanziari;

- garantire un corretto e trasparente processo di gestione delle operazioni straordinarie, compresa la vendita di eventuali asset aziendali;

- assicurare la veridicità dei dati predisposti;

- assicurare la trasparente gestione delle forniture, di beni e servizi;

- garantire il flusso informativo tra le funzioni presenti presso la Centrale e le funzioni coinvolte in service;

- svolgere un'adeguata attività di selezione dei fornitori a maggior ragione se è previsto il coinvolgimento di soggetti terzi, quali intermediari;

- acquistare beni di provenienza garantita e servizi e/o qualsiasi altra utilità ad un prezzo che, salvo casi eccezionali e certificati (quali ad esempio ac-

quisti da aste giudiziarie o da fallimenti), sia commisurato alla qualità e quantità dei beni stessi in base al valore di mercato;

- rispettare la normativa fiscale-tributaria;

- garantire una corretta e precisa tenuta e custodia delle scritture contabili e fiscali.

Qui di seguito sono elencati gli ulteriori principi specifici di comportamento che è obbligatorio applicare nello svolgimento delle relative attività sensibili e gli standard di controllo individuati per le specifiche Attività Sensibili.

1. Gestione contabilità

2. Approvvigionamenti di beni e servizi

3. Gestioni rimborsi spese ai dipendenti

In merito a tali processi, **è obbligatorio:**

- identificare i ruoli e le responsabilità nel rispetto del principio di segregazione di ruoli nelle fasi di autorizzazione / esecuzione / controllo per i seguenti ambiti:

 gestione della fatturazione e relativa registrazione

 gestione dei pagamenti

 gestione delle note di credito

 gestione degli acquisti, di beni e servizi

 gestione dei rimborsi spesa ai dipendenti

- tenere tracciate tutte le fasi di gestione dei flussi finanziari e archiviare in maniera completa i relativi documenti giustificativi;

- prevedere un sistema di back up dell'archiviazione dei documenti contabili;

- verificare l'effettiva e corretta esecuzione della prestazione richiesta (sia verso fornitori di beni che di servizi), nel rispetto del principio di segregazione di ruoli, prima di autorizzare il pagamento della relativa fattura;

- verificare che gli incassi siano sempre supportati da un contratto o un ordine autorizzato e conseguentemente non accettare beni e/o altre utilità a fronte delle quali non vi sia un contratto o un ordine adeguatamente autorizzato;

- verificare che l'importo effettivamente incassato corrisponda a quello fatturato e che non vi siano anomalie al riguardo;

- rispettare le procedure adottate che regolano la gestione della contabilità;

- rispettare il sistema di deleghe e procure adottato che indica i poteri ed i limiti di spesa dei soggetti coinvolti;

- verificare periodicamente l'aggiornamento dell'anagrafica dei clienti e dei fornitori, al fine di controllarne l'effettiva esistenza ed operatività;

- svolgere un'attenta attività di selezione dei potenziali fornitori (sia di beni che di servizi), rispettando i criteri tecnico-economici ed espletando un'adeguata attività selettiva e di obiettiva comparazione tra più offerte;

- a seconda del servizio richiesto, richiedere al fornitore tutta la documentazione o le certificazioni previste dalla legge di riferimento;

- formalizzare tutti i contratti/accordi con i fornitori, allegando la relativa documentazione;

- qualora si faccia uso di soggetti terzi intermediari, verificare con attenzione l'esistenza effettiva, la solidità e l'affidabilità del soggetto;

- monitorare il mantenimento dei requisiti richiesti in capo al fornitore;

- inserire un'apposita clausola contrattuale che i Consulenti, i Partner ed i Fornitori devono sottoscrivere in cui dichiarano di essere a conoscenza e di impegnarsi a rispettare i principi previsti dal Codice Etico adottato dalla società, nonché dalla normativa di cui al D.Lgs. n. 231/2001. Tale clausola deve regolare anche le eventuali conseguenze in caso di violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Codice Etico (es. clausole risolutive espresse, penali);

- identificare i ruoli e le responsabilità per la gestione dei rimborsi spese ai dipendenti nel rispetto del principio di segregazione di ruoli nelle fasi di autorizzazione / esecuzione / controllo;

- controllare che ogni richiesta di rimborso spese sia accompagnata dalla relativa documentazione giustificativa e conseguentemente non riconoscere alcuna somma che non sia supportata da relativo giustificativo.

Inoltre, ai fini preventivi, **si ribadisce che:**

è assolutamente vietato:

PARTE SPECIALE G- MAPPA RISCHI:
***REATI TRIBUTARI*.**

 contabilizzare e registrare fatture per operazioni inesistenti;

 autorizzare pagamenti a fornitori per operazioni inesistenti o privi dell'evidenza dell'effettuazione del servizio reso;

 autorizzare rimborsi spesa privi della necessaria documentazione giustificativa;

 predisporre o comunque utilizzare documenti palesemente falsi;

- ogni pagamento deve essere effettuato esclusivamente sul conto corrente indicato nel contratto;

- ogni pagamento deve corrispondere esattamente a quanto indicato nel contratto;

- nessun pagamento e nessun incasso di denaro verso/da Paesi inseriti nelle principali black list internazionali, può avvenire senza adeguata documentazione comprovante la reale e specifica necessità;

- nessun pagamento può essere effettuato in favore di un soggetto diverso dalla controparte contrattuale. Eventuali eccezioni a tale divieto sono ammesse solo a fronte della presentazione di una regolare documentazione che giustifica e consente il pagamento nei confronti di un terzo (es. in caso di cessione del credito o pignoramento presso terzi);

- nessun acquisto deve essere effettuato attraverso il ricorso a mercati non consolidati;

- nessun contratto di fornitura può essere stipulato in assenza di un'adeguata attività di selezione o in mancanza della relativa documentazione richiesta dalla legge;

- tutti gli incassi devono provenire dalla controparte contrattuale. Eventuali eccezioni sono ammesse solo a fronte della presentazione di una regolare documentazione giustificativa (es. pignoramento presso terzi);

- ogni importo effettivamente incassato deve corrispondere a quanto fatturato. Qualora sia necessario restituire un pagamento o parte di esso indebitamente ricevuto, questo deve essere disposto esclusivamente verso il conto corrente di provenienza, tenendo traccia dei documenti giustificativi;

- occorre tenere l'evidenza scritta di ogni pagamento;

- occorre archiviare tutti i documenti contabili nel rispetto dei principi di correttezza, completezza e attenzione della relativa tenuta.

Resta fermo l'obbligo del rispetto degli standard di controllo e dei principi previsti per le attività sensibili "*Approvvigionamenti di beni e servizi e Consulenze e prestazioni professionali" e "Gestione incassi e pagamenti"* individuati nella "Parte Speciale A" e nella "Parte Speciale C" alle quali si rimanda.

Per gli Adempimenti fiscali – tributari

Tenuta e custodia delle scritture contabili e fiscali

In merito a tali processi, **è obbligatorio:**

- identificare i ruoli e le responsabilità nel rispetto del principio di segregazione di ruoli per i seguenti ambiti:

 gestione degli adempimenti fiscali e tributari;

 gestione del calcolo delle obbligazioni tributarie e dei relativi obblighi dichiarativi;

 gestione e tenuta delle scritture contabili e fiscali;

- tenere tracciate tutte le fasi di gestione dei citati processi e archiviare in maniera completa i relativi documenti;

- prevedere un sistema di back up dell'archiviazione dei documenti contabili e fiscali;

- prevedere modalità di aggiornamento, anche tramite consulenti esterni, sulle novità in ambito fiscale e tributario;

- provvedere al regolare adempimento degli obblighi fiscali-tributari cui la società è tenuta (tributi, contributi, Iva etc.,);

- prevedere uno scadenziario che preveda i termini entro i quali occorre provvedere ai vari adempimenti fiscali-tributari.

E' inoltre assolutamente vietato:

- occultare o distruggere, in tutto o in parte, documenti contabili, fiscali o di cui è comunque obbligatoria la conservazione;

- omettere o fornire dati ed informazioni inesatte o non complete imposte dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;

- violare, eludere, evadere obblighi di dichiarazione, attestazione, certificazione di natura tributaria previsti dalla legge;

- non adempiere le prescrizioni di legge in materia contabile, di informazione societaria, di valutazione di cespiti e di redazione del bilancio;

- occultare in contabilità redditi conseguiti soggetti a tassazione, rappresentare falsamente spese non reali, emettere fatture per prestazioni inesistenti, effettuare stime, valutazioni e determinazione di poste di bilancio con modalità e criteri valutativi difformi da quelli richiesti dalla legge;

- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti o che, in altro modo, ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione da parte degli organi di controllo;

- ostacolare, in ogni modo, l'effettuazione di verifiche, accertamenti ed ispezioni da parte di Autorità di settore, fiscali o giudiziarie.

4. Procedure per le aree a rischio

4.1. Individuazione dei responsabili delle aree a rischio reato

Occorre dare debita evidenza delle operazioni svolte nelle aree a rischio di cui al precedente paragrafo. A tal fine l'amministratore, il General Manager, ed i responsabili dei servizi e/o Aree e/o Dipartimenti e/o Uffici, all'interno delle quali vengano svolte operazioni a rischio, divengono responsabili di ogni singola operazione da loro direttamente svolta o attuata nell'ambito della funzione a loro facente capo.

Detti responsabili divengono i soggetti referenti dell'operazione a rischio e sono responsabili in particolare dei rapporti con la Pubblica Amministrazione e/o con i privati in qualità di esercente un pubblico servizio per le attività con loro svolte e per tutte le norme sulla sicurezza.

Le attività a rischio devono essere portate a conoscenza ell'Organo di Vigilanza dai suddetti responsabili e referenti, tramite idonee comunicazioni da cui risultino:

- le Pubbliche Amministrazioni che hanno competenza sulle procedure oggetto dell'operazione e/o i soggetti privati e/o loro referenti titolati ad intrattenere rapporti con le società private in generale e con la Kaster in particolare;

- la dichiarazione rilasciata dal responsabile dell'area a rischio reato - per sé e per i sub-responsabili delle aree a rischio reato delegati a svolgere attività che comportano rapporti con la Pubblica Amministrazione e/o con i soggetti privati e/o loro referenti - da cui risulti che lo stesso è pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento delle operazioni e che non è incorso in reati considerati rilevanti dal Decreto;

- l'indicazione delle principali iniziative e dei principali adempimenti svolti nell'espletamento delle operazioni.

Sulle operazioni in questione, l'Organo di Vigilanza potrà predisporre ulteriori controlli dei quali verrà data evidenza scritta.

4.2. Individuazione dei processi per le aree a rischio reato

KASTER S.R.L.
Medical Technology

PARTE SPECIALE G- MAPPA RISCHI:
***REATI TRIBUTARI*.**

Con riferimento alle aree e funzioni a rischio di cui alla presente Parte Speciale, i controlli interni si articolano nei seguenti processi:

PR.COMM.01	Gare d'appalto
PR.COMM.02	Sales & Marketing
PR.PRO.01	Gestione e vendita dei prodotti
PR.PERS.01	Gestione delle Risorse Umane
PR.INFR.01	Gestione delle Infrastrutture
PR.AMM.01	Gestione adempimenti amministrativi, contabili e fiscali
PR.AMM.02	Gestione supporto ricerca ed erogazione fondi

PR.DOC.01	Gestione della Documentazione
PR.SGQ.01	Riesame, analisi e miglioramento

La procedura e le specifiche attività che fanno parte di ciascuno di tali processi sono esposte in Allegato – “Processi” al Modello e ne costituiscono parte integrante unitamente a tutti i richiami normativi, procedurali e/o i rinvii esterni a moduli, manuali, circolari, prontuari, ecc.